



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 314

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari

05/12/2021 - 07:25

Indice

1. DDL S. 314 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 314.	5
1.2.2. Relazione 689, 6, 173, 314 e 503-A	10
1.3. Trattazione in Commissione	35
1.3.1. Sedute	36
1.3.2. Resoconti sommari	37
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	38
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 11 (ant.) del 25/07/2018.	39
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 12 (pom.) del 26/07/2018.	56
1.4. Trattazione in consultiva	101
1.4.1. Sedute	102
1.4.2. Resoconti sommari	103
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	104
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 18 (ant.) del 31/07/2018.	105
1.4.2.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	110
1.4.2.2.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 12 (pom.) del 26/07/2018	111
1.5. Trattazione in Assemblea	115
1.5.1. Sedute	116
1.5.2. Resoconti stenografici	117
1.5.2.1. Seduta n. 29 del 31/07/2018.	118

1. DDL S. 314 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 314
XVIII Legislatura

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari

Titolo breve: *Commissione antimafia*

Iter

31 luglio 2018: assorbito

Successione delle letture parlamentari
S.314

assorbito da [S. 689](#)

Iniziativa Parlamentare

[Luigi Vitali](#) ([FI-BP](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **2 maggio 2018**; annunciato nella seduta n. 7 del 29 maggio 2018.

Classificazione TESEO

INCHIESTE PARLAMENTARI , COMMISSIONI D'INCHIESTA , MAFIA E CAMORRA ,
CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Articoli

INDAGINI GIUDIZIARIE (Art.1), COLLABORAZIONE CON L' AUTORITA' GIUDIZIARIA (Art.1), SISTEMI CARCERARI (Art.1), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Art.1), OPERE PUBBLICHE (Art.1), RICICLAGGIO FINANZIARIO (Art.1), MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA (Art.1), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Art.1), ENTI LOCALI (Art.1), COMMISSIONI BICAMERALI (Art.2), TESTIMONI NEL PROCESSO PENALE (Art.3), ATTI PROCESSUALI PENALI (Art.4), SEGRETO ISTRUTTORIO (Art.4), SEGRETO D'UFFICIO (Art.5), REGOLAMENTI PARLAMENTARI (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione (esterno) Sen. [Mario Michele Giarrusso](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 25 luglio 2018) .

Relatore di maggioranza (esterno) Sen. [Mario Michele Giarrusso](#) ([M5S](#)) nominato nella seduta pom. n. 12 del 26 luglio 2018 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 26 luglio 2018; annuncio nella seduta n. 28 del 30 luglio 2018.

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 27 giugno 2018. Annuncio nella seduta n. 15 del 27 giugno 2018.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 314

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 314

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **VITALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2018

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha come oggetto l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari, per la durata della XVIII legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione. Nella storia dell'Italia repubblicana hanno già operato, dal 1962 ad oggi, dieci Commissioni parlamentari che - valendosi di poteri variamente definiti dalle rispettive leggi istitutive - hanno posto al centro delle proprie indagini e delle proprie iniziative il fenomeno della mafia, nelle sue diverse espressioni, nella sua morfologia, nei suoi collegamenti con la vita sociale e politica.

La prima Commissione antimafia fu istituita nel dicembre 1962 (legge 20 dicembre 1962, n. 1720) e terminò i suoi lavori nei primi mesi del 1976. Essa aveva essenzialmente il compito di «proporre le misure necessarie a reprimere le manifestazioni e ad eliminare le cause» della mafia. I suoi lavori trovarono una conclusione dopo quattordici anni di attività, non avendo la legge fissato un termine finale.

La seconda Commissione antimafia fu istituita nel settembre 1982 dalla cosiddetta «legge Rognoni-La Torre» (legge 13 settembre 1982, n. 646). Essa non aveva poteri d'inchiesta e le fu attribuito il compito di verificare l'attuazione delle leggi antimafia, di accertare la congruità della normativa e della conseguente azione dei pubblici poteri, di suggerire al Parlamento misure legislative e amministrative. I suoi lavori terminarono nel 1987, con lo scadere della IX legislatura.

La terza Commissione antimafia venne istituita nel marzo 1988 (legge 23 marzo 1988, n. 94). Aveva poteri d'inchiesta e terminò i suoi lavori con la fine della legislatura nel 1992.

La quarta Commissione antimafia, istituita nell'agosto 1992, con poteri d'inchiesta (decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), ha svolto i suoi lavori per circa sedici mesi e li ha conclusi alla fine della XI legislatura.

La quinta Commissione antimafia, istituita nel giugno 1994 (legge 30 giugno 1994, n. 430) ha svolto i suoi lavori per la durata della XII legislatura.

Un'altra Commissione è stata istituita con la legge 1° ottobre 1996, n. 509, e ha compiuto importanti passi avanti nella lotta alla criminalità organizzata nella XIII legislatura.

La settima Commissione è stata istituita con la legge 19 ottobre 2001, n. 386, e ha svolto i suoi lavori fino alla conclusione della XIV legislatura.

Infine con le leggi 27 ottobre 2006, n. 277, 4 agosto 2008, n. 132, e 19 luglio 2013, n. 87, la medesima Commissione è stata istituita per la XV, la XVI e la XVII legislatura.

Si tratta, pertanto di un lavoro che occorre proseguire con continuità, approfondendo le conoscenze finora raggiunte, aggiornando l'analisi e soprattutto verificando la funzionalità degli strumenti istituzionali da impiegare nell'azione di contrasto contro la mafia, nella prevenzione delle attività criminali e dell'illegalità.

Si presenta all'inizio della XVIII legislatura questo disegno di legge e ci si adopererà subito per la sua

sollecita approvazione, allo scopo di evitare ogni interruzione nell'impegno antimafia del Parlamento italiano, sia sul terreno delle conoscenze sia su quello delle proposte e dei controlli.

In piena continuità con le norme che istituivano la Commissione nelle passate legislature, si propone che essa abbia il carattere di una Commissione parlamentare di inchiesta: che dunque proceda, secondo il dettato dell'articolo 82 della Costituzione, «alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

L'articolo 1 del disegno di legge, oltre a fissare tale carattere della Commissione, ne indica i compiti: accertare e valutare la natura e le caratteristiche del fenomeno mafioso, i suoi mutamenti e tutte le connessioni; verificare e valutare l'attuazione delle leggi, la loro congruità, la loro efficacia rispetto all'azione antimafia e più in generale la qualità dell'impegno dei pubblici poteri; riferire al Parlamento al termine dei propri lavori, ogni volta che la Commissione lo ritenga opportuno e comunque annualmente. L'ambito di competenza della Commissione si estende naturalmente a tutte le associazioni di tipo mafioso (articolo 416-*bis* del codice penale), nelle varie aree geografiche del Paese.

L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione e l'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari da parte della Commissione stessa.

L'articolo 3 regola le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano la materia relativa agli atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere assoggettati e l'obbligo di rispettare la segretezza, che incombe sui componenti la Commissione, sui funzionari, sul personale addetto, sui collaboratori.

L'articolo 6 regola l'organizzazione interna della Commissione, compresa la previsione dell'informatizzazione e della pubblicazione dei documenti prodotti.

L'articolo 7 stabilisce l'immediata entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

- a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similare;
- b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;
- c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;
- d) accertare la congruità della normativa vigente e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo

sfruttamento dei flussi migratori illegali;

e) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

f) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o simile, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

g) verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

h) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

i) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;

l) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

m) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti della Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si

procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto

o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2018 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.2. Relazione 689, 6, 173, 314 e 503-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 689, 6, 173, 314 E 503-A

Relazione Orale

Relatore Giarrusso

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 30 luglio 2018

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (n. 689)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 luglio 2018, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati ANZALDI (336); NESCI, SARTI, D'UVA, DADONE, ACUNZO, ADELIZZI, Davide AIELLO, Piera AIELLO, ALAIMO, ALEMANNI, AMITRANO, ANGIOLA, APRILE, ARESTA, ASCARI, AZZOLINA, BALDINO, BARBUTO, Massimo Enrico BARONI, BATTELLI, BELLA, BERARDINI, BERTI, BILOTTI, BOLOGNA, BRESCIA, BRUNO, BUOMPANE, BUSINAROLO, CABRAS, CADEDDU, CANCELLERI, Luciano CANTONE, CAPPELLANI, CARABETTA, CARONARO, CARELLI, CARINELLI, CASA, CASO, CASSESE, CATALDI, Maurizio CATTOI, CHIAZZESE, CILLIS, CIMINO, CIPRINI, COLLETTI, CORDA, CORNELI, COSTANZO, CUBEDDU, CUNIAL, CURRÒ, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, D'ARRANDO, Sabrina DE CARLO, DE GIORGI, DE GIROLAMO, DE LORENZIS, DE LORENZO, DE TOMA, DEIANA, DEL GROSSO, DEL MONACO, DEL SESTO, DI LAURO, DI SARNO, DI STASIO, DIENI, D'INCÀ, D'IPPOLITO, DONNO, DORI, D'ORSO, EHM, EMILIOZZI, ERMELLINO, FARO, FEDERICO, FICARA, FLATI, Ilaria FONTANA, FORCINITI, FRATE, FRUSONE, GAGNARLI, GALANTINO, GALIZIA, GALLINELLA, GALLO, GIANNONE, GIARRIZZO, GIORDANO, GIULIANO, GIULIODORI, GRANDE, GRIMALDI, GRIPPA, GUBITOSA, IANARO, INVIDIA, IORIO, IOVINO, L'ABBATE, LAPIA, LATTANZIO, LICATINI, LIUZZI, LOMBARDO, LOREFICE, Gabriele LORENZONI, LOVECCHIO, MACINA, MAGLIONE, MAMMÌ, Alberto MANCA, MANIERO, MANZO, MARAIA, MARIANI, MARINO, MARTINCIGLIO, MARZANA, MASI, MELICCHIO, MENGA, MIGLIORINO, MISITI, Andrea MURA, NANNI, NAPPI, NITTI, OLGIATI, ORRICO, PALLINI, PALMISANO, PAPIRO, PARENTELA, PARISSA, PAXIA, PENNA, PERANTONI, PERCONTI, PIGNATONE, PROVENZA, RADUZZI, RAFFA, RICCIARDI, RIZZO, RIZZONE, ROMANIELLO, Paolo Nicolò ROMANO, ROSPI, Roberto ROSSINI, RUGGIERO, RUOCCO, Giovanni RUSSO, SAITTA, SALAFIA, SAPIA, SARLI, SCAGLIUSI, SCANU, SCERRA, SCUTELLÀ, SEGNERI, SERRITELLA

, **Francesco SILVESTRI**, **Rachele SILVESTRI**, **SIRAGUSA**, **SODANO**, **SPADONI**, **SPESSOTTO**, **SPORTIELLO**, **SURIANO**, **SUT**, **TERMINI**, **TERZONI**, **TESTAMENTO**, **TORTO**, **TRANO**, **TRAVERSI**, **TRIPEDI**, **Elisa TRIPODI**, **TRIZZINO**, **TROIANO**, **TUCCI**, **TUZI**, **VALLASCAS**, **VARRICA**, **VIANELLO**, **VIGNAROLI**, **VILLANI**, **VIZZINI**, **Leda VOLPI**, **ZANICHELLI**, **ZENNARO** e **ZOLEZZI** (513); **VERINI** (664); **SANTELLI**, **BARTOLOZZI**, **CARFAGNA**, **OCCHIUTO**, **MULÈ**, **SISTO**, **COSTA**, **PRESTIGIACOMO**, **CALABRIA**, **CANNIZZARO**, **CASCIELLO**, **CASSINELLI**, **D'ATTIS**, **FERRAIOLI**, **MILANATO**, **PITTALIS**, **RAVETTO**, **Paolo RUSSO**, **SARRO**, **Elvira SAVINO**, **SILLI**, **SIRACUSANO**, **SORTE**, **TARTAGLIONE**, **Maria TRIPODI** e **VITO** (805); **PALAZZOTTO**, **FORNARO**, **SPERANZA**, **FASSINA**, **FRATOIANNI**, **MURONI**, **OCCHIONERO**, **PASTORINO** e **ROSTAN** (807)

(V. stampati Camera nn. 336, 513, 664, 805 e 807)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 luglio 2018*

CON ANNESSO TESTO DEI
DISEGNI DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (n. 6)

d'iniziativa del senatore **GRASSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (n. 173)

d'iniziativa dei senatori **MIRABELLI**, **GARAVINI**, **COLLINA** e **CUCCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2018

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari (n. 314)

d'iniziativa del senatore **VITALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2018

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere (n. 503)

d'iniziativa dei senatori **GIARRUSSO**, **PATUANELLI**, **DONNO**, **PUGLIA**, **TRENTACOSTE**, **Giuseppe PISANI**, **RUSSO**, **LEONE**, **MARINELLO**, **ROMAGNOLI**, **GIROTTI**, **VONO**, **AUDDINO**, **RICCARDI**, **PIARULLI**, **EVANGELISTA**, **CRUCIOLI**, **LOMUTI**, **CORBETTA**, **FERRARA**, **TURCO**, **ANASTASI**, **DI GIROLAMO**, **GIANNUZZI**, **FATTORI**, **SANTILLO**, **MORONESE**, **ROMANO**, **CASTELLONE**, **LANZI**, **MORRA**, **LANNUTTI**, **Marco PELLEGRINI**, **COLTORTI**, **NATURALE**, **DI NICOLA**, **DESSÌ**, **ACCOTO**, **SILERI**, **BOTTICI**, **MANTOVANI**, **CORRADO**, **NOCERINO**, **DELL'OLIO**, **BOTTO**, **MATRISCIANO**, **LICHERI**, **CROATTI**, **PACIFICO**, **DI MICCO**, **GRASSI**, **GALLICCHIO**, **LA MURA**, **DRAGO**, **CAMPAGNA**, **MOLLAME**, **GUIDOLIN**, **GRANATO**, **PIRRO**, **ORTIS**, **L'ABBATE**, **FLORIDIA** e **DI PIAZZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2018

assorbiti nel disegno di legge n. 689

nella seduta del 26 luglio 2018

**PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Marco Pellegrini)

sul disegno di legge n. 689 e sui relativi emendamenti

26 luglio 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo

**PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: Casolati)

sui disegni di legge 689, 503, 314, 173 e 6

26 luglio 2018

La Commissione, esaminati i disegni di legge,

considerato che il disegno di legge n. 689, che prevede l'istituzione della Commissione bicamerale antimafia, è stato approvato dalla Camera dei deputati il 17 luglio scorso ed è stato assegnato alla 1a Commissione permanente in sede redigente e da questa adottato come testo base per l'esame congiunto con i disegni di legge n. 6 (d'iniziativa del senatore Grasso), n. 173 (dei senatori Mirabelli e altri), n. 314 (del senatore Vitali) e n. 503 (dei senatori Giarrusso e altri);

considerato che il testo del disegno di legge n. 689 riproduce in ampia misura quello della legge istitutiva della Commissione parlamentare antimafia nella scorsa legislatura (legge 19 luglio 2013, n. 87) e si compone di 8 articoli in cui si stabiliscono l'istituzione della Commissione e i suoi compiti e poteri (articolo 1), la sua composizione (articolo 2), la possibilità di istituire comitati (articolo 3), l'applicazione delle norme del codice penale sul rifiuto di uffici legalmente dovuti e sul divieto di falsa testimonianza (articolo 4), l'accesso ad atti e documenti coperti da segreto (articolo 5), l'obbligo di segretezza in capo ai componenti e al personale (articolo 6), l'organizzazione interna dei lavori della Commissione (articolo 7) e l'entrata in vigore (articolo 8);

rilevato che, tra i compiti che il disegno di legge assegnata all'istituenda Commissione antimafia, rilevano principalmente - per quanto di competenza - quelli di cui alle lettere *g*) e *q*) dell'articolo 1, al fine di contribuire a migliorare la collaborazione nell'ambito dei sistemi di cooperazione di polizia e giudiziaria stabiliti dalla normativa dell'Unione europea per un'efficace azione di prevenzione e contrasto dell'attività criminosa organizzata, nonché i compiti di cui alle lettere *o*) e *p*), ai fini di monitoraggio sull'incidenza distorsiva delle attività criminali in settori specifici disciplinati dai principi e dalla normativa europea come quelli della libertà di iniziativa economica, la libera concorrenza nel mercato, l'accesso al credito o la libertà di informazione;

ricordato che il Parlamento europeo aveva istituito, con decisione del 14 marzo 2012, la Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (Commissione CRIM), presieduta dall'eurodeputata Sonia Alfano, le cui conclusioni sono contenute nella "Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale)", e che con la nuova legislatura europea, le competenze della Commissione speciale sono state assorbite dalla Commissione libertà civili, giustizia e affari interni (Commissione LIBE), come risulta dalla "Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM", relatrice l'eurodeputata Laura Ferrara,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

i disegni di legge in titolo non presentano profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea; valutata la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio le competenze valutative e propositive dell'istituenda Commissione con riguardo agli strumenti normativi e operativi dell'Unione europea finalizzati al rafforzamento della cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri volta alla prevenzione e al contrasto delle azioni della criminalità organizzata transnazionale, nonché con riguardo al miglioramento della partecipazione dell'Italia a tali strumenti.

DISEGNO DI LEGGE

Testo approvato dalla Camera dei deputati

**DISEGNO DI
LEGGE**
Testo degli
articoli

Art. 1.
(Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)

formulato
dalla
Commissione
Art. 1.
*(Istituzione,
compiti e
poteri della
Commissione
parlamentare
di inchiesta
sul fenomeno
delle mafie e
sulle altre
associazioni
criminali,
anche
straniere)*
Identico

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;
- b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;
- c) verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, in materia di tutela delle vittime di estorsione e di usura, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
- d) verificare l'attuazione e l'adeguatezza della normativa in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie;
- e) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni;
- f) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia nonché sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono;

g) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;

h) verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;

i) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

l) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo:

1) alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive, collusive o comunque illecite;

2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva;

3) all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;

4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte;

m) valutare la penetrazione nel territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle specificità di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto;

n) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali e accertare le modalità di difesa dai condizionamenti mafiosi del sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche;

o) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;

p) programmare un'attività volta a monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la

violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, nonché alle conseguenze sulla qualità complessiva dell'informazione, e indicare eventuali iniziative che ritenga opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie;

q) valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o simile, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

r) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

s) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;

t) esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito; nell'ambito dei compiti di cui alla presente lettera la Commissione può procedere alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto delle mafie, al fine di definire nuove e più efficaci strategie da attuare, anche attraverso forme di integrazione, in tale ambito;

u) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

v) esaminare la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie, indicando eventuali iniziative ritenute utili a questo fine;

z) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali richiamato al comma 1, lettera i), la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.

4. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale

della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera *t*), del presente articolo.

5. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti la Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 4.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)
Identico

Art. 3.

(Comitati)
Identico

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi

*(Audizioni a
testimonianza)
Identico*

Art. 5.
*(Richiesta di
atti e
documenti)
Identico*

Art. 6.
*(Segreto)
Identico*

Art. 7.
*(Organizzazio
ne interna)
Identico*

dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe Commissioni precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l'informatizzazione.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

*(Entrata in
vigore)*

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 6

D'iniziativa del senatore Grasso

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione parlamentare antimafia». La Commissione ha i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e alla legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente

all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio dei fine pena e delle scarcerazioni;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;

e) verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in tema di sistemi informativi e di banche dati in uso all'autorità e agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;

f) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo: alle nuove modalità di azione mediante condotte corruttive o collusive; agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva; all'infiltrazione all'interno di associazioni a carattere segreto o riservato; ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;

g) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

h) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti nonché di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

i) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, statale e regionale finalizzata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;

l) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o simile, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

m) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

n) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;

o) valutare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile dell'antimafia e monitorare

l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano nel contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito;

p) promuovere la realizzazione e monitorare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione alla verifica dell'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, e delle relative finalità;

q) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente burocratica e amministrativa, e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

r) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione può deliberare di richiedere al Governo una relazione di valutazione dell'impatto che specifici progetti di legge in discussione possono rivestire per quanto riguarda le politiche di contrasto delle organizzazioni criminali nelle materie di competenza della Commissione, con particolare riguardo alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *h)*, *l)* e *m)* del comma 1 del presente articolo; analoga relazione può essere richiesta alla Autorità nazionale anticorruzione con riferimento alle modalità di difesa degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi di cui al comma 1, lettera *h)*, del presente articolo.

4. La Commissione può richiedere al Governo informazioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata su una amministrazione locale; a tal fine il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione comunicazione riguardante l'avvio delle procedure di verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; la Commissione può altresì richiedere al Governo specifiche relazioni sull'azione di ripristino della legalità nel corso della gestione straordinaria delle amministrazioni sciolte ai sensi del citato articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. La Commissione può richiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai registri e alle banche dati di cui all'articolo 117 del codice di procedura penale, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo, per le finalità connesse in particolare ai compiti di cui al comma 1, lettere *e)*, *g)* e *q)*, del presente articolo. La Commissione esprime parere sulla proposta di nomina del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

6. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un

rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, così come da ultimo definito dalla relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura. Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente i Presidenti delle Camere e il Presidente della Commissione.

2. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dei due rami del Parlamento. La Commissione elegge a scrutinio segreto due vicepresidenti e due segretari.

4. Per l'elezione a scrutinio segreto, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia

per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti pubblici, ivi comprese università ed enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività delle analoghe Commissioni precedenti istituite dalle leggi 20 dicembre 1962, n. 1720; 13 settembre 1982, n. 646; 23 marzo 1988, n. 94; 7 agosto 1992, n. 356; 30 giugno 1994, n. 430; 1° ottobre 1996, n. 509; 19 ottobre 2001, n. 386; 27 ottobre 2006, n. 277; 4 agosto 2008, n. 132; 19 luglio 2013, n. 87, e ne cura l'informatizzazione.

DISEGNO DI LEGGE N. 173

D'iniziativa dei senatori Mirabelli ed altri

Art. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con i seguenti compiti:

- a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;
- b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;
- c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;
- d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;
- e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;
- f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
- g) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti nonché di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;
- h) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, statale e regionale finalizzata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;
- i) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che

rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

l) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

m) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio, anche consultando le associazioni di carattere nazionale o locale che più significativamente operano nel contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;

n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

o) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132. Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il

candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 314

D'iniziativa del senatore Vitali

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:
 - a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similare;
 - b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne

l'efficacia;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

d) accertare la congruità della normativa vigente e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali;

e) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

f) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o simile, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

g) verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

h) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

i) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;

l) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

m) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 2.

*(Composizione e presidenza
della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza

di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti della Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2018 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 503

D'iniziativa dei senatori Giarrusso ed altri

Art. 1.

(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione» con i seguenti compiti:
 - a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali e promuovere iniziative legislative ed amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

b) verificare l'attuazione del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative ed amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

d) verificare l'attuazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio dei fine pena e della quantificazione effettiva delle pene;

e) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in tema di sistemi informativi e banche dati, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia a livello di Unione europea e promuovere accordi in sede internazionale;

f) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle politiche-amministrativo-istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni del Centro e del Nord d'Italia e le connessioni di queste organizzazioni presenti *in loco* con quelle attive nei territori di origine;

g) valutare le modalità operative dei gruppi criminali mafiosi, messe in campo per infiltrare e controllare attività economiche e finanziarie nelle aree caratterizzate dall'influenza della crisi economica;

h) verificare i processi di internazionalizzazione delle organizzazioni criminali mafiose e le forme di cooperazione e interazione delle stesse con altre organizzazioni criminali finalizzate alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, approfondendo la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali straniere;

i) verificare ed approfondire le conseguenze geopolitiche dell'attività delle organizzazioni criminali mafiose nazionali e straniere;

l) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

m) accertare le attività connesse ai fatti di strage, ai grandi delitti di mafia ed in particolare ai delitti avvenuti nel periodo 1992-1993 e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute, anche con riferimento alla trattativa, diretta o indiretta, tra le organizzazioni criminali mafiose ed apparati, esponenti o settori istituzionali dello Stato;

n) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo: alle

modalità di azione mediante condotte corruttive o collusive; agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva; all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque a carattere segreto o riservato; ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;

o) accertare quali siano gli interessi delle mafie e delle organizzazioni criminali nel sistema del gioco d'azzardo;

p) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

q) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica europea, statale e regionale finalizzata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;

r) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni mobili ed immobili, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o simile, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

s) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali mafiosi, nonché al controllo del territorio anche consultando le associazioni e fondazioni a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano nel settore del contrasto alle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;

t) accertare i risultati conseguiti e lo stato attuale della lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso, nonché le nuove procedure e gli eventuali sistemi di contrasto da adottare;

u) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione può deliberare di richiedere al Governo una relazione sull'impatto che specifici progetti di legge in discussione possono avere sulle politiche di contrasto delle organizzazioni criminali mafiose; analoga relazione può essere richiesta all'Autorità nazionale anticorruzione, con riferimento alle modalità di difesa degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi.

4. La Commissione può richiedere al Governo informazioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata su una amministrazione locale; a tal fine il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere e al presidente della Commissione una comunicazione riguardante l'avvio delle procedure di verifica e delle relative relazioni ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. La Commissione può altresì richiedere al Governo specifiche relazioni sull'azione di ripristino della legalità nel corso della gestione straordinaria delle amministrazioni sciolte ai sensi dell'articolo 143 del citato testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

6. La Commissione può richiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai registri e alle banche dati di cui all'articolo 117 del codice di procedura penale, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo, per le finalità connesse in particolare ai compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g) e o);
7. La Commissione esprime parere sulla proposta di nomina del direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione di cui all'articolo 111 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
8. Uguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico ed istituzionale.
9. I membri della Commissione, nello svolgimento delle attività della stessa, godono delle prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione e agli stessi non è in alcun modo applicabile l'articolo 28 della Costituzione.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Non possono far parte della Commissione parlamentari nei confronti dei quali sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, come definito nella relazione approvata, nella seduta del 23 settembre 2014, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, e delle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura.
3. Qualora una delle situazioni previste nel comma 2 sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi viene immediatamente sostituito dal Presidente della Camera di appartenenza.
4. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
5. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
6. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 250.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 314
XVIII Legislatura

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari

Titolo breve: *Commissione antimafia*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 11 \(ant.\)](#)

25 luglio 2018

[N. 12 \(pom.\)](#)

26 luglio 2018

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 11 (ant.) del 25/07/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2018
11ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore [\(n. 33\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3, 5 e 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il **PRESIDENTE** avverte che è stato trasmesso alle Camere il parere del Consiglio di Stato. La Commissione può dunque concludere l'esame in sede consultiva sullo schema di decreto legislativo in titolo.

La relatrice **SAPONARA** (*L-SP*) propone di modificare lo schema di parere presentato nella seduta di ieri, integrandolo con le correzioni segnalate dal senatore Grassi e ulteriori rilievi pervenuti dalle associazioni audite.

Con riferimento all'articolo 8, propone che la lettera *a*) del comma 1 sia sostituita come segue: il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore che si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore, le quali intendono ottenere la personalità giuridica, la conseguono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante l'iscrizione nel suddetto registro."». Alla lettera *b*), capoverso 1-*bis*, dovrebbe essere inserito il riferimento anche alla Regione, quale soggetto destinatario della comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Inoltre, il medesimo capoverso 1-*bis* dovrebbe essere collocato all'articolo 47, dopo il comma 5. Tali modificazioni si rendono necessarie allo scopo di

chiarire il contenuto delle nuove norme in materia di acquisto della personalità giuridica degli enti del Terzo settore e al fine di evitare incertezze interpretative.

Propone, quindi, di inserire una condizione relativa all'articolo 23, in tema di applicazione delle imposte sui redditi agli enti del Terzo settore, affinché, dopo la lettera a) del comma 1, sia inserita la seguente: "*a-bis*) al comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «*b-bis*) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni ex Ipab, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi»".

Con riferimento all'articolo 30, propone di aggiungere, tra le attività che non si considerano commerciali, anche quelle di carattere assistenziale.

Propone, infine, di inserire una osservazione relativa all'articolo 32, affinché si valuti la possibilità di sopprimere, all'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la lettera e), allo scopo di ripristinare la vigenza dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 417 del 119, il quale prevede la possibilità di applicare alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco, in quanto compatibili, le disposizioni sul regime fiscale agevolato, di cui alla legge n. 398 del 1991.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*), dopo aver ribadito il proprio apprezzamento per l'atteggiamento costruttivo della relatrice, chiede di introdurre un ulteriore rilievo, al fine di prevedere che le prestazioni oggetto delle convenzioni stipulate dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico con le Regioni e le Province autonome in materia di soccorso ed elisoccorso, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 74 del 2001, siano considerate attività non commerciali, nonché attività non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IVA, ex articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

A nome del proprio Gruppo, anticipa, quindi, un voto favorevole.

La relatrice [SAPONARA](#) (*L-SP*) accoglie la proposta del senatore Pagano e riformula lo schema di parere, inserendo il rilievo nei termini da lui indicati.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) ribadisce la richiesta di procedere a una votazione per parti separate della proposta di parere della relatrice. In questo modo, anche il Gruppo Partito Democratico potrà convergere sui rilievi condivisibili, evidenziando al contempo le parti su cui vi sono maggiori perplessità.

In particolare, esprime riserve sulla condizione che prevede la soppressione del comma 2 dell'articolo 61 e del comma 7 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 117 del 2017, poiché in questo modo si impedisce all'organismo nazionale di controllo di stabilire il numero di enti accreditabili come centri di servizio per il volontariato nel territorio nazionale e di determinarne l'ammontare del finanziamento stabile triennale.

A suo avviso, verrebbe così meno la perequazione delle risorse, con conseguenze dannose soprattutto per il Mezzogiorno. Ricorda che anche le associazioni del Terzo settore hanno espresso critiche su questa proposta di correzione.

Quanto alle osservazioni relative allo schema di decreto legislativo, esprime un avviso contrario sulle modifiche da apportare all'articolo 4, che comporterebbero il venir meno di alcuni obblighi in materia di scritture contabili e bilancio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117.

Ritiene non condivisibile altresì l'osservazione sull'articolo 15 dello schema di decreto, che prevede l'inserimento, tra i membri del Consiglio nazionale del Terzo settore, di un rappresentante designato dai centri di servizio per il volontariato. Rileva, infatti, che tali centri sono strutture di carattere meramente tecnico e non svolgono funzioni di rappresentanza.

Critica l'osservazione riferita all'articolo 30, con cui si propone di ampliare il novero delle attività da non considerarsi commerciali.

Si sofferma, quindi, sulle osservazioni relative al decreto legislativo n. 117 del 2017, criticando in primo luogo quella riferita all'articolo 5. A suo avviso, infatti, si tratterebbe di una considerazione di

carattere politico, non connessa a specifici riferimenti normativi.

Ritiene inopportuna, altresì, l'osservazione relativa all'articolo 35, in quanto gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI potrebbero essere privi dei requisiti necessari per gli enti del Terzo settore.

Formula considerazioni critiche anche sulle osservazioni relative all'articolo 41 del decreto legislativo n. 117. Infatti, da un lato, si rischia di attribuire funzioni di responsabilità a enti inidonei e, dall'altro, non appare corretto ridurre il numero delle reti associative a quelle che hanno sottoscritto contratti collettivi di lavoro.

Considera pleonastico l'inserimento di un nuovo periodo al comma 2 dell'articolo 44, poiché le disposizioni dell'articolo 22 sarebbero comunque applicate alle società di mutuo soccorso, in quanto enti del Terzo settore.

Formula considerazioni critiche sull'osservazione relativa all'articolo 55 e sulla prima osservazione all'articolo 56, nonché sulle modificazioni proposte all'articolo 57, che - ampliando l'ambito di applicazione della norma sul servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza - rischiano di determinare confusione.

Esprime il proprio avviso contrario sull'osservazione relativa agli articoli da 61 a 66, in quanto sorretta, a suo giudizio, da considerazioni di natura politica.

Ritiene, inoltre, non condivisibile l'osservazione riferita agli articoli 64 e 65, come anche quella sull'articolo 76.

Quanto ai rilievi finali, giudica inopportuna la proposta di prevedere un coordinamento fra le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte direttamente e indirettamente dal Terzo settore, in quanto tale funzione è già espletata dalla cabina di regia per il coordinamento del Terzo settore, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2018.

Annuncia, infine, la propria astensione sulle ultime modifiche apportate dalla relatrice nel corso della seduta odierna, non avendo avuto la possibilità di esaminarle in modo approfondito.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta del senatore Parrini di procedere a una votazione per parti separate.

Pone quindi in votazione la proposta di parere avanzata dalla relatrice, limitatamente alla condizione, alle osservazioni e al rilievo espressamente richiamati dal senatore Parrini.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) annuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi in votazione la proposta di parere, limitatamente alle condizioni riferite all'articolo 8 e all'articolo 23, all'osservazione riferita all'articolo 32, nonché al rilievo, proposto dal senatore Pagano e accolto dalla relatrice Saponara, riguardante le prestazioni oggetto delle convenzioni stipulate dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) annuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto di astensione.

La Commissione approva.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi in votazione la restante parte della proposta di parere della relatrice.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) annuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto favorevole.

La Commissione approva.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il parere approvato è pubblicato in allegato.

IN SEDE REDIGENTE

(689) *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Anzaldi; Dalila Nesci ed altri; Verini; Jole Santelli ed altri; Palazzotto ed altri

(6) GRASSO. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(173) MIRABELLI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(314) VITALI. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari*

(503) GIARRUSSO ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [GIARRUSSO](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. [689](#), approvato dalla Camera dei deputati, che prevede l'istituzione, per tutta la durata della XVIII legislatura, di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali similari, anche straniere.

Il testo, pur riproponendo nell'impianto generale e in gran parte della formulazione la legge n. 87 del 2013, istitutiva della Commissione antimafia nella XVII legislatura, vi introduce alcune modifiche, che riprendono diverse proposte contenute nella relazione conclusiva approvata dalla precedente Commissione antimafia il 7 febbraio 2018 (*Doc. XXIII*, n. 38).

Le principali innovazioni sono riconducibili, in particolare, all'individuazione di ulteriori ambiti di indagine, rispetto a quelli della legge n. 87 del 2013; al rafforzamento dei poteri della Commissione, anche in relazione alle attività di promozione della cultura della legalità; al superamento del rinnovo biennale della Commissione.

Per quanto riguarda i compiti della Commissione, la proposta di legge prevede l'ampliamento dell'oggetto dell'inchiesta a diversi nuovi argomenti, tra cui: la tutela delle vittime di estorsione e usura; la tutela dei familiari delle vittime delle mafie; il monitoraggio delle scarcerazioni; i sistemi informativi e le banche dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia; le modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive o collusive; l'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato; il traffico di stupefacenti e di armi e il commercio di opere d'arte; il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti; i giochi e le scommesse; il movimento civile antimafia; il monitoraggio della normativa sulla lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie.

Relativamente ai poteri della Commissione, si prevede la facoltà di adottare iniziative volte ad aumentare la sensibilizzazione e la partecipazione della cittadinanza sui temi della lotta alle mafie e della cultura della legalità. Inoltre, si ridefiniscono i limiti posti in capo alla Commissione, superando la previsione della legge n. 87 del 2013, che non consentiva di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Restano fermi i limiti per la Commissione relativi ai provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo dei testimoni.

Infine, si supera l'obbligo di rinnovo biennale della Commissione, che quindi svolgerà la sua attività per l'intera legislatura.

Nello specifico, l'articolo 1 del disegno di legge reca l'istituzione della Commissione e la definizione dell'oggetto dell'inchiesta, dei compiti e dei poteri della Commissione. Ai commi 1 e 4, si precisa che i compiti previsti dalla legge sono attribuiti alla Commissione per indagare sul fenomeno delle mafie,

anche con riguardo alle altre associazioni criminali, comunque denominate, alle mafie straniere, alle organizzazioni di natura transnazionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 146 del 2006, e a tutte le organizzazioni criminali di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale. I compiti indicati nell'articolo 1 coincidono in gran parte - seppure con qualche modifica - con quelli previsti dalla legge n. 87 del 2013: verificare l'attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata; accertare la congruità della legislazione vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie; accertare e valutare le tendenze e i mutamenti in atto nell'ambito della criminalità di tipo mafioso, anche con riferimento a processi di internazionalizzazione e al ruolo della criminalità nella promozione e nello sfruttamento dei flussi migratori illegali; indagare sul rapporto tra mafia e politica anche riguardo alla sua articolazione territoriale e ai delitti e alle stragi di carattere politico-mafioso; indagare sulle forme di accumulazione di patrimoni illeciti e sul fenomeno del riciclaggio; accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti pubblici e, nel contempo, esaminare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni; esaminare l'impatto negativo derivante al sistema produttivo, bancario e finanziario, e la trasparenza della gestione delle risorse pubbliche; svolgere un monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione da parte della criminalità di tipo mafioso negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa; riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque con un relazione annuale.

Il testo in esame introduce nuove finalità: verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni in materia di tutela delle vittime di estorsione e usura; verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie; estendere l'attuazione dell'applicazione del regime carcerario anche con riferimento al monitoraggio delle scarcerazioni; verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia; estendere l'indagine sul rapporto tra mafia e politica con riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, anche in relazione al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione antimafia nella XVII legislatura; estendere l'analisi delle nuove tendenze e dei mutamenti in atto nell'ambito della criminalità di tipo mafioso anche alle condotte corruttive o collusive, alle infiltrazioni all'interno di associazioni massoniche o a carattere segreto, al traffico di stupefacenti e di armi e al commercio di opere d'arte.

Ulteriori finalità sono le seguenti: programmare un'attività volta a contrastare, monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti; estendere la valutazione della normativa in materia di riciclaggio anche in relazione all'intestazione fittizia di beni e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse; esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e procedere alla mappatura delle iniziative e pratiche educative; esaminare la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla normativa in materia di lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie. Si tratta di compiti che riprendono in gran parte le indicazioni emerse nel corso dei lavori della Commissione antimafia nella XVII legislatura e formalizzati nella sua relazione conclusiva, dove si auspicava che in sede di discussione della nuova legge istitutiva se ne valutasse l'introduzione.

Con riferimento ai poteri della Commissione, al comma 2 dell'articolo 1, si prevede che essa non possa adottare, a eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni, provvedimenti attinenti alla libertà personale.

Al comma 4, si stabilisce che la Commissione ha la facoltà di promuovere la realizzazione e di valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, che ha individuato nel 21 marzo la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema pubblico di istruzione.

Inoltre, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti del monitoraggio delle attività civili e pratiche educative antimafia svolte in campo nazionale e locale, fermo restando l'obbligo di riserbo per gli atti coperti da segreto. Tra i compiti, la Camera dei deputati ha introdotto quello di acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia nonché sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono.

L'articolo 2 riguarda la composizione della Commissione. Viene confermato il numero di 50 componenti - 25 senatori e 25 deputati - scelti dai Presidenti delle Camere, tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. Analogamente a quanto stabilito dalla legge istitutiva della XVII legislatura, i componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione antimafia con la relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, approvata nella seduta del 23 settembre 2014, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, è previsto l'obbligo di informarne immediatamente il Presidente della Commissione oltre che i Presidenti delle Camere.

Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.

Il testo non prevede il rinnovo biennale della Commissione, ma ripropone le medesime modalità di costituzione e di formazione dell'Ufficio di Presidenza, già stabilite dalla legge n. 87 del 2013 e analoghe alla composizione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni permanenti.

L'articolo 3 conferma la possibilità per la Commissione di costituire uno o più comitati.

L'articolo 4 disciplina le audizioni a testimonianza in maniera analoga con quanto stabilito nella XVII legislatura, mantenendo ferme le competenze dell'autorità giudiziaria. In tema di segreto si richiama, per il segreto di Stato, la normativa dettata dalla legge n. 124 del 2007. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.

L'articolo 5 precisa ulteriormente i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti in maniera analoga alla legge istitutiva della Commissione scorsa legislatura.

All'articolo 6 è previsto, come di consueto, il vincolo del segreto, sanzionato penalmente, per i componenti la Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, vengano a conoscenza di atti o documenti coperti da segreto o che comunque non devono essere divulgati; analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti e documenti.

L'articolo 7 demanda al regolamento interno l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta. Viene affermato il principio della pubblicità delle sedute ed è confermata la previsione di un tetto massimo di collaboratori, da definirsi con il regolamento interno. L'autorizzazione di spesa è pari a 100.000 euro per il 2018 e a 300.000 euro per ciascun anno successivo. I Presidenti del Senato e della Camera, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze.

Passa, quindi, ad illustrare altri quattro disegni di legge relativi all'istituzione di una Commissione antimafia nella legislatura in corso, limitandosi a evidenziare, per cenni, le variazioni rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge n. 6, proposto dal senatore Grasso, e il disegno di legge n. 503, a sua prima firma, pongono specifica attenzione alla valorizzazione della funzione consultiva della Commissione nell'ambito del procedimento legislativo. Attribuiscono, infatti, alla Commissione la facoltà di

richiedere al Governo una relazione di valutazione dell'impatto che specifici progetti di legge in discussione possono rivestire con riguardo alle politiche di contrasto delle organizzazioni criminali. Analoga relazione può essere richiesta all'Autorità nazionale anticorruzione, con riferimento alla difesa degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi. In merito al fenomeno delle infiltrazioni mafiose negli enti locali, si disciplinano diverse forme di interlocuzione con il Governo, allo scopo di consentire un costante monitoraggio a livello parlamentare anche dell'azione di ripristino della legalità svolta dai commissari straordinari. Le due proposte attribuiscono, altresì, alla Commissione il parere sulla proposta di nomina del direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Il disegno di legge n. 6, inoltre, riduce a 40 il numero dei componenti della Commissione, 20 senatori e 20 deputati, affidando la scelta del Presidente ad un'intesa tra i Presidenti delle due Camere.

Specifica che il disegno di legge n. 503 fa espresso richiamo alle prerogative parlamentari sancite dall'articolo 68 della Costituzione per i membri della Commissione, al fine di superare le incertezze determinate nel corso della XVII legislatura da alcuni pareri *pro veritate* - presentati in opposizione al sequestro degli elenchi di iscritti alla massoneria di Sicilia e Calabria - che, richiamando una sentenza della Corte di Cassazione del 1983, escludevano per i membri delle Commissioni d'inchiesta l'insindacabilità degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, esponendoli così al rischio di azioni civili risarcitorie e paralizzando, di fatto, l'attività di indagine della Commissione.

Il disegno di legge n. 173, d'iniziativa del senatore Mirabelli e altri, riproduce il dettato della legge istitutiva della scorsa legislatura.

Infine, il disegno di legge n. 314, d'iniziativa del senatore Vitali, confermando la scelta compiuta nelle passate legislature, prevede il rinnovo della Commissione dopo il primo biennio dalla sua costituzione. Concludendo, propone che tali disegni di legge siano trattati congiuntamente al provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*), a nome del proprio Gruppo, esprime un orientamento favorevole sulla istituzione della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia, in continuità con l'esperienza pluridecennale pregressa. Al contempo, auspica che la legge istitutiva sia approvata quanto prima, per proseguire il lavoro avviato nelle precedenti legislature.

Precisa, a tale proposito, che l'obiettivo della Commissione deve essere quello di contribuire a una efficace produzione legislativa, finalizzata al contrasto alla criminalità organizzata, recependo le segnalazioni, i rapporti e le richieste della magistratura e delle forze dell'ordine, impegnate in prima linea nella repressione delle mafie, le quali riescono ad adattarsi alle nuove realtà sociali, economiche e territoriali.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e propone che il disegno di legge n. 689, approvato dalla Camera dei deputati, sia adottato come testo base per il seguito della discussione.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#), prendendo atto che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per martedì 1° agosto, ove concluso dalla Commissione, propone di fissare alle ore 17 di oggi, mercoledì 25 luglio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 689, adottato come testo base per il seguito della discussione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA SCOMPARSA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI FCA, SERGIO MARCHIONNE

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) esprime sentimenti di cordoglio per la scomparsa - appena avvenuta - del più importante *manager* italiano nel settore dell'industria automobilistica. Chiede quindi che sia osservato un minuto di silenzio.

Il [PRESIDENTE](#) aderisce alla proposta del senatore Pagano.

La Commissione quindi si leva in piedi e osserva un minuto di silenzio.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno è integrato, a partire dalla seduta di domani, con la discussione congiunta in sede redigente dei *Doc.* XXII, n. 1, 8 e 9, recanti "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere".

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 33**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

- lo schema di decreto in esame introduce alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante codice del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 1 della legge delega n. 106 del 2016, il quale prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega;
 - come evidenziato dalla relazione governativa, l'intervento integrativo e correttivo in oggetto discende dai giudizi di legittimità instaurati dalle Regioni Lombardia e Veneto in ordine ad alcune disposizioni del decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché da esigenze di correzione sistemica e tiene conto altresì delle proposte formulate dagli *stakeholder* di riferimento;
- considerato che:
- lo schema di decreto legislativo intende individuare le attività esercitabili dagli enti del Terzo settore; conferire maggiore chiarezza all'ordinamento contabile e fiscale di tali enti, nonché modulare gli oneri amministrativi ai loro profili dimensionali; accrescere la rappresentatività degli enti all'interno del Consiglio nazionale del Terzo settore e implementare il coinvolgimento delle Regioni in materia di utilizzazione del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, mediante lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
 - lo schema persegue inoltre la finalità di estendere anche alle organizzazioni di volontariato - e non solo alle fondazioni - le risorse provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché di riconoscere a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali, la possibilità di emettere titoli di solidarietà;

- lo schema è volto altresì a individuare le attività svolte dagli enti del Terzo settore, che si caratterizzano per essere non commerciali; a coordinare la disciplina del Terzo settore con la normativa prevista nel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), con la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, nonché con le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, rilevato che:
- tale intervento correttivo, tuttavia, non sembra corrispondere completamente alle premesse, come attestano la mancata intesa sancita in sede di Conferenza unificata a causa della contrarietà delle Regioni Lombardia e Veneto, nonché i rilievi critici emersi durante le audizioni informali svoltesi presso la Commissione, esprime parere non ostativo, a condizione che:
- sia riconosciuto alle Regioni, in quanto naturali conoscitrici dei bisogni locali e in grado di soddisfare gli stessi, un ruolo determinante - attraverso opportune forme di coinvolgimento - nella definizione, programmazione e promozione del Terzo settore, anche in considerazione dell'impatto delle attività ricadenti nel Terzo settore su numerosi ambiti materiali affidati alla gestione delle Regioni;
- sia soppresso l'articolo 5 (*Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), riguardante gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati, in quanto non si reputa congrua l'elevazione, da euro centomila a duecentoventimila euro annui, del limite di entrate per la decorrenza dell'obbligo di trasparenza;
- sia soppresso l'articolo 6 (*Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), che incide sul trattamento economico e normativo dei lavoratori, in quanto volto a introdurre una deroga alla previsione del limite massimo di 1 a 8 nella differenza retributiva tra lavoratori dipendenti degli enti del Terzo settore, allo scopo di acquisire specifiche competenze nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, della formazione universitaria e post-universitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- all'articolo 7 (*Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), lettera *b*), sia apportata un'ulteriore modificazione al comma 7, allo scopo di ampliare il novero delle eccezioni all'incompatibilità tra attività di volontariato e qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, includendovi le organizzazioni di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012; sia inoltre apportata una modificazione che preveda la non applicabilità del solo comma 5 dell'articolo 17, in luogo dell'intero Titolo III, agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-*bis* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento;
- all'articolo 8 (*Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), al comma 1, la lettera *a*) sia sostituita dalla seguente: «*a*) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore che si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore, le quali intendono ottenere la personalità giuridica, la conseguono, in deroga la decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante l'iscrizione nel suddetto registro."»; alla lettera *b*), capoverso 1-*bis*, sia inserito il riferimento anche alla Regione, quale soggetto destinatario della comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Inoltre, il medesimo capoverso 1-*bis* sia collocato all'articolo 47, dopo il comma 5. Tali modificazioni si rendono necessarie allo scopo di chiarire il contenuto delle nuove norme in materia di acquisto della personalità giuridica degli enti del Terzo settore e al fine di evitare incertezze interpretative;
- all'articolo 18 (*Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 117 del 2017*), al comma 1, lettera *b*), dopo le parole "al comma 3", siano inserite le seguenti: "dopo la parola «3», sia inserita la seguente: «4,» e, alla lettera *c*), dopo le parole "al comma 4," siano inserite le seguenti: "dopo la parola «2», la parola «4,» è soppressa e, alla". Tale modificazione si rende necessaria, in quanto l'ambito "4", ora relativo alla sola regione Veneto, risulta erroneamente collocato nel comma 4, tra gli organismi territoriali di controllo aventi competenza su due Regioni;
- all'articolo 19 (*Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 117 del 2017*), allo scopo di

introdurre una programmazione triennale delle risorse, per permettere alle Regioni e alle Province autonome una pianificazione di più ampio respiro e un utilizzo più efficiente dei fondi, al comma 1, siano aggiunte, infine, le seguenti parole: "e dopo le parole: «disponibili sul Fondo medesimo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «riferite ad un triennio».»;

- all'articolo 21 (*Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 117 del 2017*), al comma 1, sia soppressa la lettera *c*), allo scopo di non restringere il campo degli enti del Terzo settore finanziabili con i titoli di solidarietà;
- all'articolo 23 (*Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 117 del 2017*), in tema di applicazione delle imposte sui redditi agli enti del Terzo settore, dopo la lettera *a*), inserire la seguente: "*a-bis*) al comma 3, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente: «*b-bis*) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), se svolte da fondazioni ex *Ipab*, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi»";
- all'articolo 8 del decreto legislativo n. 117 del 2017, relativo alla destinazione del patrimonio e all'assenza di scopo di lucro, al comma 3, lettera *b*), siano soppresses le parole: ", lettere *b*), *g*) o *h*)". Tale intervento si rende necessario allo scopo di estendere a tutte le attività di cui all'articolo 5 del codice, quando finalizzate ad acquisire professionalità specifiche ad alto livello di competenza, nelle forme di lavoro subordinato, senza alcuna limitazione, la deroga alla norma che considera distribuzione di utili la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- all'articolo 9 del decreto legislativo n. 117 del 2017, riguardante la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, la norma sia integrata, tenendo conto della peculiarità degli enti religiosi, come del resto già previsto nel decreto legislativo sull'impresa sociale. In tale prospettiva, si preveda che, in caso di cessazione, da parte dell'ente religioso, delle attività di cui all'articolo 5 del decreto n. 117, i beni residui del patrimonio destinato allo svolgimento di dette attività rimangano allo stesso ente religioso, ovvero siano devoluti ad enti del Terzo settore che abbiano analoga natura e finalità, secondo le disposizioni dello statuto, del regolamento o della Autorità religiosa competente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Si tratta infatti di patrimonio "destinato", che resta nella proprietà dell'ente religioso, ma viene finalizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5. Pertanto, qualora queste non possano più essere perseguite, detto patrimonio non può che rientrare nelle disponibilità dello stesso ente religioso. Il mancato chiarimento su questo aspetto rischia di condizionare negativamente, rispetto alla riforma, le scelte degli enti religiosi, che hanno grandi tradizioni ed esperienza, particolarmente negli ambiti dei servizi alla persona;
- all'articolo 36 del decreto legislativo n. 117 del 2017, al comma 1, dopo le parole: "In ogni caso, il numero dei lavoratori" sia aggiunta la parola: "subordinati"; siano soppresses le parole: "cinquanta per cento del"; la parola: "cinque" sia sostituita dalla seguente: "venti". Tale intervento, pur salvaguardando il principio della prevalenza del lavoro volontario, consente di non sfavorire gli enti diversi dall'impresa sociale rispetto a quest'ultima, nella quale il rapporto tra volontari e lavoratori è di 1 a 1. Si precisa altresì che i termini di raffronto riguardano esclusivamente il lavoro subordinato;
- siano soppressi l'articolo 61, comma 2 e l'articolo 62, comma 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017, in quanto la norma ivi prevista è suscettibile di ledere il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, di cui all'articolo 120 della Costituzione, e le competenze riconosciute a Regioni ed enti locali in materia;
- all'articolo 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017, al comma 7, dopo le parole: "attività commerciale", siano inserite le seguenti: "e delle cooperative sociali e loro consorzi". Tale modifica, nell'inserire anche le cooperative sociali e i loro consorzi fra gli enti che possono beneficiare dell'esenzione o riduzione del pagamento dei tributi locali, è coerente con il criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *m*), della legge n. 106 del 2016, il quale prevede che la revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale sia effettuata fatte salve le condizioni di maggior favore relative, tra gli altri, alle cooperative sociali;

- all'articolo 88 del decreto legislativo n. 117 del 2017, al comma 1, dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»," siano inserite le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore «*de minimis*», concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale";
- all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017, comma 2, sia esteso da diciotto a ventiquattro mesi il termine per adeguarsi alle disposizioni del codice e il termine per la modifica degli statuti. Formula, quindi, le seguenti osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo:
- all'articolo 4 (*Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), al comma 1, occorre sostituire la lettera *b*) con la seguente: «*b*) al comma 2, le parole "finanziario per cassa" sono sostituite dalle seguenti "gestionale redatto secondo il criterio di cassa o in base al principio della competenza economica di cui all'articolo 2423 del codice civile"». Si tratta di una precisazione che, nel consentire di procedere sia con il criterio di cassa sia con quello della competenza economica, appare più compatibile con la natura di alcuni enti minori, che non possono subire limitazioni nella scelta del criterio di imputazione e contabilizzazione di oneri e proventi;
- sempre all'articolo 4 (*Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), allo scopo di coordinare le disposizioni ivi previste con le altre disposizioni del codice del Terzo settore, in particolare con il Titolo X, inerente alla disciplina fiscale, appare necessario apportare le seguenti modificazioni: *a*) dopo la lettera *a*) inserire la seguente: «*a-bis*) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. Salva diversa prescrizione dello statuto, l'organo competente dell'ente del Terzo settore convoca l'assemblea, ove presente, per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale"»; *b*) dopo la lettera *b*), inserire la seguente: «*b-bis*) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo "Tale obbligo non si applica agli enti del Terzo settore che determinano il proprio reddito in base ai regimi forfetari di cui agli articoli 80 e 86 del Codice"»; *c*) alla lettera *c*), dopo le parole "al comma 6", inserire le seguenti: «sostituire le parole "dell'attività" con le seguenti "delle attività"»;
- all'articolo 15 (*Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 117 del 2017*), occorre prevedere, nell'ambito dell'incremento dei membri del Consiglio nazionale del Terzo settore, un rappresentante designato dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;
- all'articolo 23 (*Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), al comma 1, alla lettera *a*), al capoverso 2-*bis*), occorre sopprimere le parole: "e per non oltre due periodi di imposta consecutivi"; sempre al capoverso 2-*bis*) sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'ente eserciti attività di interesse generale rientranti in diverse categorie di cui all'articolo 5, le condizioni per la non commerciabilità delle attività di cui al comma 2 possono riferirsi alla totalità delle attività stesse.", in modo tale che, in presenza di un complessivo equilibrio funzionale e di gestione delle attività di interesse generale, l'eventuale avanzo di gestione di una attività non comporti la commercializzazione della stessa;
- ancora all'articolo 23 (*Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), al comma 1, alla lettera *c*), appare opportuno sostituire il capoverso 5-*bis*) con il seguente: "5-*bis*. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote e i contributi associativi dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, ed i proventi e le entrate di cui ai successivi articoli 84 e 85, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali." Tale modificazione, in un'ottica di coordinamento e di coerenza con il quadro normativo, è volta a ricondurre alle entrate che concorrono alla qualifica di ente non commerciale anche i proventi derivanti da attività che non sono considerate commerciali se svolte da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- sempre all'articolo 23 (*Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), alla lettera *a*), occorre premettere la seguente: "0a) al comma 2, dopo le parole «che non superano i costi» è

aggiunta la parola «pieni» (in proposito, si segnala che l'espressione "costo effettivo" è suscettibile di incertezze interpretative in ambito aziendalistico. Appare pertanto necessario ricorrere, più correttamente, alla dizione tecnica "costi pieni effettivi", che ricomprende la totalità dei costi sostenuti per l'attività); dopo la lettera a) occorre inserire la seguente: «a-ter) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le entrate derivanti dalle raccolte fondi di cui all'articolo 7, a condizione che siano integralmente destinate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei precedenti commi 2 e 3;"» (con riferimento al regime di non imponibilità fiscale delle entrate derivanti dalle raccolte fondi, si rende necessario introdurre l'esplicita condizione che tali entrate siano integralmente destinate allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di interesse generale di cui al decreto 5 del codice), alla lettera b), dopo le parole «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento» sono inserite le seguenti: «, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,» (la modificazione è volta ad escludere dalla formazione del reddito degli enti del Terzo settore le entrate derivanti dai rapporti contrattuali di qualsiasi natura con la pubblica amministrazione);

- all'articolo 29 (*Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), occorre coordinare il testo con quanto previsto nelle altre sezioni del codice in merito agli adempimenti civilistici inerenti la contabilità e il bilancio. Pertanto, al comma 1, occorre sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, lettera a), le parole: «in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente»" e occorre sostituire la lettera c) con la seguente: "c) al comma 6, le parole «rendiconto o del» sono soppresse e le parole «, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,» sono soppresse";
- all'articolo 30 (*Coordinamento normativo*), dal momento che sarà soppressa la denominazione "Onlus", occorre specificare che tra gli enti del Terzo settore sono da ricomprendersi anche le cooperative sociali, già Onlus di diritto, come previsto dall'articolo 89, comma 7, lettera b);
- ancora all'articolo 30 (*Coordinamento normativo*), appare opportuno apportare una modifica volta ad agevolare l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro unico, permettendo, nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal codice, la possibilità di applicare, per i sodalizi sportivi riconosciuti dal CONI, le disposizioni tributarie del TUIR. Pertanto, al comma 1, dopo la lettera b), occorre inserire la seguente: "b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le esclusioni di cui al comma 1, lettere a) e c) non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute quali enti del Terzo settore che risultano iscritte anche nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni»;
- di nuovo con riferimento all'articolo 30 (*Coordinamento normativo*), appare opportuno intervenire sull'articolo 148, comma 3, del TUIR, reintroducendo, con riferimento alle attività che non si considerano commerciali, le associazioni culturali e quelle di formazione extra-scolastica della persona, nonché le attività di carattere assistenziale, purché vi sia una congrua, periodica verifica delle attività svolte dall'ente;
- sempre all'articolo 30 (*Coordinamento normativo*), al comma 3, alla lettera b), occorre sostituire le parole: "escluse le cooperative sociali nonché le imprese sociali costituite in forma di società" con le seguenti: "incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società", al fine di evitare l'esclusione delle cooperative sociali dal novero degli enti del Terzo settore non commerciali, purché l'oggetto sociale prevalente della cooperativa sia l'offerta di servizi alla persona;
- all'articolo 31 (*Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), si rileva la necessità che, oltre all'assemblea ordinaria, possano approvare le modifiche agli statuti anche altri organismi, che operano con funzioni tendenzialmente equivalenti, considerando che l'assemblea ordinaria non è prevista tra gli organi sociali delle fondazioni e che, nelle associazioni di maggiori dimensioni, la convocazione dei soci ha di norma cadenza pluriennale. Pertanto, alla lettera a), prima delle parole: "al fine di adeguarli", occorre inserire le seguenti: "o di organismo equivalente";
- all'articolo 32 (*Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), valutare la possibilità di sopprimere, all'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la lettera e

), allo scopo di ripristinare la vigenza dell'articolo 9-*bis* del decreto legge n. 417 del 119, il quale prevede la possibilità di applicare alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco, in quanto compatibili, le disposizioni sul regime fiscale agevolato, di cui alla legge n. 398 del 1991.

Formula, inoltre, le seguenti osservazioni sul decreto legislativo n. 117 del 2017:

- all'articolo 5, per quanto concerne le attività di interesse generale, l'elencazione di tali attività sembra essere ispirata più alla concezione di un volontariato esclusivo erogatore di servizi, che al volontariato di *advocacy* impegnato per il contrasto all'emarginazione sociale e all'attuazione del BES per tutte le persone. Inoltre, non sono conosciuti i metodi per individuare queste attività, quali i criteri di identificazione, dal momento che una stessa attività può essere o meno di interesse generale, anche in relazione ai destinatari e al contesto in cui si agisce e si opera;

- all'articolo 11, dopo il comma 3, appare opportuno inserire il seguente: "3-*bis*. L'iscrizione nel registro unico del Terzo settore non è incompatibile con l'iscrizione nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni. Gli enti del Terzo settore che risultano contemporaneamente iscritti in entrambi i registri indicano gli estremi dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, congiuntamente agli estremi di iscrizione nel registro Coni.";

- all'articolo 33, al comma 3, occorre aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Nel caso in cui le entrate e i proventi connessi eccedano il rimborso delle spese sostenute e documentate, l'attività rientra tra le attività diverse di cui all'articolo 6", al fine di salvaguardare la possibilità di svolgere alcune attività di prestazione di servizi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, a fronte del pagamento di corrispettivi;

- all'articolo 35, dopo il comma 3, appare opportuno inserire il seguente: 3-*bis*: "Gli EPS riconosciuti dal CONI si considerano associazioni di promozione sociale, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui al comma 3, in quanto enti composti da soggetti senza scopo di lucro che promuovono attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del presente decreto";

- con riferimento all'articolo 41, per quanto concerne le reti associative, occorre rilevare che il numero degli aderenti fissato per essere riconosciuta rete nazionale, o anche solo rete associativa, rischia di favorire poche grandi reti, escludendone di fatto molte, attualmente già esistenti ed attive, che non raggiungerebbero le dimensioni attualmente indicate;

- sempre con riferimento all'articolo 41, al comma 1, lettera *b*), dopo la parola: "rappresentanza", occorre inserire le parole: "e sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro che si applicano a lavoratori e lavoratrici operanti in enti di Terzo settore", al fine di considerare pur sempre enti del Terzo settore gli enti di rappresentanza, quali sono le reti associative, che sottoscrivono contratti collettivi di lavoro;

- all'articolo 44, al comma 2, appare opportuno aggiungere il seguente periodo: "Le società di mutuo soccorso di cui al presente comma, ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, possono applicare le disposizioni dell'articolo 22", in tal modo consentendo ad esse di acquisire la personalità giuridica, qualora le stesse scelgano di iscriversi al registro unico nazionale del Terzo settore, anziché al registro delle imprese;

- all'articolo 48, al comma 3, appare opportuno sostituire il primo periodo con il seguente: "I bilanci di cui agli articoli 13 e 14 devono essere depositati entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio", affinché il deposito del bilancio non sia fissato temporalmente a un dato momento dell'anno solare, bensì articolato in base alla data di chiusura dell'esercizio e al termine di approvazione;

- all'articolo 55, riguardante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore da parte delle amministrazioni pubbliche, si rileva che la attivazione del partenariato per specifici progetti di servizio debba realizzarsi sempre mediante forme di accreditamento. Per questo motivo, si reputa necessario, al comma 4, sopprimere la parola "anche";

- all'articolo 56, appare opportuno estendere la possibilità del rapporto in convenzione a tutti gli enti del Terzo settore e inserire un vincolo territoriale e una migliore specificazione di quali siano i requisiti delle disposizioni contenute nelle convenzioni stesse. A tal fine, occorre apportare le seguenti modificazioni: *a*) al comma 1, dopo le parole: "le organizzazioni di volontariato" inserire le seguenti:

", gli enti del Terzo settore" e dopo le parole: "e le associazioni di promozione sociale" inserire le seguenti: "qualora esistenti nel territorio,"; *b)* al comma 2, sostituire le parole: "possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale" con le seguenti: "stipulate con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale possono prevedere esclusivamente il rimborso"; *c)* al comma 3, sostituire le parole: "delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale" con le seguenti: "enti del Terzo Settore"; dopo le parole: "Le organizzazioni", sopprimere le parole: "di volontariato e le associazioni di promozione sociale" e, dopo le parole "alla formazione e all'aggiornamento "qualora trattasi", " inserire le seguenti; *d)* al comma 4, dopo le parole: "dignità degli utenti", inserire le seguenti: "il rispetto dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi,"; dopo le parole: "i rapporti finanziari", sopprimere le seguenti: "riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente"; dopo le parole: "copertura assicurativa,", inserire le seguenti: "l'osservanza di quanto previsto dal regolamento 2016/679/UE,"; dopo le parole: "controllo della loro qualità,", inserire le seguenti: "l'applicazione del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro";

- sempre all'articolo 56, dopo il comma 1, occorre inserire il seguente: "1-*bis*. Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, i sei mesi di anzianità d'iscrizione decorrono dall'iscrizione nei rispettivi registri speciali, antecedente la trasmigrazione nel registro unico nazionale del Terzo settore, in applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 54." e, analogamente, all'articolo 57, dopo il comma 2, occorre inserire il seguente: "2-*bis*. Per le organizzazioni di volontariato, i sei mesi di anzianità d'iscrizione decorrono dall'iscrizione nel registro speciale antecedente la trasmigrazione nel registro unico nazionale del Terzo settore, in applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 54.". Le modifiche si rendono necessarie al fine di evitare che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri speciali e le organizzazioni di volontariato aderenti a una rete associativa, che trasmigreranno nel registro unico nazionale del Terzo settore, non perdano l'anzianità di iscrizione necessaria per poter stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività o servizi di interesse generale a favore di terzi;

- all'articolo 57, relativo al Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, occorre chiarire l'effettivo ambito di applicazione della disposizione, che deve riguardare tutti gli enti del Terzo settore. Pertanto, occorre apportare le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1, sopprimere parole: "di trasporto" e sostituire le parole: "in convenzione alle organizzazioni di volontariato" con le seguenti: "agli enti del Terzo settore secondo quanto previsto all'articolo 55, comma 4,"; sostituire la parola: "iscritte" con la seguente: "iscritti"; *b)* sopprimere il comma 2; *c)* sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Interventi e prestazioni sanitarie a mezzo ambulanza";

- con riferimento agli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 66, riguardanti la revisione in atto dei Centri di servizio del volontariato, si rileva che finalità, programmazione, controllo e sanzioni sono affidati ad una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, marginalizzando la dimensione regionale e territoriale. Inoltre, l'allargamento della fruizione dei servizi dei CSV anche ad enti di Terzo settore diversi dalle organizzazioni di volontariato di fatto determinerà inevitabilmente una drastica riduzione di opportunità proprio per quei soggetti del volontariato organizzato al servizio dei quali i centri di servizio sono stati inizialmente istituiti;

- con riferimento agli articoli 64 e 65, riguardanti rispettivamente l'Organismo nazionale e gli Organismi territoriali di controllo, si segnala che il sistema così delineato non valorizza adeguatamente il ruolo delle strutture di controllo territoriali, alle quali sono affidate funzioni meramente esecutive o istruttorie, peraltro da svolgere in conformità alle direttive dell'Organismo nazionale di controllo. Il sistema appare dunque fortemente orientato in senso centralista, laddove la disposizione di delega (articolo 5, comma 1, lettera *f*) della legge n. 106 del 2016) prevede che i compiti di controllo e programmazione delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato siano svolti dagli organismi regionali e sovraregionali, mentre è affidata all'organo nazionale solo una funzione di

coordinamento;

- all'articolo 65, comma 3, lettera *b*), si rende necessario sostituire le parole "espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio" con le parole "espressione degli enti del Terzo settore associativi del territorio"; analogamente, con riguardo all'articolo 65, comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo n. 117 del 2017, appare opportuno sostituire le parole "espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio" con le parole "espressione degli enti del terzo settore associativi del territorio";

- all'articolo 66, al comma 3, occorre valutare l'opportunità di ricondurre alla giurisdizione del giudice ordinario i ricorsi contro i provvedimenti dell'Organismo Nazionale di Controllo sul sistema dei centri di servizio, in ragione della natura privatistica dell'organo;

- all'articolo 71, al comma 3, dopo le parole: "Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo", occorre inserire le seguenti: "nonché eventuali ulteriori importi determinati dall'Amministrazione proprietaria in base alle valutazioni sull'impatto sociale, occupazionale e culturale delle attività svolte" La modifica appare opportuna, al fine di consentire una possibile riduzione dell'onere concessorio in riferimento non solo ai benefici di natura meramente economica, ma anche a quelli derivanti dalla riconsegna alla pubblica fruizione del bene culturale;

- all'articolo 76, appare necessario prevedere l'estensione del contributo per l'acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali a tutti gli enti del Terzo settore, come precedentemente stabilito dall'articolo 96, comma 1, della legge n. 342 del 2000. A tal fine, occorre apportare le seguenti modificazioni: *a*) al comma 1, dopo le parole: "organizzazioni di volontariato", inserire le seguenti: "e degli altri enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1,"; *b*) al comma 2, dopo le parole: "vigili del fuoco volontari", inserire le seguenti: "o degli altri enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1";

- all'articolo 82, al comma 3, occorre prevedere l'esenzione dell'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle ODV (Organizzazioni di Volontariato). L'imposta di registro potrebbe applicarsi in misura fissa esclusivamente agli atti, contratti, convenzioni ed ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale. Appare invece opportuno escludere l'imposta di registro per i contratti di appalto stipulati tra enti del Terzo settore di cui al comma 1 ed enti pubblici; occorre altresì introdurre, oltre all'esenzione del bollo negli atti giudiziari, anche l'esonero, per gli enti del Terzo settore, del contributo unificato; appare, infine, necessario prevedere che i comuni nel cui territorio operano gli enti del Terzo settore dispongano l'esonero dalle imposte e tributi comunali o, quantomeno, che tali enti possano beneficiare dell'esenzione nella misura del 50 per cento, non lasciando tale mera facoltà agli stessi comuni;

- all'articolo 85, al comma 4, per ragioni di coordinamento e di coerenza del quadro dispositivo, è necessario aggiungere il seguente periodo: "Le attività di cui al presente comma, svolte, alle condizioni ivi previste, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *e*), della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono ricomprese tra le attività di interesse generale di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera *i*) del presente decreto.";

- con riferimento all'articolo 89, si rileva che la disposizione esclude l'applicazione agli enti del Terzo settore, tra l'altro, della disciplina della legge n. 398 del 1991, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche. Si tratta di disposizioni di favore in materia di imposte sui redditi ed IVA. L'esclusione dell'applicazione di detta disciplina agli ETS costituirà un forte freno all'iscrizione al relativo registro delle associazioni sportive dilettantistiche. Appare opportuno, pertanto, prevedere che l'esclusione dell'applicazione della legge n. 398 del 1991 non operi per gli ETS che siano altresì iscritti nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI. Parimenti, appare congruo prevedere che, per dette associazioni sportive dilettantistiche, non operi l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 148 del D.P.R. n. 917 del 1986 (*Testo Unico delle*

Imposte sui Redditi), che disciplina la cosiddetta "decommercializzazione" dei proventi percepiti per prestazioni specifiche nei confronti di soci ed associati, qualora lo statuto recepisca alcune clausole, tra le quali il divieto della temporaneità del rapporto associativo;

- sempre all'articolo 89, per ragioni di coordinamento normativo, occorre inserire, dopo il comma 24, il seguente: "24-bis. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, all'articolo 1, i commi 125, 126, e 127 sono abrogati.";

- all'articolo 98, appare opportuno sostituire le parole: "le associazioni riconosciute e non riconosciute" con le seguenti: "le associazioni riconosciute o non riconosciute", al fine di chiarire che la trasformazione, la fusione o la scissione opera solo tra associazione e fondazione, non tra associazione non riconosciuta e associazione riconosciuta.

Formula, infine, i seguenti rilievi:

- con riferimento all'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 2017, occorre segnalare che la disposizione ivi prevista, in base alla quale, se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli *standard* tipizzati, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, iscrive l'ente nel registro stesso, non appare pienamente compatibile con i principi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2 della legge n. 106 del 2016, in particolare con riferimento all'indicazione di assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti (articolo 2, lettera c)). Se si considera che, negli altri casi, il termine a disposizione dell'ufficio è di sessanta giorni, appare evidente come la standardizzazione degli statuti, che è l'opposto della valorizzazione dell'autonomia, finisca con l'essere favorita ed incentivata, il che sembra non coerente con il nuovo impianto normativo;

- appare necessario apportare una modificazione al decreto legislativo n. 116 del 2017, al fine di prevedere che le prestazioni oggetto delle convenzioni stipulate dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di soccorso e elisoccorso, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 74 del 2001 siano considerate attività non commerciali, nonché attività non rientranti nel campo di applicazione IVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972;

- occorre definire in modo chiaro e univoco il ruolo delle associazioni e la perimetrazione del loro campo di operatività;

- è necessario un maggiore sforzo, da parte dello Stato, circa la velocizzazione della liquidazione del contributo del 5x1000, con possibilità di certificarne l'ammontare in tempi rapidi, per poter avere accesso al credito a condizioni vantaggiose;

- occorre prevedere donazioni totalmente detraibili senza alcun limite, tanto per i privati, quanto per le imprese;

- appare congruo introdurre un regime contributivo e di tassazione maggiormente vantaggioso per il Terzo settore, visto l'onorevole scopo che esso persegue nel sociale, anche e soprattutto a supporto e vantaggio delle amministrazioni locali territoriali, prevedendo una decontribuzione, totale o parziale, degli oneri sociali per il personale impiegato, spesso appartenente a categorie svantaggiate;

- con riferimento al divieto di temporaneità del rapporto associativo, appare opportuno segnalare come detta previsione statutaria, coerente con il principio di democraticità della struttura che è immanente all'intero sistema del Terzo settore, meriterebbe di essere espressamente richiesta a tutti gli enti del Terzo settore a base associativa;

- per quanto attiene al Consiglio nazionale del Terzo settore, al di là dei compiti attribuiti, appare evidente che l'attribuzione ad esso della competenza a esprimere pareri non vincolanti, anche se obbligatori, rischia di mortificare la funzione di questo organismo, rivelando, tra l'altro, una idea estremamente riduttiva del contributo che le organizzazioni della società civile possono offrire alla definizione delle scelte pubbliche, nel rispetto del valore della partecipazione democratica;

- occorre accomunare lo *status* di "Banda Musicale" a quello delle Associazioni Sportive Dilettantistiche;

- appare necessario istituire, presso le Regioni e Province autonome, un registro che abbia il compito

di riconoscere lo *status* di "Banda Musicale", analogamente a quanto già in essere per il CONI;

- appare necessario un coordinamento fra le diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte direttamente e indirettamente dal Terzo settore;
- occorre valutare la possibilità di rendere più flessibili le regole sul rapporto fra il numero di volontari e il numero di collaboratori e sui limiti alle retribuzioni e al reperimento delle risorse.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 12 (pom.) del 26/07/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2018
12ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo e Fantinati, per i beni e le attività culturali Lucia Borgonzoni, per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava e per lo sviluppo economico Cioffi.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(648) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato.

La senatrice **MALPEZZI** (PD) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.2 e 1.3. Con l'emendamento 1.2, si propone la soppressione dell'intero articolo 1. A suo avviso, appare inaccettabile la proposta di sottrarre al Ministero dei beni culturali le funzioni in materia di turismo. È noto, infatti, che il patrimonio turistico italiano è strettamente connesso a quello culturale, artistico e archeologico, mentre non risultano così evidenti le interrelazioni con il settore primario. Tale scelta politica appare tanto irragionevole da far presupporre che vi sia l'intento di attribuire la competenza in materia di turismo all'attuale Ministro delle politiche agricole, in virtù delle sue esperienze pregresse nel settore.

In subordine, qualora non venisse approvato l'emendamento 1.2, con l'emendamento 1.3 si propone di trasferire le funzioni in materia di turismo al Ministero dello sviluppo economico.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) ribadisce che la decisione di attribuire le funzioni in materia di turismo al Ministero delle politiche agricole risulta del tutto inopportuna per un Paese la cui vocazione turistica è principalmente connessa ai beni culturali e ambientali. Pertanto, con l'emendamento 1.5 si propone di istituire il Ministero del turismo e del sistema Italia, al fine di promuovere politiche di accoglienza dei turisti, attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico italiano. Tale Dicastero si occuperebbe anche di tutte le forme di espressione della creatività italiana, unificando in un unico centro di responsabilità competenze che attualmente risultano parcellizzate in diversi settori della pubblica amministrazione. Illustra, inoltre, l'emendamento 1.11, che recepisce un rilievo formulato dai rappresentanti del Club alpino italiano. La proposta di modifica, volta a sopprimere il riferimento all'articolo 4 della legge n. 91 del 1963, che stabiliva la composizione del Consiglio centrale del Club alpino italiano, si rende necessaria in quanto tale disposizione è ormai superata dalle disposizioni statutarie, in applicazione della legge delega n. 59 del 1997.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 1.1, volto a sopprimere l'articolo 1 e a modificare, conseguentemente, il titolo del provvedimento. In alternativa, con l'emendamento 1.13, si propone di istituire il Ministero del turismo, in modo da valorizzare le differenti declinazioni in campo culturale, industriale, ambientale ed enogastronomico di questo importante settore economico. Ricorda che invece, in passato, tale materia è stata attribuita, di volta in volta, a diversi Dicasteri, senza una precisa scelta programmatica. Tra l'altro, in questo modo si potrebbe attuare un coordinamento delle politiche regionali, quanto mai necessario dopo la riforma costituzionale del 2001, che sul turismo ha previsto una competenza legislativa regionale.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede di sottoscrivere l'emendamento 1.12, con il quale si propone di apportare una correzione che risulta indispensabile, al fine di adeguare la normativa vigente ai mutamenti sopravvenuti dopo l'approvazione dei decreti attuativi della legge delega n. 59 del 1997. Infatti, l'articolo 4 della legge n. 91 del 1963 individua i cinque membri del consiglio centrale del Club alpino italiano, successivamente sostituito da due organi centrali, il comitato centrale di indirizzo e di controllo e il comitato direttivo centrale.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.2, che propone la soppressione dell'articolo 2, volto a trasferire al Ministero dell'ambiente le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale. In particolare, a suo avviso, questa riorganizzazione rischia di deteriorare i livelli di efficienza raggiunti finora dal dipartimento "Casa Italia" e dalla struttura di missione "Italia sicura", che avevano consentito di superare la parcellizzazione degli interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici, di prevenzione del dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Tra l'altro, a fronte delle nuove competenze del Ministero dell'ambiente, non corrispondono adeguate dotazioni economiche e di personale. Qualora l'emendamento 2.1 fosse respinto, auspica che siano accolti gli emendamenti 2.2 e 2.5, che propongono di sopprimere, rispettivamente, i commi 1 e 2 e il comma 3 dell'articolo 2.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.10 e ne chiede l'accantonamento.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP*) ritira l'emendamento 4.0.3.

Il relatore [CORBETTA](#) (*M5S*) si sofferma sull'emendamento 3.13, con il quale si propone di sostituire l'espressione "assistente familiare" con l'altra "caregiver familiare", al fine di uniformare la terminologia utilizzata nell'ordinamento.

Ritiene opportuno, inoltre, integrare la composizione della Consulta nazionale per l'integrazione in

ambiente di lavoro delle persone con disabilità con un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, come proposto con l'emendamento 3.14.

Ritira gli emendamenti 1.8 e 4.10, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.13. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.6 e 1.7. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.9. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti 1.11 e 1.12, nonché sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.8. Il parere sull'emendamento 2.9 è favorevole. Invita, quindi, i proponenti a ritirare l'emendamento 2.10.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.10 e contrario sull'emendamento 3.12. Il parere è favorevole anche sull'emendamento 3.15.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 4.6, presentato dal Governo, e 4.7. Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.8 e 4.9. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.0.1 (testo 2).

Infine, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.0.2 e 4.0.4 e contrario sull'emendamento Tit.1.

Il sottosegretario SANTANGELO accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/648/1/1.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.7. Esprime inoltre parere contrario sull'ordine del giorno G/648/2/1.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 2.7, 3.11, 3.13 e 3.14 del relatore. Chiede, quindi, l'accantonamento dell'emendamento 4.0.2. Sui restanti emendamenti, il parere è conforme a quello del relatore.

L'ordine del giorno G/648/1/1 è accolto come raccomandazione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore [ZANDA](#) (PD) sottolinea che il trasferimento delle competenze in materia di turismo al Ministero per le politiche agricole rientra, a suo avviso, in una logica di divisione di poteri all'interno della composita maggioranza parlamentare, al fine di assicurarne la equilibrata coesistenza.

Auspica, quindi, una ulteriore riflessione sull'emendamento in esame, volto a evitare una riorganizzazione che risponde a esigenze politiche, più che all'obiettivo di garantire un ordinato ed efficiente assetto istituzionale.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP) non comprende le ragioni dell'orientamento contrario sul trasferimento di competenze in materia di turismo al Ministero per le politiche agricole. Del resto, il Ministro dei beni culturali del precedente Governo ha dichiarato il 2018 anno del cibo italiano, emanando una direttiva volta ad esaltare il patrimonio enogastronomico italiano e la cucina di qualità. Ciò dimostra, a suo avviso, che il settore turistico presenta evidenti interrelazioni con il comparto primario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.2 è respinto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) insiste per la votazione dell'emendamento 1.3, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.3 è respinto.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.4 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.4 è respinto.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.5, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.5 è respinto.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.13, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.13 è respinto.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.6

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.7.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.9.

L'emendamento 1.10 è accantonato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.11, identico all'emendamento 1.12.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) auspica un'ulteriore riflessione sull'emendamento in esame, che introduce una modifica necessaria ai fini della coerenza normativa.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.11 e 1.12.

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*) ritira l'ordine del giorno G/648/2/1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.3 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.3 è respinto.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.4 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 2.5, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.6.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ritiene condivisibile la scelta di ricondurre le competenze sugli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico al Ministero dell'ambiente, purché se ne garantisca la funzionalità, trasferendo anche il personale dotato delle necessarie conoscenze tecniche. Finora, infatti, nelle strutture di missione, tali compiti sono stati svolti da unità distaccate da altri Ministeri, che attualmente sono state riassegnate agli uffici di provenienza.

Insiste quindi per la votazione dell'emendamento 2.6, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.6 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 2.7 del relatore.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) insiste quindi per la votazione dell'emendamento 2.8, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.8 è respinto.

Con il parere favorevole del relatore e rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 2.9.

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 2.10.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.3.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) ritiene non condivisibile neanche il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità. In ogni caso, sarebbe opportuno fare riferimento alla famiglia declinandola al plurale, al fine di ricomprendere i differenti nuclei familiari presenti nella realtà sociale.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.3 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo

l'emendamento 3.4, che risulta respinto.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.5.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.5 è respinto.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.6 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.6 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 3.7, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.8.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) ritiene inappropriata l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per la famiglia anche delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità. A suo avviso, tale misura rivela un arretramento culturale nella promozione dei diritti delle persone con disabilità. Ricorda che la legislazione italiana in materia è considerata all'avanguardia, rispetto agli altri Paesi europei. Auspica, quindi, un ripensamento su una norma che finirebbe per risultare discriminatoria nei confronti di cittadini che sono da considerare alla pari degli altri, per garantirne la piena integrazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.8 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 3.9, che risulta respinto.

Con il parere favorevole del relatore e rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 3.10.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi accolto l'emendamento 3.11 del relatore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.12 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono accolti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.13 e 3.14 del relatore.

Con il parere favorevole del relatore e rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 3.15.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 4.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo 4, con il quale si sopprime il Dipartimento deputato a svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento degli interventi connessi al progetto "Casa Italia". Inoltre, l'articolo 4 attribuisce al

Ministero dell'istruzione la competenza sulle procedure in corso, relative all'utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti locali per interventi di edilizia scolastica, precedentemente spettante a una specifica struttura di missione, che non è stata riconfermata dall'attuale Governo. Ricorda che, su questi progetti, sono stati ottenuti risultati concreti importanti, per cui appare del tutto irragionevole modificare un sistema organizzativo che ha dimostrato di essere efficiente. Evidenzia che anche alcune delle associazioni audite hanno espresso riserve sulla soppressione di queste strutture organizzative, che hanno finora presieduto all'assegnazione e all'effettivo utilizzo delle risorse stanziare, secondo procedure uniformi sul territorio.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.1 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 4.2, che risulta respinto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) sottoscrive l'emendamento 4.3 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/648/3/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal rappresentante del Governo come raccomandazione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) insiste per la votazione degli emendamenti 4.4 e 4.5, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.4 e 4.5 sono respinti.

Sono quindi posti in votazione gli identici emendamenti 4.6, presentato dal Governo, e 4.7, che risultano accolti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.8 è respinto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) insiste per la votazione dell'emendamento 4.9, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.9 è respinto.

Il senatore [GRASSI](#) (M5S), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 4.0.1 (testo 2), sul quale peraltro la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 4.0.2 è accantonato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.0.4.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) auspica un'ulteriore riflessione su una proposta di modifica che determinerebbe l'immotivata esclusione dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale del presidente dell'Agenzia spaziale italiana. A nome del Gruppo, dichiara quindi un voto contrario.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento

4.0.4 è accolto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento Tit. 1, che risulta respinto.

Su richiesta del rappresentante del Governo, il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione per consentire un approfondimento sugli emendamenti 1.10 e 4.0.2, precedentemente accantonati.

La seduta, sospesa alle ore 17,25, riprende alle ore 17,45.

Riprende l'esame degli emendamenti accantonati 1.10 e 4.0.2.

Il sottosegretario SANTANGELO invita i proponenti a ritirare gli emendamenti in esame.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP) ritira l'emendamento 1.10.

Il senatore [GRASSI](#) (M5S) ritira l'emendamento 4.0.2.

La Commissione conferisce, quindi, al relatore Corbetta il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 648, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) annuncia che presenterà una relazione di minoranza.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(689) *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Anzaldi; Dalila Nesci ed altri; Verini; Jole Santelli ed altri; Palazzotto ed altri

(6) GRASSO. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(173) MIRABELLI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(314) VITALI. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari*

(503) GIARRUSSO ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti riferiti al disegno di legge n. 689, assunto quale testo base per il seguito dell'esame.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) illustra gli emendamenti a sua firma.

Con l'emendamento 1.2 si propone di riformulare il compito attribuito alla Commissione a proposito della valutazione della natura e delle caratteristiche storiche del movimento civile dell'antimafia, di cui alla lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 1, in linea con le proposte contenute nella relazione conclusiva della Commissione antimafia nella XVII legislatura. Si dichiara disponibile a trasformare tale proposta di modifica in un ordine del giorno, qualora il Governo fosse disponibile ad accoglierlo.

L'emendamento 1.3 prevede, in particolare, la possibilità per la Commissione di richiedere al Governo una relazione di valutazione dell'impatto che specifici progetti di legge in discussione possono determinare sulle politiche di contrasto delle organizzazioni criminali.

Con l'emendamento 1.4, si stabilisce che la Commissione possa richiedere al Governo informazioni su eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata in una determinata amministrazione locale.

Infine, l'emendamento 1.5 è volto ad ampliare i poteri della Commissione bicamerale, prevedendo la possibilità di richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere a registri e banche dati, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo, per le finalità connesse ai propri compiti.

Il relatore [GIARRUSSO](#) (M5S) ritira gli emendamenti 1.1 e 1.6. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) illustra l'emendamento 2.1, che riduce il numero dei componenti della Commissione a venti senatori e venti deputati.

Con l'emendamento 2.2, si propone di attribuire ai Presidenti delle Camere la facoltà di scegliere, di comune accordo, la scelta del Presidente della Commissione, al di fuori dei suoi componenti. In questo modo, si potrebbe agevolare l'avvio dei lavori della Commissione, superando eventuali situazioni di *impasse* derivanti dalla difficoltà di trovare un accordo tra le forze politiche per l'elezione del Presidente.

Sottolinea che anche questi rilievi prendono spunto dalle proposte avanzate nella relazione conclusiva della Commissione antimafia della scorsa legislatura.

Il relatore [GIARRUSSO](#) (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono respinti.

La Commissione conferisce, quindi, al relatore Giarrusso il mandato a riferire favorevolmente sul testo, discusso in sede redigente, del disegno di legge n. 689, come approvato dalla Camera dei deputati, nonché a proporre l'assorbimento dei disegni di legge n. [6](#), n. [173](#), n. [314](#) e n. [503](#) e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (n. 24)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Precisa che nell'ordinamento italiano il principio generale dell'accessibilità dei siti *web* delle pubbliche amministrazioni è sancito dalla legge n. 4 del 2004, contenente disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, e ribadito nel codice dell'amministrazione digitale. Le osservazioni proposte sono volte ad assicurare l'applicazione della normativa vigente, che al momento - come è emerso dalle audizioni informali svolte - resta sostanzialmente inattuata. Per questo motivo, si propone di prevedere in capo al difensore civico digitale un potere sanzionatorio, con il relativo quadro delle sanzioni amministrative, nei confronti dei soggetti erogatori inadempienti.

Non essendoci interventi in discussione, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La seduta, sospesa alle ore 17,25, riprende alle ore 17,45.

IN SEDE REFERENTE

(717) Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, riferisce sul decreto-legge in esame, recante disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi, a fini di sostegno agli investimenti, nonché per assicurare il completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di conclusione degli accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo.

Il provvedimento si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 reca proroga di termini in materia di enti territoriali. In particolare, il comma 1 ha ad oggetto i criteri di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per Province e Città metropolitane, al fine di consentire al Ministero dell'interno di procedere al riparto delle risorse in esame e, soprattutto, alla loro erogazione. Al comma 2, la disposizione è finalizzata a individuare un'unica giornata nella quale si svolgeranno le elezioni dei presidenti di Provincia e dei consiglieri provinciali, il cui mandato viene a scadere entro il 31 ottobre 2018, nonché del rispettivo consiglio o presidente in scadenza entro il 31 dicembre 2018. Oltre ad accorpate lo svolgimento delle elezioni delle predette cariche in un unico giorno, con effetti di semplificazione e razionalizzazione, si prorogano al 31 ottobre 2018 i mandati in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e la predetta data.

L'articolo 2 reca disposizioni di proroga di termini in materia di giustizia.

Il comma 1 proroga il termine di applicazione di disposizioni in materia di intercettazioni, mentre il comma 2 prevede la sospensione dell'efficacia delle disposizioni recanti misure organizzative in tema

di servizi per la partecipazione al dibattito a distanza. Il successivo comma 3 reca, invece, una proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata di Ischia nel circondario del tribunale di Napoli.

L'articolo 3 contiene norme di proroga di termini in materia di ambiente. In particolare, è prorogato il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive.

Con l'articolo 4 sono prorogati termini in materia di infrastrutture. Il comma 1 prevede la proroga di termini in materia di programmi di edilizia scolastica, mentre il comma 2 proroga i termini in materia di salvamento acquatico. La disposizione contenuta nel comma 3 interviene, invece, in materia di obbligatorietà della patente nautica.

L'articolo 5 ha ad oggetto la proroga di termini in materia di politiche sociali. In particolare, si proroga il termine di entrata in vigore della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) precompilata, introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, al fine di consentire gli opportuni interventi tecnici diretti a garantirne una più semplice accessibilità per i cittadini, temperando l'esigenza della tutela della *privacy*.

Con l'articolo 6 sono prorogati i termini in materia di istruzione e università. Il comma 1 proroga al 30 ottobre 2018 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'accesso al ruolo dei professori universitari, originariamente stabilito in tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Il comma 2, invece, proroga i termini in materia di reclutamento nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). La disposizione di proroga si rende necessaria, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento sul reclutamento del personale docente AFAM, in attuazione della legge n. 508 del 1999, che dovrebbe completare l'iter di adozione in tempo utile per le assunzioni dell'anno accademico 2019-2020. Il comma 3 proroga il termine relativo alle scuole italiane all'estero, consentendo il regolare avvio dell'anno scolastico 2018-2019 nel sistema della formazione italiana nel mondo e assicurando la copertura di almeno 183 posti, compresi 40 nelle scuole statali all'estero e 28 posti nelle scuole europee, che costituisce un obbligo per lo Stato italiano.

L'articolo 7 proroga i termini in materia di cultura. In particolare si prevede espressamente l'estensione del beneficio del "bonus cultura" per l'anno 2018, garantendo in tal modo la necessaria copertura normativa.

L'articolo 8 reca proroga di termini in materia di salute. I commi 1 e 2 hanno ad oggetto le prescrizioni di medicinali veterinari e di mangimi medicati secondo il modello di ricetta elettronica, mentre il comma 3 riguarda le quote premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Il comma 4 reca norme di proroga relativamente agli investimenti privati nelle strutture ospedaliere in Sardegna. In particolare, per l'ospedale di Olbia, si interviene, in virtù del carattere sperimentale dell'investimento straniero, sulle deroghe, ivi previste per il periodo 2015-2017, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Con l'articolo 9 sono prorogati i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 ha ad oggetto il recupero di aiuti relativi agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo, mentre il comma 2 ha ad oggetto il riparto del Fondo di solidarietà comunale nei Comuni del cratere Emilia-Romagna, colpiti dal sisma nel 2012, e del cratere de l'Aquila, per il sisma del 2009.

L'articolo 10 ha ad oggetto la proroga di termini in materia di sport. In particolare, la legge finanziaria 2018, al fine di assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, ha previsto la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un commissario straordinario. La norma suddetta, la quale aveva previsto che il commissario dovesse essere scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, prevede che il commissario operi in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva. Al fine di consentire la compiuta realizzazione e consegna delle opere, si rende ora necessario lo spostamento del termine ultimo di realizzazione originariamente previsto dalla norma, prorogandolo al 31 maggio 2019.

L'articolo 11 reca proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi. In

particolare, la disposizione proroga i termini previsti, rispettivamente, in sede di prima applicazione, degli articoli 37-*bis* e 37-*ter* del decreto legislativo n. 385 del 1993, per la costituzione dei gruppi bancari cooperativi e per l'adeguamento delle banche popolari a quanto stabilito dall'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del medesimo decreto legislativo. Con riferimento a questo ultimo termine, evidenzia che il relativo decorso è stato sospeso, con effetti *erga omnes*, dal Consiglio di Stato con decreto 15 dicembre 2016, n. 5571, confermato con ordinanza 13 gennaio 2017, n. 111, sicché risulta tuttora pendente e necessita di un'ulteriore breve proroga, al fine di assicurare la continuità dell'attività bancaria per i tempi tecnici occorrenti al completamento di quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento, in particolare, alle due banche che non si sono trasformate in società per azioni (Banca popolare di Sondrio e Banca popolare di Bari).

L'articolo 12, al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane, già finanziate con l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, prevede un rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge n. 745 del 1970, per euro 480 milioni, di cui 160 milioni di euro per l'anno 2018, 125 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Il rifinanziamento del Fondo è urgente e necessario al fine di evitare la sospensione dell'operatività dovuta all'attuale assenza di disponibilità per nuove operazioni. Come è noto, il Fondo è destinato all'erogazione di contributi in conto interessi a supporto di finanziamenti export, tramite operazioni di credito acquirente e credito fornitore) e di finanziamenti per l'internazionalizzazione.

L'articolo 13 contiene una proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese. Si interviene sul comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, relativo al fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per aggiornare la tempistica di adozione dei provvedimenti attuativi.

Infine, l'articolo 14 reca la disposizione concernente l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), considerata l'ampiezza e la complessità del provvedimento, ritiene indispensabile un ciclo di audizioni informali per approfondire le numerose questioni in esso affrontate.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) concorda con la proposta del senatore Parrini. Soprattutto su alcuni temi, come la proroga dei termini relativi ai processi di riforma delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo e lo svolgimento contestuale delle elezioni per il rinnovo del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali, l'audizione di esperti potrà offrire un contributo utile sia in sede di dibattito sia per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) aderisce alla proposta del senatore Parrini.

Il senatore [GRASSI](#) (M5S) esprime la propria contrarietà allo svolgimento di audizioni, in quanto le proroghe previste dal provvedimento hanno carattere tecnico e riguardano termini in scadenza. Sarebbe opportuno, quindi, approvare quanto prima il testo all'esame.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP), dopo aver sottolineato il carattere di necessità e urgenza del provvedimento, ne auspica una rapida approvazione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, non essendo emerso un orientamento unanime, si procederà alla votazione della proposta di svolgere un ciclo di audizioni informali, avanzata dal senatore Parrini.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ritiene inopportuno che la proposta sia posta in votazione. A suo avviso, l'indisponibilità della maggioranza ad aderire alla richiesta di approfondimento delle opposizioni, peraltro su un provvedimento di natura tecnica particolarmente complesso, costituirebbe un grave

precedente.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel convenire con il senatore Parrini, osserva che le audizioni potrebbero essere svolte in tempi brevi.

Il [PRESIDENTE](#), al fine di favorire la massima collaborazione tra i Gruppi e tenendo conto delle diverse posizioni emerse, propone di svolgere un serrato ciclo di audizioni nella giornata di lunedì 30 luglio, a partire dalle 10,30, e di fissare per le ore 10 di domani, venerdì 27 luglio, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i soggetti da convocare in audizione.

Inoltre, considerata l'urgenza del provvedimento, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di mercoledì 1° agosto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(Doc. XXII, n. 1\)](#) Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

[\(Doc. XXII, n. 8\)](#) MARCUCCI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

[\(Doc. XXII, n. 9\)](#) Daniela DONNO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [VONO](#) (*M5S*) ricorda preliminarmente che, nel corso della XVII legislatura, con deliberazione del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2017, è stata istituita una "Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere".

Come si evince dalla dettagliata relazione conclusiva approvata nel mese di febbraio 2018, tale Commissione ha svolto un'attività significativa di audizioni allo scopo di far emergere il fenomeno considerato in ogni suo aspetto e ha svolto indagini sulle reali dimensioni degli avvenimenti al fine di identificare in maniera puntuale le modifiche normative e le ulteriori misure necessarie per un'adeguata prevenzione del fenomeno, una efficiente protezione delle donne nonché un celere risarcimento del danno.

Ritiene necessario evidenziare che la cosiddetta violenza di genere non si può ridurre solo all'ambito dell'aggressione fisica di un uomo contro una donna, ma include vessazioni a livello psicologico, ricatti economici, minacce, violenza sessuale e persecuzioni. Ricorda, in proposito, che la Dichiarazione di Vienna del 1993 ha riconosciuto tale violenza come una "violazione dei diritti fondamentali della donna", includendola tra le violazioni dei diritti umani.

Già nel 2013 il Governo è intervenuto con il decreto-legge n. 93 del 2013, che ha introdotto nel diritto penale sostanziale e processuale diverse misure volte a combattere la violenza di genere. Con questo intervento governativo la violenza contro le donne è stata definita come una vera emergenza sociale e culturale.

L'analisi dei dati statistici evidenzia come la violenza contro le donne sia un fenomeno diffuso, in controtendenza rispetto ai dati complessivi sulla sicurezza in Italia, i quali dimostrano che il tasso di omicidi rispetto al solo genere maschile è diminuito, mentre è aumentato per il genere femminile. Emerge inoltre che questo tipo di violenze matura nel contesto familiare all'interno di relazioni affettive, ma possono riguardare altresì relazioni di altro tipo. Pertanto, occorre considerare il fenomeno nella sua complessità e globalità.

Nello statuto della corte penale internazionale del 17 luglio 1998, entrato in vigore nel 2003, sono stati

inseriti - tra i crimini contro l'umanità - delitti di violenza sessuale come lo stupro, la prostituzione, la gravidanza e la sterilizzazione forzate nonché altre forme di violenza sessuale di simile gravità. Oggi la violenza di genere è studiata e analizzata relativamente ai suoi aspetti sociali, antropologici e culturali, che e investono ogni branca delle scienze umane, della psicologia, della letteratura e della politica, mettendo in luce la complessità della materia, data l'eterogeneità dei rapporti interpersonali e familiari coinvolti.

Ogni Stato ha l'obbligo di garantire alle donne una vita libera da ogni forma di violenza, promuovendo una cultura che non discrimini le donne, adottando ogni misura idonea a prevenire la violenza maschile sulle donne, proteggendo le donne che vogliono fuggire dalla violenza maschile, perseguendo i crimini commessi contro le donne e prevedendo un risarcimento, non solo economico, per le donne vittime della violenza e per ogni altra vittima della violenza sulle donne.

A livello internazionale, la definizione di violenza contro le donne è molto ampia e complessa, in quanto designa una realtà poliedrica sia dal punto di vista giuridico che sociologico. Nel panorama europeo assume rilevanza la Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2013, che afferma il consenso delle comunità relativamente alla protezione dei diritti delle donne e nella lotta alle discriminazioni di genere e, soprattutto, prevede strumenti che invece sono assenti negli altri trattati esistenti in materia. Si tratta, in particolare, della prevenzione dell'accesso ai servizi da parte delle donne che hanno subito violenza.

Con la legge n. 119 del 2013, è stata riconosciuta giuridicamente la violenza domestica, che comprende, oltre alla violenza fisica, sessuale e psicologica, la violenza economica, che consiste nella completa dipendenza dal partner sotto il profilo economico, per cui la donna è privata di ogni forma di libertà. La medesima legge riconosce il concetto di violenza assistita, intesa come violenza sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza in danno di figure familiari di riferimento.

In relazione, poi, al termine "femminicidio" è utile considerare due differenti accezioni: la prima, limitata al concetto di omicidio, e la seconda, che invece esprime altre condotte violente, non incluse nella definizione di omicidio, comprendenti ogni forma di violenza e discriminazione esercitata dall'uomo contro la donna in quanto donna, all'unico fine di provocarle sofferenze fisiche e psicologiche fino all'annientamento fisico o psicologico della personalità femminile stessa, sia in ambito privato che nella partecipazione alla vita pubblica.

Passa quindi a illustrare i documenti in esame, con cui si prevede l'istituzione di una Commissione d'inchiesta che prosegua l'attività della Commissione istituita durante la XVII legislatura.

In particolare, la proposta contenuta nel *Doc. XXII*, n. 9 si compone di sei articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione di inchiesta su ogni forma di violenza di genere con specifica attenzione al "femminicidio". La durata della Commissione è relativa alla legislatura. In conclusione, la Commissione redigerà appropriata relazione sull'attività svolta in relazione ai compiti perseguiti.

L'articolo 2 attiene ai compiti della Commissione. In particolare, si prevede che essa sia tenuta a svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio e a monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge n. 93 del 2013. La Commissione sarà, inoltre, chiamata ad accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare le vittime della violenza e gli eventuali minori coinvolti, come pure ad analizzare i vari episodi di violenza di genere, per redigere statistiche utili a inquadrare le cause del fenomeno e orientare le attività di prevenzione.

Alla Commissione sono attribuiti, altresì, i seguenti compiti: accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità, delle amministrazioni centrali e periferiche, degli enti preposti alla prevenzione, alla tutela e all'assistenza; verificare l'effettiva realizzazione dei progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati al rispetto delle persone tutte e alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; conoscere l'entità delle risorse stanziati dal decreto-legge n. 93 del 2013 e dalle leggi di stabilità, verificandone l'effettiva destinazione e il corretto uso; avere un

quadro completo di tutti i centri esistenti sul territorio con una distinzione tra centri antiviolenza che accolgono donne vittime di violenza e minori vittime della violenza assistita e sportelli antiviolenza dedicati al recepimento delle richieste e all'attivazione delle procedure conseguenti e altre strutture similari, in modo da delineare e avere contezza con più precisione delle attività svolte da ogni struttura e dei risultati conseguiti nonché delle risorse utilizzate; proporre interventi legislativi per realizzare adeguata prevenzione ed efficace contrasto ad ogni forma di violenza di genere, anche attraverso una revisione del piano d'azione straordinario contro la violenza di genere consentendo l'organizzazione di percorsi strutturati nonché con una più equa distribuzione dei fondi e delle risorse economiche tra le strutture esistenti tenendo conto delle specificità e dei bisogni; prevedere uno studio per la realizzazione di un testo unico in materia per un miglioramento della legislazione esistente.

L'articolo 3 dispone sulle funzioni della Commissione prevedendo lo svolgimento della funzione investigativa con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria. Tuttavia la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini nonché alla libertà personale, salvo il caso dell'accompagnamento coattivo, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Si prevede altresì la possibilità per la Commissione di acquisire copie di documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni nonché copie di atti e documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso e copie di documenti relativi a inchieste parlamentari.

La Commissione è tenuta a mantenere il segreto sul contenuto di quanto ricevuto finché gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria siano sottoposti a segreto. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario valgono le norme vigenti in materia, pur essendo sempre, nell'ambito del mandato, opponibile il segreto tra difensore e parte processuale. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2017.

La Commissione può predisporre gruppi di lavoro per una migliore organizzazione della propria attività e termina i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva di sintesi.

L'articolo 4 attiene alla composizione della Commissione e alla modalità di nomina dei componenti. In particolare, si prevede che facciano parte della Commissione 20 senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei membri dei Gruppi parlamentari e tenendo conto della rappresentanza di genere. Entro dieci giorni dalla designazione è convocata la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, che si compone di cinque senatori (Presidente, due vicepresidenti e due segretari) eletti dalla Commissione a scrutinio segreto. Relativamente all'elezione del Presidente, se nessun candidato riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

All'articolo 5 si dispone l'obbligo del segreto per ogni componente della Commissione nonché per tutti coloro che collaborano con la Commissione stessa relativamente ad atti, documenti e indagini.

L'articolo 6 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta, e dispone un'autorizzazione di spesa pari a 20.000 euro per il 2018 e a 40.000 euro per ciascun anno successivo, a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese in misura non superiore al 30 per cento a seguito di motivata richiesta del Presidente della Commissione.

Segnala che, relativamente alla programmazione delle spese di cui all'articolo 6, è previsto l'esame presso la Commissione bilancio del Senato.

Si sofferma, quindi, sulle proposte di inchiesta parlamentare *Doc. XXII*, n. 1, d'iniziativa della senatrice Rizzotti e altri, e *Doc. XXII*, n. 8, d'iniziativa del senatore Marcucci e altri, che riproducono nella sostanza il dettato della delibera della passata legislatura.

Conclude, proponendo che tali documenti siano esaminati congiuntamente e che il *Doc. XXII*, n. 9 sia adottato quale testo base per il seguito della discussione.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#), prendendo atto che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per venerdì 3 agosto, ove concluso dalla Commissione, propone di fissare alle ore 13 di lunedì 30 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al *Doc. XXII*, n. 9, adottato quale testo base per il seguito della discussione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 24

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che:

- al recepimento della direttiva (UE) 2016/2102 si è provveduto in prima istanza con la delega legislativa posta dagli articoli 1 e 14 della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017);
- il provvedimento detta le disposizioni necessarie per l'attuazione della delega e il recepimento della direttiva (UE) 2016/2102, la quale introduce disposizioni volte a favorire una maggiore accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici ("*public sector bodies*" nella versione inglese, "*organismes du secteur public*" in quella francese) da parte di tutti i cittadini e, tra essi, in particolare delle persone con disabilità;
- l'accessibilità si riferisce ai principi e alle tecniche da rispettare nella progettazione, costruzione, manutenzione e aggiornamento di tali siti ed applicazioni;
- al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, la direttiva mira a porre fine alla frammentazione delle norme dei singoli Paesi dell'Unione, introducendo una disciplina organica a livello europeo, che superi le differenze tecniche e i livelli di conformità non omogenei attualmente esistenti, e che renda, in tal modo, il contenuto dei siti e delle applicazioni degli enti pubblici più facilmente fruibile dagli utenti, con particolare riferimento alle persone con disabilità;
- risulta pertanto necessario il riavvicinamento delle misure nazionali a livello dell'Unione europea, sulla base di prescrizioni concordi in materia di accessibilità da applicare ai siti *web* e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici, rilevato che:
 - nell'ordinamento italiano il principio generale della accessibilità dei siti *web* delle pubbliche amministrazioni è sancito dalla legge n. 4 del 2004, contenente disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, nonché ribadito nel Codice dell'amministrazione digitale;
 - queste due fonti di rango primario già contemplano il principio dell'accessibilità come "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche a coloro che, a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari" (articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge n. 4 del 2004);
 - in via di attuazione, i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici sono stati regolati con decreto della Presidenza del Consiglio-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005);
 - nell'Agenda digitale europea, la Commissione sottolinea che occorrono azioni concertate per assicurare che le persone con disabilità possano accedere integralmente ai nuovi contenuti elettronici,

in modo da offrire ai cittadini europei una migliore qualità della vita, ad esempio sotto forma di un accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali. La Commissione inoltre incoraggia l'agevolazione del memorandum d'intesa sull'accesso digitale per le persone con disabilità, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo 1, al fine di mantenere il titolo coerente con i contenuti della legge che non riguardano l'attuazione della direttiva, e di uniformare lo stesso alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, si provveda a sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il titolo della legge 9 gennaio 2014, n. 4, di seguito denominata "legge n. 4 del 2004", è sostituito dal seguente: "Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici"»;
- al fine di garantire una maggiore corrispondenza all'ambito soggettivo di applicazione della direttiva 2016/2102, si valuti l'inserimento tra i soggetti erogatori di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004, degli organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE; pertanto, all'articolo 1, comma 4, si premetta il seguente periodo: «All'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: "e successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE,"»;
- al fine di consentire l'applicazione della normativa sull'accessibilità anche ai contenuti intranet ed extranet, nel rispetto della parziale disapplicazione prevista per gli stessi dall'articolo 1 della direttiva 2016/2102, si valuti la possibilità di apportare le seguenti modificazioni allo schema di decreto: a) all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), dopo la lettera *a-ter*) inserire la seguente: «*a-quater*) contenuti di extranet o intranet, ossia siti *web* disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il grande pubblico in quanto tale»; b) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «ampi segmenti di utenti.» aggiungere le seguenti: «Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di extranet o intranet, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a-quater*), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino ad una loro sostanziale revisione.»;
- con riguardo al nuovo articolo 3-*ter* della legge n. 4 del 2004, previsto dal comma 4 dell'articolo 1 dello schema, al fine di sopprimere il riferimento al regolamento attuativo previsto dall'articolo 10 della legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2005), in quanto obsoleto rispetto alle sostanziali modifiche apportate alla legge stessa in attuazione della direttiva (UE) 2016/2102, si provveda, all'articolo 1, comma 4, capoverso «Art. 3-*ter*», comma 1, a sopprimere le seguenti parole: «del regolamento di cui all'articolo 10 e»;
- al fine di evitare l'utilizzo dell'"onere sproporzionato" quale costante giustificazione per la mancata applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità, si valuti la possibilità, all'articolo 1, comma 4, capoverso «Art. 3-*ter*», comma 2, di aggiungere il seguente periodo: «L'individuazione dell'onere sproporzionato è fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni, non può essere considerata un motivo legittimo.»;
- con riferimento all'articolo 3-*quinqüies*, introdotto dall'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto, in considerazione della rilevante onerosità dei compiti attribuiti all'Agenzia per l'Italia digitale e dell'impossibilità di verificare tutte le dichiarazioni di accessibilità dei soggetti erogatori, si provveda a sopprimere il comma 1 dell'articolo 3-*quinqüies* e, al comma 2, le seguenti parole: «In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità ovvero»;
- sempre con riferimento all'articolo 3-*quinqüies*, introdotto dall'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto, si invita a specificare i destinatari delle misure correttive del difensore civico digitale, eliminando, altresì, aggravii di competenze per l'AGID. Pertanto, al comma 3 dell'articolo 3-*quinqüies*, si provveda a sostituire le parole: «e informando l'Agenzia per l'Italia digitale» con le seguenti: «nei confronti dei soggetti erogatori di cui all'articolo 3.»;
- in considerazione delle nuove modalità di monitoraggio previste dalla direttiva, si valuti di abrogare gli articoli 6 e 10 della legge n. 4 del 2004, che rimandano al richiamato regolamento di attuazione concernente la valutazione dell'accessibilità;

- con riguardo al nuovo articolo 11 della legge n. 4 del 2004, previsto dal comma 11 dell'articolo 1 dello schema, il riferimento ai valori di cui all'allegato B del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005 dovrebbe essere inserito alla lettera *a)* del comma 1, invece che alla lettera *d)* del medesimo comma, in linea con quanto stabilito nei criteri specifici di delega previsti all'articolo 14 della legge di delegazione europea 2016-2017. Pertanto, al comma 11 dell'articolo 1, al capoverso «Art. 11», comma 1, siano apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera *a)*, aggiungere in fine le seguenti parole: «e ai valori di cui al punto 1), lettera *d)*, numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005»; b) alla lettera *d)*, sopprimere le parole da: «, prendendo come» sino alla fine;
- sempre con riguardo al nuovo articolo 11 della legge n. 4 del 2004, previsto dal comma 11 dell'articolo 1 dello schema di decreto, si provveda ad individuare, nell'ambito dei requisiti tecnici per l'accessibilità stabiliti dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, un nucleo di requisiti inderogabili, per l'attuazione dei quali non è consentito il ricorso alla clausola dell'onere sproporzionato di cui all'articolo 3-ter della legge n. 4 del 2004, come introdotto dall'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto. Pertanto, si valuti l'introduzione, nel novellato articolo 11, di un nuovo comma del seguente tenore: «3. Tra i requisiti di cui alla lettera *a)* del comma 1, le linee guida indicano quelli avente natura non derogabile e per i quali non si applica l'articolo 3-ter della presente legge.»;
- allo stesso nuovo articolo 11 della legge n. 4 del 2004, non sembra opportuno il riferimento ai "programmi di valutazione assistita", in quanto non sono previsti dalla direttiva nell'ambito degli strumenti informatici accanto ai siti *web* e alle applicazioni mobili; pertanto, si provveda, all'articolo 1, comma 11, capoverso «Art. 11», comma 1, lettera *b)*, alla soppressione delle seguenti parole: «, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine»;
- si valuti l'opportunità di prevedere in capo al difensore civico digitale, di cui all'articolo 17, comma 1-*quater*, del decreto legislativo n. 82 del 2005, un potere sanzionatorio, con il relativo quadro delle sanzioni amministrative, nei confronti dei soggetti erogatori, al fine di garantire uno strumento efficace a raggiungere, nel più rapido tempo possibile, la conformità dei siti *web* e delle applicazioni mobili alle prescrizioni della legge n. 4 del 2004, in materia di accessibilità, e al fine di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni ad un Fondo *ad hoc*, costituito per il miglioramento dell'accesso ai siti *web* e applicazioni mobili della pubblica amministrazione.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [648](#)

G/648/1/1

[MONTEVECCHI](#), [VANIN](#), [CORRADO](#), [DE LUCIA](#), [FLORIDIA](#), [GRANATO](#), [MARILOTTI](#),
[RUSSO](#)

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 648, recante Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in oggetto stabilisce che: «Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento»;

considerato che:

conseguentemente, a quanto stabilito dal comma 1, ora citato, il comma 2 prevede che «la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Dipartimento del turismo, che è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

rilevato che:

pur a fronte del trasferimento di competenze previsto, il «turismo» rimane comunque materia afferente e privilegiata non solo per via teorica a problematiche di tipo culturale e ambientale, e pertanto occorre rendere operativo repentinamente un protocollo d'intesa tra i due Ministeri che promuova la collaborazione armonizzando e sostenendo l'azione governativa;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato a garantire in tempi brevi:

a) il reperimento delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per dare continuità a tutte le attività e ai progetti di valorizzazione e al recupero-riuso del patrimonio culturale legati al turismo inteso come turismo sostenibile, nel rispetto del patrimonio culturale e dell'ambiente;

b) un coordinamento efficiente tra i due Ministeri in indirizzo;

c) l'effettiva realizzazione delle attività e dei progetti di cui alla lettera a) attingendo alle risorse finanziarie sia nazionali sia europee.

Art. 1

1.1

DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al titolo del decreto, sopprimere le parole da: «in materia di riordino» a: «nonché».

1.2

RAMPI, BELLANOVA, PARRINI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CERNO, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

1.3

RAMPI, BELLANOVA, PARRINI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CERNO, ZANDA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati). - 1. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie,

compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti alla Direzione generale turismo, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Direttore generale del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico è conseguentemente rideterminata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, il numero 12) è sostituito dal seguente: "12) Ministero per i beni e le attività culturali.";

b) all'articolo 28, comma 1, lettera a), dopo le parole: "; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo" aggiungere le parole: "svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche".

4. La denominazione: "Ministero per i beni e le attività culturali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

5. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze già previste dalle norme vigenti relative alla "Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo", di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonché le risorse necessarie al funzionamento della medesima Scuola. Quest'ultima è ridenominata "Scuola dei beni e delle attività culturali" e le sue attività sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo statuto della Scuola.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di molo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la società in *house* ALES. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero dello sviluppo economico. È riconosciuto il diritto di opzione del personale di molo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le facoltà assunzionali del

Ministero per i beni e le attività culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministro dello sviluppo economico, provvede all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

7. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ridotta per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

10. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";

b) le parole: "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico".

11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico.

12. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sopprimere le parole: «e del turismo».

1.4

TIRABOSCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Istituzione del Ministero della promozione del made in Italy)*. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero della promozione del *made in Italy*";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-*bis*

MINISTERO DELLA PROMOZIONE DEL *MADE IN ITALY*

Art. 54-bis. - (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*). 1. È istituito il Ministero della promozione del *made in Italy*.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

- a) creazione di una mega piattaforma digitale volta a:
 - 1) promuovere l'offerta turistica finalizzata all'accrescimento dei flussi turistici internazionali in funzione dei prodotti culturali, ambientali, sportivi, enogastronomici e di benessere;
 - 2) promuovere l'industria dell'eccellenza artigianale italiana, il '*made in Italy*';
- b) attuazione di piani di formazione digitale finalizzati anche a ibridare l'industria e l'artigianalità, che viene definita 'artigianalità aumentata' come il nuovo modello d'impresa;
- c) eliminazione del *gap* tra le imprese che accedono al digitale e le imprese che non vi accedono;
- d) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane a livello internazionale;
- e) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole ed agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
- f) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
- g) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;
- h) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno *dell'italian sounding*;
- i) sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese;
- l) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del *design*;
- m) rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese;
- n) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;
- o) utilizzo di strumenti informatici e piattaforme finalizzate alla promozione dell'industria di eccellenza italiana, delle produzioni artigianali e dei prodotti manifatturieri;
- p) recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;
- q) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale;
- r) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale;
- s) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del *made in Italy*, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale.

3. Il Ministero, entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate a sostegno della promozione del *made in Italy*.

4. La relazione di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi raggiunti, individuando altresì

le azioni da realizzare nell'anno successivo.

Art. 54-ter. - (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

2. Al Ministero sono trasferiti i relativi capitoli di bilancio, le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";
- b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.5

BATTISTONI, PAGANO, MALLEGGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Istituzione del Ministero del Turismo e del Sistema Italia) - 1. È istituito il Ministero del Turismo e del Sistema Italia, allo scopo di:

- a) attrarre turisti da tutto il mondo attraverso la promozione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico italiano;
- b) promuovere misure volte ad agevolare gli investimenti esteri in Italia;
- c) promuovere nel mondo il patrimonio dei prodotti italiani ideati e realizzati in Italia dalle aziende italiane.

2. Il Ministero del Turismo e del Sistema Italia è dotato di una propria sede, di proprie risorse finanziarie, strumentali e di proprio personale.

3. Al Ministero affluiscono le competenze della Direzione generale del turismo già presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e quelle della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, già presso il Ministero dello sviluppo economico.

4. Al Ministero del Turismo e del Sistema Italia sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del Turismo e sistema Italia.

6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 27, comma 3, le parole: "del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri", sono soppresse;

b) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: "; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo" sono soppresse.

7. La denominazione: "Ministero per i beni e le attività culturali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

8. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze già previste dalle norme vigenti relative alla "Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo", di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonché le risorse necessarie al funzionamento della medesima Scuola. Quest'ultima è ridenominata "Scuola dei beni e delle attività culturali" e le sue attività sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo statuto della Scuola.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Turismo e del Sistema Italia, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi dei commi 1, 2 e 3, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 1º giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la società *in house* ALES. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del Turismo e del Sistema Italia. È riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero del Turismo e del Sistema Italia, provvede all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

10. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ridotta per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

11. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero del Turismo e del Sistema Italia si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie previste per la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del Turismo e del Sistema Italia.

12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del ministero del Turismo e del Sistema Italia.

13. Al Ministero del Turismo e del Sistema Italia sono trasferite le funzioni definite dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013 recante il Regolamento di organizzazione della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico, che prevede come competenze della Direzione l'elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e di promozione degli scambi; attività di supporto tecnico alla Cabina di regia di cui al comma 18-*bis*, dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero; rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali - partecipazione, nelle sedi internazionali, alla definizione delle politiche di promozione; attività di negoziazione per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia; coordinamento e organizzazione delle missioni di natura commerciale - raccolta, studio ed elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi per aree geo-economiche - stipula e gestione di accordi ed intese con regioni, associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico, Università e Parchi tecno-scientifici per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale - crediti all'esportazione e relative attività di trattazione e coordinamento in ambito nazionale, europeo ed internazionale rapporti con la società per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE); attività funzionale alla facilitazione del commercio internazionale e agli investimenti esteri diretti - coordinamento dell'attività degli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione (Sprint) - esercizio delle funzioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni, relative a ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 1, lettera *n*) - programmi di promozione straordinaria del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - collaborazione all'attività di aiuto allo sviluppo condotta dal Ministero degli affari esteri e partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione e lo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49 - esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere - elaborazione di progetti e di interventi in materia di internazionalizzazione delle imprese, nel quadro della programmazione finanziaria europea e nazionale - rapporti con la Simest S.p.A. (Società italiana per le imprese all'estero) ed esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificata dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Al Ministero del Turismo e del Sistema Italia sono trasferite con decorrenza dal 1° gennaio 2019 le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico.

15. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero del Turismo e del Sistema Italia si avvale altresì delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie previste per la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del Turismo e del Sistema Italia. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico viene soppressa presso il MISE.

16. Alle politiche di promozione del Ministero del Turismo e del Sistema Italia sono destinati ulteriori 100 milioni di euro a partire dal 2019.

17. A decorrere dall'anno 2019, agli oneri previsti dal presente articolo valutati in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alle opportune variazioni di bilancio».

1.13

DE PETRIS

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero del Turismo" e il numero 12) è sostituito dal seguente: "12) Ministero per i beni e le attività culturali";

b) all'articolo 27, comma 3, le parole: "del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri", sono soppresse;

c) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: "; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo" sono soppresse;

d) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

«CAPO XII-*bis* MINISTERO DEL TURISMO:

Art. 54-*bis*.

(Istituzione e attribuzioni del Ministero del Turismo)

1. È istituito il Ministero del Turismo.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni esercitate, alla data di entrata in vigore del presente Capo, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento;

2) al comma 2, al primo periodo sostituire le parole da "al Dipartimento del Turismo" sino alla fine del periodo con le seguenti: "al Ministero del Turismo" e sopprimere il terzo periodo;

3) sopprimere i commi 3 e 4;

4) ai commi da 7 a 14, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo" con le seguenti: "Ministero del Turismo";

5) al comma 9 sostituire le parole: "sono adeguate" con le seguenti: "sono determinate";

6) al comma 12 sostituire le lettere b) e c) con la seguente: "b) ovunque ricorrano, sostituire le parole: Ministro per il turismo e lo spettacolo' con le seguenti: Ministro del Turismo"»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione del Ministero del Turismo)» e, al titolo del decreto, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» inserire le seguenti: «per l'istituzione del Ministero del Turismo» e sopprimere le parole: «, delle politiche agricole, alimentari e forestali».

1.6

PIROVANO, GRASSI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è soppressa» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2019».

1.7

GRASSI, PIROVANO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 128, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: ", dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali," sono sostituite dalle seguenti: ", dei beni e delle attività culturali, delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo,";

2. le parole: "e dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'economia e delle finanze e dai Ministri per il Sud e per gli Affari europei, ove nominati,"».

1.8

CORBETTA, relatore

Al comma 7, sesto periodo, sostituire la parola: «adozione», con le seguenti: «data di entrata in vigore».

1.9

PIROVANO, GRASSI

Al comma 7, dopo il settimo periodo, inserire il seguente: «Al contempo, le facoltà assunzionali del Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato».

1.10

PIROVANO, GRASSI

Al comma 9, dopo le parole: «forestali e del turismo», inserire la seguente: «anche».

1.11

[PAGANO](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 è abrogato».

b) *al comma 13 sostituire le parole: «Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e», con le seguenti: «Nella legge».*

c) *sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

1.12

[MIRABELLI](#), [FERRARI](#), [MISIANI](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 12 con il seguente: «12. L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 è abrogato.»;*

b) *al comma 13 sopprimere le parole da: «nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e» e premettere alle parole: «2 gennaio», le parole: «nella legge».*

c) *sostituire il comma 14 con il seguente: «14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».*

G/648/2/1

[VANIN](#), [MONTEVECCHI](#)

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 648, recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in oggetto è intitolato al riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare al comma 1 è stabilito che «Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6»; al comma 3, inoltre, è stabilito che «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita altresì le funzioni già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale

proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

considerato che:

la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi nel 2001 dalla Conferenza generale dell'UNESCO ed entrata in vigore il 2 gennaio 2009, mira a rafforzare la protezione di relitti, siti, grotte e altre vestigia di carattere culturale, storico o archeologico, parzialmente o interamente sommersi;

la conservazione *in situ* del patrimonio « ove possibile » è sempre considerata prioritaria rispetto a ogni forma di intervento o di recupero. Obiettivo della Convenzione è inoltre quello di favorire l'accesso del pubblico ai beni culturali sommersi e incoraggiare la ricerca archeologica. L'adozione di tale importante strumento giuridico va intesa come una risposta della comunità internazionale al rischio crescente di saccheggio ed alla progressiva distruzione del patrimonio sottomarino da parte dei cacciatori di tesori;

considerato ancora che:

ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), «Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo», come allegate alla citata Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001;

rilevato inoltre che:

con la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (legge Finanziaria Regione Sicilia) è stata istituita presso la regione siciliana la prima «Soprintendenza del Mare» d'Italia per tutelare, gestire e valorizzare la cultura del mare in Sicilia. Tale nuova Soprintendenza opera presso il Dipartimento regionale dei Beni culturali e ambientali e dell'Educazione permanente dell'Assessorato per i Beni culturali ambientali e Pubblica Istruzione della Regione Siciliana e «ha compiti di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo, storico, naturalistico e demo-antropologico dei mari siciliani e delle sue isole minori [...]. I l'ottica a tutto campo » intesa come approccio sistematico alla cultura, alla tradizione ed alla storia del rapporto tra l'uomo ed il mare « [...] nonché le tradizioni marinare contemporanee»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato all'istituzione una Soprintendenza del Mare a carattere nazionale che operi presso il Ministero per i beni e le attività culturali « senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente », per svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento, ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo, storico, naturalistico e demo-antropologico dei mari.

Art. 2

2.1

[FERRAZZI](#), [PARRINI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)
Sopprimere l'articolo.

2.2

[FERRAZZI](#), [PARRINI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

2.3

TIRABOSCHI

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni nucleari, tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi delle regioni italiane, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro della Difesa e dal Ministro per lo Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato. Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione di cui al comma 2".

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, previa valutazione e idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti da parte del medesimo Comitato, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi delle regioni italiane, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro delegato per il Sud da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituita una Commissione composta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero per i beni e le attività culturali e delle regioni italiane. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La Commissione può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati"».

2.4

TIRABOSCHI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e dal Ministro della Difesa», con le seguenti: «,dal Ministro della Difesa e dal Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali».

Conseguentemente, alla lettera b), dopo le parole: «del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», aggiungere le seguenti: «e del Ministero dello Sviluppo Economico».

2.5

[FERRAZZI](#), [PARRINI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Sopprimere il comma 3.

2.6

[DE PETRIS](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, al comma 5 dopo le parole: «risorse finanziarie» inserire le seguenti «umane e strumentali».

2.7

[CORBETTA](#), relatore

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e le parole: "d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

2.8

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Ai fini di cui al comma 3 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare è autorizzato a procedere all'assunzione di personale equivalente a quello in carica presso la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.

3-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare sono individuate le modalità di espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 3-bis».

Conseguentemente, all'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter».*

b) *dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Agli oneri di cui al comma 3-bis e 3-ter pari a cinquantamila euro per l'anno 2018 e

ottocentomila euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2021, e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

c) *al comma 8 al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «fatta eccezione per le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter».*

2.9

MORONESE, GRASSI, PIROVANO

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» inserire le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,»;*

b) *dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, per essere successivamente riassegnate ai sensi del comma 6,».*

2.10

MORONESE, GRASSI, PIROVANO

Al comma 7, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,» inserire le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

Art. 3

3.1

DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al titolo del decreto sopprimere le parole: «nonché in materia di famiglia e disabilità».

3.2

DE PETRIS

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le lettere a), b) e c);*

b) *sopprimere i commi 2, 3 e 6.*

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: «di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza» e al titolo del decreto sopprimere le parole: «di famiglia e».

3.3

[IORI](#), [PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [RAMPI](#), [VERDUCCI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Al comma 1, lettera a) alinea e lettera a) numero 1, e ai commi 2, 3 e 4 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «la famiglia» con le seguenti «le famiglie», le parole: «della famiglia» con le seguenti: «delle famiglie» e le parole: «alla famiglia» con le seguenti: «alle famiglie».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 3 sostituire la parola: «famiglia» con la seguente: «famiglie».

3.4

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [PARRINI](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro» alle parole: «crisi demografica», nonché il numero 2).

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da: «nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro» alle parole «inclusione sociale», nonché i numeri 1) e 2).

Conseguentemente, al comma 4, lettera c) sopprimere i numeri 1) e 2).

3.5

[TIRABOSCHI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [TESTOR](#), [ALDERISI](#), [PAPATHEU](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [PEROSINO](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [MODENA](#), [RIZZOTTI](#), [GALLONE](#), [MINUTO](#), [FLORIS](#), [MANGIALAVORI](#), [AIMI](#), [BARBONI](#), [STABILE](#), [CRAXI](#), [TOFFANIN](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis.) le funzioni di coordinamento e valorizzazione del mondo femminile».

3.6

[TIRABOSCHI](#), [PEROSINO](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [PICHETTO FRATIN](#), [AIMI](#), [BERUTTI](#), [BARBONI](#), [ALDERISI](#), [FLORIS](#), [BIASOTTI](#), [PAPATHEU](#), [BATTISTONI](#), [GALLONE](#), [MODENA](#), [TOFFANIN](#), [MINUTO](#), [CRAXI](#), [BERARDI](#), [STABILE](#), [GIAMMANCO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis.) le funzioni statali di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernenti il Comitato Nazionale delle Pari Opportunità di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

3.7

DE PETRIS

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 1 sopprimere la lettera c);*
- 2) *sopprimere il comma 3;*
- 3) *sopprimere il comma 6;*

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere le parole: «infanzia e adolescenza».

3.8

IORI, PARENTE, MALPEZZI, PARRINI, RAMPI, VERDUCCI, PATRIARCA, LAUS, CERNO, ZANDA, NANNICINI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 1, sopprimere la lettera d);*
- 2) *al comma 3, sopprimere la lettera a);*
- 3) *sopprimere il comma 4.*

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sopprimere la parola: «disabilità» e, ovunque ricorrano, le parole: «e le disabilità».

3.9

DE PETRIS

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 1, sopprimere la lettera d);*
- 2) *sopprimere il comma 4.*

Conseguentemente:

alla rubrica, sopprimere la parola: «disabilità»;

al titolo del decreto sopprimere le parole: «disabilità».

3.10

GRASSI, PIROVANO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera d), sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Con riferimento alle politiche in materia di salute, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri esprime il concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità.»;

- b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Ferme restando le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma di quanto disposto dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, con Protocollo d'intesa tra il Dipartimento delle politiche antidroga della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della salute sono definite le misure sanitarie volte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, relativamente:

- a) al potenziamento delle attività di prevenzione sanitaria;
- b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce;
- c) alla sorveglianza nell'ambito del Piano d'azione antidroga dell'andamento concernente l'applicazione delle medesime misure sanitarie adottate a fini di prevenzione e trattamento».

3.11

[CORBETTA](#), relatore

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: «Il Ministro per gli affari sociali» con le seguenti: «Il Ministro per la solidarietà sociale»;
- b) alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: «e la parola: "definisce" è sostituita dalla seguente: "definiscono"».

3.12

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [PARRINI](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

3.13

[CORBETTA](#), relatore

Al comma 4, alla lettera f), capoverso «254.», secondo periodo, sostituire le parole: «dell'assistente familiare» con le seguenti: «del caregiver familiare».

3.14

[CORBETTA](#), relatore

Al comma 4, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) All'articolo 39-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica," sono aggiunte le seguenti: "un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,"».

3.15

[PIROVANO](#), [GRASSI](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In ragione di quanto disposto dal comma 4, lettere *b)* ed *e)*, per l'anno 2018, nelle more dell'adozione del piano triennale di cui all'articolo 21, comma 6, lettera *c)*, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze è ripartito secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato ai sensi del presente decreto».

Art. 4

4.1

[MALPEZZI](#), [D'ARIENZO](#), [PARRINI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[D'ARIENZO](#), [PARRINI](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [ASSUNTELA MESSINA](#),
[MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Sopprimere il comma 1.

4.3

[D'ARIENZO](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Presidenza del Consiglio garantirà la redazione semestrale del Rapporto sulla promozione della sicurezza dai rischi naturali del patrimonio abitativo finora redatto dal Dipartimento soppresso.».

4.4

[D'ARIENZO](#), [PARRINI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Presidenza del Consiglio proseguirà ed implementerà la sperimentazione dell'iniziativa "10 Cantieri", per sensibilizzare i territori ad intervenire sulla messa in sicurezza antisismica di edifici pubblici esistenti, in Comuni scelti su tutto il territorio nazionale.».

4.5

[D'ARIENZO](#), [PARRINI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Presidenza del Consiglio proseguirà nell'aggiornamento della mappa dei rischi naturali dei Comuni italiani con cadenza annuale».

4.6

Il Governo

Sopprimere il comma 2.

4.7

[D'ARIENZO](#), [IORI](#), [PARRINI](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [ASSUNTELA MESSINA](#),
[MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [MALPEZZI](#), [RAMPI](#), [VERDUCCI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Sopprimere il comma 2.

4.8

[D'ARIENZO](#), [IORI](#), [PARRINI](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [ASSUNTELA MESSINA](#),
[MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [MALPEZZI](#), [RAMPI](#), [VERDUCCI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Sopprimere il comma 3.

4.10

[CORBETTA](#), *relatore*

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è soppresso.

3-ter. I commi 155, 156 e 157, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono soppressi. Le disposizioni di cui ai predetti commi continuano ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso, di cui al comma 155, dell'articolo 1, della citata legge n. 107 del 2015, sia stato già bandito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-quater. A decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, già confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento.

3-quinquies. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, primo capoverso, le parole "2013-2015" e le parole "e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse;
- b) al terzo capoverso le parole "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" e fino alle parole "e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti "con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro";
- c) al comma 1-ter, le parole ", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse.»

4.9

[D'ARIENZO](#), [IORI](#), [PARRINI](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [MALPEZZI](#), [RAMPI](#), [VERDUCCI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli importi complessivi degli spazi finanziari da parte degli enti locali per interventi di edilizia scolastica, sia per l'annualità 2018 sia per l'annualità 2019, nell'ambito della disciplina sui c.d. patti di solidarietà nazionale, come previsto dall'articolo 1, comma 874, legge n. 205 del 2017 nonché e anche per interventi di sportiva, sono confermati».

G/648/3/1 (già em. 4.3)

[D'ARIENZO](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [MALPEZZI](#)

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 648, di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità,

impegna il Governo ad assicurare che il Rapporto semestrale sulla promozione della sicurezza dai rischi naturali del patrimonio abitativo, finora redatto dal Dipartimento soppresso, sia predisposto dalla Presidenza del Consiglio.

4.0.1

[GRASSI](#), [PIROVANO](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ferme restando le competenze delle Amministrazioni titolari di programmi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'Agenzia:

- a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché all'impiego del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione in modo da garantire complementarietà con le risorse europee per lo sviluppo regionale;
- b) promuove le politiche e gli interventi per assicurare l'addizionalità, rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nonché dei relativi programmi di investimento;
- c) promuove l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 e successive modificazioni;
- d) cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- e) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e adotta, anche in base alle proposte dell'Agenzia, le misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
- f) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione;
- g) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;
- h) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione, e si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l'attuazione della politica di coesione anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;"

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma:

- a) assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, in raccordo con le amministrazioni competenti, ferme restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
- b) assicura il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma;
- c) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti che utilizzino risorse della politica di coesione;
- d) fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni, centrali e territoriali, definisce gli *standard* e le istruzioni operative e svolge attività di formazione del personale delle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali;
- e) sostiene la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle

amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza;

f) propone le necessarie misure di accelerazione degli interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e dà esecuzione alle determinazioni adottate in base agli articoli 3 e 6, comma 6, del medesimo decreto;

g) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;

h) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti, nonché, avvalendosi a tal fine, nelle ipotesi previste dalla lettera e), dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia Spa".

c) Il comma 14-*bis* è sostituito dal seguente:

"14-*bis*. Le amministrazioni centrali dello Stato per rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, anche su impulso dell'Agenzia, si avvalgono dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. Per le finalità di cui al presente articolo, quest'ultima opera in qualità di soggetto attuatore dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, di programmi ed interventi strategici, anche a carattere sperimentale, e per attuare le determinazioni assunte ai sensi del comma 3, lettera f)"».

4.0.1 (testo 2)

GRASSI, PIROVANO

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ferme restando le competenze delle Amministrazioni titolari di programmi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'Agenzia:

a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché all'impiego del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione in modo da garantire complementarietà con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) promuove le politiche e gli interventi per assicurare l'addizionalità, rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nonché dei relativi programmi di investimento;

d) promuove l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 e s.m.;

e) cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale

dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

f) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e adotta, anche in base alle proposte dell'Agenzia, le misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

g) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione;

h) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

i) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione, e si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l'attuazione della politica di coesione anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma:

1) assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, in raccordo con le amministrazioni competenti, ferme restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

2) assicura il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma;

3) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti che utilizzino risorse della politica di coesione;

4) fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni, centrali e territoriali, definisce gli standard e le istruzioni operative e svolge attività di formazione del personale delle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali;

5) sostiene la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza;

6) propone le necessarie misure di accelerazione degli interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e dà esecuzione alle determinazioni adottate in base agli articoli 3 e 6, comma 6, del medesimo decreto;

7) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;

8) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti, nonché, avvalendosi a tal fine, nelle ipotesi previste dalla lettera e), dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia Spa".

c) il comma 14-*bis* è sostituito dal seguente:

"14-*bis*. Le amministrazioni centrali dello Stato per rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, anche su impulso dell'Agenzia, si avvalgono dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. Per le finalità di cui al presente articolo, quest'ultima opera in qualità di soggetto attuatore dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, di programmi ed interventi strategici, anche a carattere sperimentale, e per attuare le determinazioni assunte ai sensi del comma 3, lettera f)».

4.0.2

GRASSI, PIROVANO

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Riordino dei Ministeri)

1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei Ministri. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente».

4.0.3

PIROVANO, GRASSI

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di Universiade Napoli 2019)

1. Alla legge 27 dicembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 375, le parole da: "con decreto del Presidente" sino a: "il quale opera" sono sostituite dalle seguenti: "il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario ed opera";

b) al comma 379 il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: Il commissario, previa intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Direttore dell'ARU, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI e il presidente dell'ANAC».

4.0.4

[PIROVANO](#), [GRASSI](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 4-bis.

(Composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale)

1. Al decreto legislativo 4 giugno 2003, n 128, come modificato dall'articolo 21 della legge 11 gennaio 2018, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e-bis*) è soppressa.

b) all'articolo 21:

1) al comma 3, primo periodo le parole: "e dal presidente dell'A.S.I." sono soppresse;

2) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Laddove convocato, il Presidente dell'A.S.I. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di alta consulenza tecnico-scientifica"».

Tit.

Tit.1.

[IORI](#), [PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [RAMPI](#), [VERDUCCI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Al titolo del decreto sostituire le parole: «famiglia e disabilità», con la seguente: «famiglie».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [689](#)

Art. 1

1.1

[GIARRUSSO](#), *relatore*

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «carattere politico-mafioso», inserire le seguenti: «, sia riguardo alle attività connesse ai fatti di strage, ai grandi delitti di mafia ed in particolare ai delitti avvenuti nel periodo 1992-1993 e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute; anche con riferimento alla trattativa - diretta o indiretta - tra le organizzazioni criminali mafiose ed apparati, esponenti o settori istituzionali dello Stato».

1.2

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sostituire, la lettera t), con la seguente:

«t) valutare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile dell'antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano nel contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito;».

1.3

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i fini previsti dal comma 1, la Commissione può deliberare di richiedere al Governo una relazione di valutazione dell'impatto che specifici progetti di legge in discussione possono rivestire per quanto riguarda le politiche di contrasto delle organizzazioni criminali nelle materie di competenza della Commissione; analoga relazione può essere richiesta alla Autorità nazionale anticorruzione con riferimento alle modalità di difesa degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi».

1.4

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La Commissione può richiedere al Governo informazioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata su una amministrazione locale; a tal fine il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione comunicazione riguardante l'avvio delle procedure di verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; la Commissione può altresì richiedere al Governo specifiche relazioni sull'azione di ripristino della legalità nel corso della gestione straordinaria delle amministrazioni sciolte ai sensi del citato articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

1.5

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La Commissione può richiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai registri e alle banche dati di cui all'articolo 117 del codice di procedura penale, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo, per le finalità connesse in particolare ai compiti di cui al comma 1, lettere g), h) i), l), q) e s) del presente articolo. La Commissione esprime parere sulla proposta di nomina del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44».

1.6

[GIARRUSSO](#), *relatore*

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I membri della Commissione, nello svolgimento delle attività della stessa, godono delle prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione e agli stessi non è in alcun modo applicabile l'articolo 28 della Costituzione».

Art. 2

2.1

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «venticinque» con la seguente: «venti».

2.2

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Sostituire i commi 3, 4, 5 con i seguenti:

«3. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

4. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dei due rami del Parlamento. La Commissione elegge a scrutinio segreto due vicepresidenti e due segretari.

5. Per l'elezione a scrutinio segreto, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 314
XVIII Legislatura

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari

Titolo breve: *Commissione antimafia*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 18 \(ant.\)](#)

31 luglio 2018

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 12 \(pom.\)](#)

26 luglio 2018

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 18 (ant.) del 31/07/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 31 LUGLIO 2018
18ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(689, 6, 173, 314 e 503-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Anzaldi; Dalila Nesci ed altri; Verini; Jole Santelli ed altri; Palazzotto ed altri
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, la proposta di parere non ostativo sul testo già espresso alla Commissione di merito.

Il rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare, essendo le spese poste a carico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

(627, 218 e 570-A) Deputato VIGNAROLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, la proposta di parere non ostativo sul testo già espresso alla Commissione di merito.

Il sottosegretario BITONCI non ha osservazioni al riguardo, in quanto le spese risultano poste a carico dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

(536) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, dando conto delle vicende sottese al provvedimento. Per quanto di competenza, segnala in relazione al testo che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che, in base al comma 2 dell'articolo 7, le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite annuo di 50 mila euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare, limitandosi a segnalare che l'eventuale approvazione delle proposte 7.1, 7.3, 7.4 e 7.5, sopprimendo la previsione sulle modalità di individuazione delle spese di funzionamento, potrebbe comportare, nei fatti, l'inoperatività della Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di non avere osservazioni né sul testo né sugli emendamenti.

Interviene il senatore [MISIANI](#) (PD) per chiedere chiarimenti sulla quantificazione delle spese prevista dal provvedimento, rilevando al riguardo il rischio di una sottostima degli oneri, anche in confronto a quanto previsto per la Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) ritiene che la quantificazione degli oneri sia adeguata allo scopo, trattandosi di fatti circoscritti ad una località definita, non comparabili all'ampiezza e alla diffusione del fenomeno mafioso.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) esprime, a nome del proprio Gruppo, un avviso favorevole sul testo e di astensione sugli emendamenti.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (n. 23)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire risposta alla richiesta di chiarimenti, avanzata dal senatore Pichetto Fratin, in relazione alla seconda osservazione della proposta di parere presentata dalla relatrice nella seduta del 18 luglio, con specifico riguardo all'impatto economico e finanziario del provvedimento sul comparto armiero.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (n. 33)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1,

commi 2, lettera b), 3, 5 e 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 luglio.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il [PRESIDENTE](#) dispone che la proposta sia messa a disposizione dei senatori, per consentire la formulazione di osservazioni e di eventuali integrazioni allo schema illustrato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera a), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso si compone di 22 articoli, suddivisi in cinque Capi così come da decreto legislativo: Capo I: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato (da articolo 1 a articolo 6); Capo II: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri (articolo 7); Capo III: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale corpo della Guardia di Finanza (da articolo 8 a articolo 10); Capo IV: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria (da articolo 11 a articolo 13); Capo V: Modifiche del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (da articolo 14 a articolo 22).

Fa quindi presente che lo schema di decreto è stato assegnato per l'esame di merito alle Commissioni riunite affari costituzionali e difesa e, per la sola valutazione dei profili finanziari, alla Commissione bilancio.

Il termine per l'espressione del parere è fissato al 4 settembre prossimo; segnala, tuttavia, che il parere non potrà essere espresso prima della trasmissione, al momento mancante, dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Per quanto di competenza della Commissione bilancio, segnala l'articolo 6, comma 1, lettera v): tale disposizione amplia la composizione della commissione consultiva già prevista ai fini dello scrutinio per la nomina a dirigente generale della pubblica sicurezza; al riguardo, si chiedono elementi di delucidazione in merito ai compensi previsti, a legislazione vigente, per i componenti di tale organismo, con rassicurazioni in merito alla sostenibilità dei relativi oneri aggiuntivi di spesa, a valere sulle sole risorse finanziarie che sono già previste, ai sensi della legislazione vigente, nella titolarità dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

L'articolo 7, comma 1, lettera nn), eleva l'aumento di anzianità di grado per gli ufficiali transitati nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri dal ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, che passa da un aumento di due anni, un mese e ventiquattro giorni, a un aumento di due anni e cinque mesi; a tale proposito, si chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari della norma rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera oo), che determina il superamento del contingente massimo annuale di 160 unità, da iscrivere sino al 2021 nel ruolo ufficiali ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri - sia pure nel limite del contingente complessivo di 800 unità nel quinquennio - sostituendone il numero massimo annuale con un contingente che sia annualmente stabilito con apposito decreto ministeriale, si chiedono chiarimenti sulla compatibilità dell'eventuale superamento del precedente limite annuale con gli effetti da considerarsi già scontati nei tendenziali annui a legislazione vigente.

In merito all'articolo 14, comma 1, lettere *a)* e *d)*, e all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, laddove si prevede la possibilità di abbreviare la durata dei corsi di formazione per i vincitori dei concorsi interni, rispetto a quella già prevista dalla legislazione vigente, andrebbero considerati gli effetti in termini di maggiori oneri rispetto a quelli contemplati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente connessi agli avanzamenti automatici per anzianità ai gradi successivi delle relative carriere sottufficiali della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria.

Per quanto riguarda l'articolo 17, comma 1, la lettera *d)*, che anticipa di dieci mesi, per la Polizia penitenziaria, la decorrenza giuridica delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, si chiede conferma che non ne derivi un'alterazione degli effetti di spesa, rispetto a quelli già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, fa presente che andrebbe chiarita la ragione per cui le differenze retributive cui la norma pone termine fossero di ammontare molto diverso nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza.

Osserva, inoltre, che non si hanno osservazioni sulle quantificazioni recate all'articolo 2, comma 2, articolo 6, comma 1, lettere *s)* e *t)*, articolo 7, comma 1, lettera *uu)*, articolo 7, comma 2, articolo 10, comma 1, articolo 14, comma 1, lettere *b)* e *c)*, articolo 16, comma 1, lettere *e)* e *f)*, articolo 17, comma 1, lettera *b)*, che appaiono corrette. Sull'articolo 22, recante le disposizioni di copertura, segnala che il comma 2, quando specifica l'ammontare degli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, derivanti dall'applicazione al personale delle Forze armate dell'articolo 19, comma 1, lettera *c)*, in realtà sembrerebbe fare riferimento all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*. A tale proposito, oltre ad acquisire una conferma in merito, fa presente che andrebbe fornita conferma della corrispondenza tra la cadenza temporale della copertura e quella della norma di spesa. In linea generale, in merito all'articolo 22, chiede conferma della disponibilità delle risorse per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia utilizzate in copertura dallo schema in esame, fornendosi l'indicazione del capitolo di bilancio interessato.

Rinvia, infine, per le restanti osservazioni, al *dossier* dei Servizi del bilancio di Senato e Camera.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro ai rilievi e alle osservazioni formulate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MARINO](#) (PD) richiama l'attenzione della Presidenza sul rispetto degli orari delle sedute dell'Assemblea, al fine di consentire la puntuale partecipazione dei senatori ai lavori parlamentari.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni al riguardo, rappresentando che spesso il prolungamento di alcuni minuti dei lavori della Commissione bilancio è reso necessario proprio dall'esigenza di concludere l'esame di provvedimenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea

La seduta termina alle ore 9,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.

33

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- in merito all'articolo 30, comma 3, che sembra estendere le norme sull'esenzione IVA, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ad alcune attività svolte dagli enti del Terzo settore aventi natura commerciale, si valuti la conformità di tale estensione alla direttiva 2006/112/Ce (sul sistema comune IVA), considerato che l'assoggettamento delle medesime operazioni, svolte in modalità commerciali, ad un regime impositivo differenziato tra soggetti del Terzo settore ed altri soggetti potrebbe contrastare con il principio della neutralità dell'imposta;
- con specifico riferimento al comma 3, lettera *b*), del medesimo articolo 30, la novella apportata all'articolo 10, comma 1, n. 19), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sull'esenzione delle prestazioni di ricovero e cura, potrebbe non essere conforme all'articolo 132, comma 1, lettera *b*), della menzionata direttiva 2006/112/CE, che subordina l'esenzione IVA per le prestazioni di ospedalizzazione e cure mediche rese da enti di diritto privato alla condizione che i relativi servizi siano resi alle medesime condizioni vigenti per gli enti di diritto pubblico.

1.4.2.2. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 12 (pom.) del 26/07/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2018

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

[LICHERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilìa.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(689) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Anzaldi; Dalila Nesci ed altri; Verini; Jole Santelli ed altri; Palazzotto ed altri

(6) GRASSO. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(173) MIRABELLI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(314) VITALI. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari*

(503) GIARRUSSO ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere*

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP), relatrice, illustra il disegno di legge n. 689, che prevede l'istituzione della Commissione bicamerale antimafia. Esso è stato approvato dalla Camera dei deputati ed è stato adottato come testo base dalla Commissione affari costituzionali, che ne ha avviato l'esame in sede redigente. Sulla medesima materia sono stati presentati in Senato altri quattro disegni di legge, il cui esame è stato congiunto con quello del testo base. Per quanto riguarda i profili di interesse della 14ª Commissione, i disegni di legge congiunti non presentano elementi aggiuntivi rispetto al testo base, pertanto l'esame in questa sede può ben limitarsi al disegno di legge n. 689.

Il testo del disegno di legge n. 689 riproduce in ampia misura quello della legge che istituì la Commissione parlamentare antimafia nella scorsa Legislatura (legge 19 luglio 2013, n. 87). Figurano alcune modifiche integrative, soprattutto nell'ambito dei compiti attribuiti alla Commissione, che riprendono proposte contenute nella relazione conclusiva approvata dalla Commissione al termine

della XVII legislatura.

Il testo si compone di 8 articoli in cui si stabilisce l'istituzione della Commissione e i suoi compiti e poteri (articolo 1), la sua composizione (articolo 2), la possibilità di istituire comitati (articolo 3), l'applicazione delle norme del codice penale sul rifiuto di uffici legalmente dovuti e sul divieto di falsa testimonianza (articolo 4), l'accesso ad atti e documenti coperti da segreto (articolo 5), l'obbligo di segretezza in capo ai componenti e al personale (articolo 6), l'organizzazione interna dei lavori della Commissione (articolo 7) e l'entrata in vigore (articolo 8).

Tra i compiti assegnati alla Commissione antimafia rilevano principalmente, ai fini di un miglioramento dei sistemi di cooperazione di polizia e giudiziaria stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, quelli di cui alle lettere *g*), *o*), *p*) e *q*), oltre ai risvolti concernenti la normativa europea.

Tra i compiti che il disegno di legge assegna all'istituenda Commissione antimafia, rilevano principalmente - per quanto di competenza della 14ª Commissione - quelli di cui alle lettere *g*) e *q*), relativi al contributo che la Commissione è chiamata a dare per migliorare la collaborazione nell'ambito dei sistemi di cooperazione di polizia e giudiziaria stabiliti dalla normativa dell'Unione europea per un'efficace azione di prevenzione e contrasto dell'attività criminosa organizzata. Rilevano, altresì, i compiti di cui alle lettere *o*) e *p*), in base ai quali la Commissione dovrà svolgere attività di monitoraggio sull'incidenza distorsiva delle attività criminali in settori specifici disciplinati dai principi e dalla normativa europea, come quelli della libertà di iniziativa economica, la libera concorrenza nel mercato, l'accesso al credito o la libertà di informazione.

Ricorda che il Parlamento europeo aveva istituito, con decisione del 14 marzo 2012, la Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (Commissione CRIM). Tale Commissione aveva prodotto una relazione finale, le cui conclusioni sono contenute nella "risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale)". Con la nuova Legislatura europea, le competenze della Commissione speciale CRIM sono state assorbite dalla Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (Commissione LIBE), come risulta dalla "risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM".

La relatrice illustra, quindi, uno schema di parere favorevole con osservazioni, in cui, da un lato, si attesta l'assenza di profili di contrasto delle norme esaminate con l'ordinamento dell'Unione europea, dall'altro, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di specificare meglio le competenze dell'istituenda Commissione con riguardo agli strumenti normativi e operativi dell'Unione europea finalizzati al rafforzamento della cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) esprime condivisione per l'impostazione proposta dalla relatrice, volta a valorizzare la dimensione europea e transnazionale dei fenomeni criminali. Occorre, a suo avviso, procedere in quella direzione, anche rafforzando il coordinamento con gli organismi europei della cooperazione giudiziaria e di polizia, come Europol, Eurojust e la Procura europea, e con i competenti organismi a livello mondiale.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) osserva come il fenomeno mafioso italiano sia ampiamente conosciuto. Si augura, quindi, che l'istituenda Commissione antimafia rivolga lo sguardo anche alle connessioni europee e mondiali delle organizzazioni mafiose, che mirano a garantirsi profitti da condotte, quali quelle legate al narcotraffico, al riciclaggio di denaro sporco, al traffico di organi, al traffico di petrolio, irriducibili ad una dimensione prettamente nazionale. Esprime, conseguentemente, la sua piena adesione alle osservazioni formulate dalla relatrice.

Il sottosegretario SIBILIA ritiene condivisibili le osservazioni svolte dalla relatrice miranti a valorizzare la dimensione europea e internazionale degli ambiti operativi della Commissione antimafia.

Il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni formulato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 689 E CONNESSI**

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, considerato che il disegno di legge n. 689, che prevede l'istituzione della Commissione bicamerale antimafia, è stato approvato dalla Camera dei deputati il 17 luglio scorso ed è stato assegnato alla 1ª Commissione permanente in sede redigente e da questa adottato come testo base per l'esame congiunto con i disegni di legge n. 6 (d'iniziativa del sen. Grasso), n. 173 (del sen. Mirabelli e altri), n. 314 (del sen. Vitali) e n. 503 (del sen. Giarrusso e altri); considerato che il testo del disegno di legge n. 689 riproduce in ampia misura quello della legge istitutiva della Commissione parlamentare antimafia nella scorsa Legislatura (legge 19 luglio 2013, n. 87) e si compone di 8 articoli in cui si stabilisce l'istituzione della Commissione e i suoi compiti e poteri (articolo 1), la sua composizione (articolo 2), la possibilità di istituire comitati (articolo 3), l'applicazione delle norme del codice penale sul rifiuto di uffici legalmente dovuti e sul divieto di falsa testimonianza (articolo 4), l'accesso ad atti e documenti coperti da segreto (articolo 5), l'obbligo di segretezza in capo ai componenti e al personale (articolo 6), l'organizzazione interna dei lavori della Commissione (articolo 7) e l'entrata in vigore (articolo 8); rilevato che, tra i compiti che il disegno di legge assegna all'istituenda Commissione antimafia, rilevano principalmente - per quanto di competenza - quelli di cui alle lettere *g*) e *q*), al fine di contribuire a migliorare la collaborazione nell'ambito dei sistemi di cooperazione di polizia e giudiziaria stabiliti dalla normativa dell'Unione europea per un'efficace azione di prevenzione e contrasto dell'attività criminosa organizzata, nonché i compiti di cui alle lettere *o*) e *p*), ai fini di monitoraggio sull'incidenza distorsiva delle attività criminose in settori specifici disciplinati dai principi e dalla normativa europea come quelli della libertà di iniziativa economica, la libera concorrenza nel mercato, l'accesso al credito o la libertà di informazione; ricordato che il Parlamento europeo aveva istituito, con decisione del 14 marzo 2012, la Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (Commissione CRIM), presieduta dall'eurodeputata Sonia Alfano, le cui conclusioni sono contenute nella "risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale)", e che con la nuova Legislatura europea, le competenze della Commissione speciale sono state assorbite dalla Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (Commissione LIBE), come risulta dalla "risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM", relatrice l'eurodeputata Laura Ferrara, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni: i disegni di legge in titolo non presentano profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea; valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio le competenze valutative e propositive dell'istituenda Commissione con riguardo agli strumenti normativi e operativi dell'Unione

europea finalizzati al rafforzamento della cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri volta alla prevenzione e al contrasto delle azioni della criminalità organizzata transnazionale, nonché con riguardo al miglioramento della partecipazione dell'Italia a tali strumenti.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 314
XVIII Legislatura

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari

Titolo breve: *Commissione antimafia*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 29](#)

31 luglio 2018

Attività (esito)

Discussione generale

Discusso congiuntamente: [S.689](#), [S.6](#), [S.173](#), [S.314](#), [S.503](#)

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Adottato come testo base il DDL **S.689**.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 8*.

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente** (assorbito da [S.689](#))

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 269, contrari 0, astenuti 2, votanti 271, presenti 272.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 29 del 31/07/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

29a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 31 LUGLIO 2018

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,38).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Collegli, in Aula non si può fotografare. D'accordo?

AIROLA (M5S). È stato un errore.

PACIFICO (M5S). Era solo una lampada.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Su un intervento per fatto personale svolto nella seduta del giorno precedente

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, ho chiesto di svolgere questo intervento perché durante la seduta di ieri il senatore Airola, tra l'altro più volte sollecitato credo dal suo Capogruppo (ma anche da me stesso), ha deciso di prendere la parola su una questione che va avanti da alcune settimane e che è stata già richiamata all'attenzione dell'Assemblea da parte del Partito Democratico. Si tratta di un episodio molto spiacevole, che non vorrei creasse un precedente e che, a mio modo di vedere, ha anche creato le condizioni per un difficile clima all'interno dell'Assemblea, durante il quale il senatore Airola ha avuto modo, proprio qui davanti a me, ai banchi dell'opposizione, non semplicemente di offendere

dei colleghi durante un ragionamento o nell'enfasi dialettica, ma di minacciare - lo sottolineo: minacciare - un nostro collega del Partito Democratico.

Ieri il senatore Airola, al quale devo dire che è stata data la parola con ampio spazio temporale, ha fatto finta - mi permetta di dirlo, signor Presidente - di chiedere scusa al Partito Democratico e al collega Laus e, anzi, ha utilizzato molto più del tempo che aveva a disposizione per accentuare critiche e, se mi posso permettere, anche offese.

Il Partito Democratico è contrario a questo modo di procedere, con cui ci si approfitta delle regole dell'Assemblea e si cerca di creare meccanismi e malintesi, chiaramente sottolineati nella giornata di ieri. Quella di ieri era la giornata per le scuse: il senatore Airola non si è scusato, anzi, ha accentuato le sue posizioni e non ha espressamente fatto quello che avevamo concordato facesse, cioè chiedere scusa rispetto ad alcune minacce espresse in quest'Aula.

Signor Presidente, c'è la discussione, ci sono i toni alti, ci sono anche il clima, la confusione e la conflittualità politica nel Paese e in quest'Assemblea, però questa è l'Assemblea del confronto, del dibattito. Questo è il Parlamento.

Credo che nel momento in cui non si ha la forza, la determinazione, la volontà di punire offese, che vuol dire impedire di esprimere l'opinione a un collega liberamente all'interno di questa Assemblea, si va oltre.

Quindi, signor Presidente, le chiedo quello che ho già chiesto in passato con forza e che abbiamo rimandato in realtà tutti insieme, convinti che il senatore Airola avrebbe compreso il proprio atteggiamento e si sarebbe comportato di conseguenza. Non lo ha fatto, ragion per cui chiediamo la convocazione degli organi preposti affinché questa vicenda venga affrontata correttamente. Non si possono accettare minacce all'interno dell'Aula del Senato. È oggettivamente una vergogna. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*).

PRESIDENTE. La Presidenza valuterà tutti i comportamenti.

Sui lavori del Senato

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 13 settembre 2018.

Nella seduta di oggi, dopo la conclusione del decreto-legge di riordino Ministeri, saranno discusse le questioni pregiudiziali presentate sul decreto-legge proroga termini e i disegni di legge di costituzione delle Commissioni di inchiesta antimafia e ciclo rifiuti.

Nella giornata di domani, l'Assemblea non terrà seduta per consentire i lavori delle Commissioni, in particolar modo delle Commissione affari costituzionali e bilancio sul decreto-legge proroga termini. L'esame di quest'ultimo provvedimento avrà inizio nella seduta di giovedì 2 agosto, per proseguire venerdì 3 ed eventualmente lunedì 6 agosto.

Rimane confermato per le ore 15 di giovedì 2 agosto lo svolgimento del *question time*.

La prossima settimana l'Assemblea terrà sedute, senza orario di chiusura, lunedì 6 dalle ore 11 e martedì 7 dalle ore 9,30. Oltre all'eventuale seguito del decreto-legge proroga termini, sarà discusso il decreto-legge dignità lavoratori e imprese.

Le Commissioni riprenderanno i propri lavori, dopo la pausa estiva, da martedì 4 settembre, mentre l'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 11 settembre, alle ore 16,30, con la discussione delle proposte di inchiesta parlamentari su Il Forteto, sugli eventi sismici di L'Aquila e sul femminicidio, ove conclusi dalle Commissioni.

Le Commissioni sono comunque autorizzate a convocarsi in qualunque momento in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 13 settembre 2018:

Martedì	31	Luglio	h. 9,30-	- Seguito disegno di legge n. 648 - Decreto-legge n. 86, riordino
---------	----	--------	----------	-------------------------------------------------------------------

			20	Ministeri (<i>voto finale entro l'11 agosto</i>) (<i>scade il 10 settembre</i>)
Giovedì	2	Agosto	h. 9,30-20	- Questioni pregiudiziali sul disegno di legge n. 717 - Decreto-legge n. 91, proroga termini
Venerdì	3	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 689 e connessi - Istituzione Commissione di inchiesta antimafia (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>) - Disegno di legge n. 627 e connessi - Istituzione Commissione di inchiesta ciclo rifiuti (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>) - Disegno di legge n. 717 - Decreto-legge n. 91, proroga termini (<i>voto finale entro il 24 agosto</i>) (<i>scade il 23 settembre</i>) (da giovedì 2 agosto) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 2, ore 15)

Nella giornata di mercoledì 1° agosto l'Assemblea non terrà seduta per consentire i lavori delle Commissioni.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 717 (Decreto-legge n. 91, proroga termini) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 31 luglio.

Lunedì	6	Agosto	h. 11	- Eventuale seguito disegno di legge 717 - Decreto-legge n. 91, proroga termini (<i>voto finale entro il 24 agosto</i>) (<i>scade il 23 settembre</i>)
Martedì	7	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 87, dignità lavoratori e imprese (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade l'11 settembre</i>)

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 87, dignità lavoratori e imprese) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Le Commissioni riprenderanno i propri lavori da martedì 4 settembre mentre l'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 11 settembre. Le Commissioni sono comunque autorizzate a convocarsi in qualunque momento in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.

Martedì	11	Settembre	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 536 - Istituzione Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (<i>dalla sede redigente</i>) (<i>ove concluso dalla Commissione</i>)
Mercoledì	12	"	h. 9,30-20	- Doc. XXII, n. 11 - Istituzione Commissione di inchiesta sul terremoto de L'Aquila (<i>dalla sede redigente</i>) (<i>ove concluso dalla Commissione</i>)
Giovedì	13	"	h. 9,30-20	- Doc. XXII, nn. 1, 8 e 9 - Istituzione Commissione di inchiesta sul femminicidio (<i>dalla sede redigente</i>) (<i>ove conclusi dalla Commissione</i>)

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 648
(Decreto-legge n. 86, riordino Ministeri)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1h	13'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'

FdI		30'
Misto		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 717
(Decreto-legge n. 91, proroga termini)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1h	13'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 87, dignità lavoratori e imprese)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1h	13'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

Seguito della discussione del disegno di legge:

(648) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità (Relazione orale) (ore 9,49)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 648.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e la relatrice Malpezzi ha svolto

la relazione di minoranza, hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche del relatore e della relatrice di minoranza, è stata respinta una proposta di non passare all'esame degli articoli, ha avuto luogo l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge e si è passati alla votazione finale.

[CIRIANI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, il nostro Gruppo Fratelli d'Italia in merito a questo provvedimento ha sempre mantenuto un atteggiamento di grande attenzione e disponibilità nei confronti delle forze di maggioranza. Lo abbiamo dimostrato sia in Assemblea che in Commissione, con un atteggiamento aperto al confronto, e lo abbiamo fatto perché volevamo essere coerenti con quanto detto in quest'Assemblea in occasione del dibattito sulla fiducia al Governo Conte. In quell'occasione, avevamo preannunciato che avremmo giudicato nel merito i provvedimenti del Governo e avremmo evitato un'opposizione fatta di pregiudizi e ostruzionismi senza senso. Abbiamo mantenuto quanto detto.

Pur avendo un atteggiamento spesso anche molto critico nei confronti del Governo, riconosciamo il diritto alle maggioranze, a qualsiasi maggioranza, di organizzarsi anche dal punto di vista istituzionale per poter meglio dispiegare il proprio programma politico. Se a questo fine serve anche modificare l'organizzazione dei Ministeri, questo non deve essere oggetto di scandalo.

Abbiamo qualche dubbio - e lo diciamo con altrettanta franchezza - rispetto all'utilizzo del decreto-legge, perché oltre ad un'esigenza di carattere istituzionale, dovrete ammettere che è onesto dire che c'è anche un'esigenza di carattere partitico di equilibrio all'interno della maggioranza. Non è una cosa che deve scandalizzare, perché la politica è fatta anche di questo: la Lega ha l'esigenza di rafforzare le deleghe in capo al proprio Ministro e altrettanto vuole fare il Movimento 5 Stelle. Che questi ragionamenti, che questi presupposti giustifichino un decreto-legge di necessità e urgenza secondo me è molto dubbio e a chi parla sono apparse molto dubbie anche le giustificazioni che abbiamo ascoltato soprattutto dai senatori banchi del Movimento 5 Stelle, che negli anni passati hanno criticato l'uso, e forse anche l'abuso, dei decreti d'urgenza. Non è certo questa la sede per riaprire un dibattito su questi argomenti, ma intanto volevamo segnalarlo.

Nel merito, secondo noi ci sono tre questioni fondamentali su cui vogliamo riassumere il nostro atteggiamento. Il primo riguarda l'istituzione del Ministero per la famiglia e le disabilità. Abbiamo ascoltato soprattutto dalle voci dell'opposizione di Sinistra che l'istituzione di questo Dicastero sia inutile, invece noi lo riteniamo molto utile. Pensiamo sia necessario non solo dare vita ad un Ministero per la famiglia e le disabilità, ma anche rafforzare le deleghe in capo ad esso, dando i giusti strumenti e anche gli opportuni finanziamenti, perché la famiglia deve tornare al centro della politica del Parlamento e di tutte le forze politiche. E non solo la famiglia, ma anche il tema delle adozioni, della disabilità e della natalità devono essere centrali, perché non è vero che non si fanno figli perché non si vuole; non si fanno e la natalità decresce perché spesso le famiglie non sono in grado di sostenere le spese. I colleghi del Gruppo che sono intervenuti hanno ricordato il nostro progetto per un grande piano straordinario di natalità che passi attraverso strumenti che abbiamo declinato anche con disegni di legge che propongono sconti per gli acquisti per le famiglie, asili nido gratuiti aperti fino alle ore 18 e molte altre cose.

Per chi parla è anche fondamentale il tema delle adozioni, ma è importante, colleghi del Governo e della maggioranza, che facciate chiarezza su cosa intendete per famiglia, perché su questo abbiamo ascoltato ragionamenti, prese di posizione molto diverse per non dire contraddittorie. Per noi la famiglia è quella naturale prevista dalla Costituzione, che non discrimina nessuno ma che chiede centralità e priorità. È quella composta da una madre e un padre, non quella per cui il sindaco di Torino Appendino ha previsto la registrazione anche per i figli nati da una coppia composta da genitori dello stesso sesso. (*Applausi dal Gruppo FdI*). Su questo aspettiamo presto chiarezza, perché non si può giocare su questi argomenti. Voi avete detto che i temi etici sono rimasti fuori del perimetro dell'accordo di programma, ma sono talmente importanti che rientrano quotidianamente dalla finestra e su questo vigileremo.

In secondo luogo, l'accorpamento delle competenze del turismo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, più in generale, la creazione di un Ministero dedicato al *made in Italy* era, come quello della famiglia, una nostra proposta elettorale e di Governo. Pertanto siamo contenti che questa proposta trovi ospitalità anche all'interno del programma della maggioranza. Abbiamo qualche dubbio rispetto al fatto che turismo e agricoltura insieme possano funzionare come nelle intenzioni che riteniamo meritevoli. La difesa e la promozione del *made in Italy* devono essere assolutamente centrali, perché per troppo tempo abbiamo assistito senza fare nulla all'invasione di prodotti che nulla avevano di italiano e alla dequalificazione dell'immagine del nostro Paese, soprattutto all'estero. Bisogna però essere chiari nel dire che agricoltura e turismo vanno a braccetto, che l'agricoltura non può cannibalizzare il turismo, perché quest'ultimo non è soltanto promozione agroalimentare. Fare turismo non è soltanto difendere le infinite eccellenze agroalimentari del nostro Paese. Fare turismo è promuovere un intero sistema Paese e promuovere un'immensa ricchezza, che è anche di natura economica.

Vorrei pertanto dire (in maniera che può sembrare provocatoria, ma che non lo è), in maniera propositiva, che forse, se dovessimo immaginare una centralità di un Ministero dedicato alla difesa e alla promozione del *made in Italy*, quel Ministero dovrebbe essere incardinato nel Ministero dello sviluppo economico. Il turismo, infatti, è un grande *asset* economico, non è soltanto promozione e difesa dei valori culturali e dei beni culturali e agroalimentari; è anche promozione alberghiera, è una filiera immensa, che crea ricchezza per il nostro territorio e che purtroppo non è ancora del tutto utilizzata.

Mi permetto di rivolgere un appello al ministro Centinaio rispetto alla promozione del *made in Italy* e del marchio Italia. Chi parla, come altri che hanno parlato prima di me, viene da un'esperienza come amministratore locale e regionale; dispiace molto vedere spesso, nelle fiere internazionali, che le Regioni, i Comuni, le grandi città si propongono al mercato internazionale senza utilizzare il marchio Italia, che è uno dei marchi più prestigiosi e conosciuti al mondo. È una follia ed è uno spreco che le Regioni, i Comuni e i paesi di questa Nazione vadano alle fiere internazionali senza la regia dell'ENIT, senza la regia del Ministero del turismo, confidando nel fatto che la riforma costituzionale ha assegnato loro un potere... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Chi non è interessato ad ascoltare può uscire dall'Aula: c'è troppo brusio.

CIRIANI (*FdI*). Dicevo, signor Presidente, che è un peccato, quasi un oltraggio al nostro Paese, il fatto che l'ENIT, il Ministero del turismo non coordini, spesso non per colpa sua, le iniziative internazionali delle nostre Regioni e dei nostri Comuni all'estero; infatti, rinunciare al marchio Italia e proporsi senza di esso è una stupidaggine autolesionista. Spero, quindi, che il nuovo Ministro possa coordinare l'attività delle Regioni anche in questa direzione.

L'ultimo aspetto, e mi avvio a concludere, signor Presidente, colleghi, riguarda la rimodulazione dei compiti del Ministero dell'ambiente. Personalmente - ma attendo la smentita, perché su questo siamo assolutamente laici - ho qualche dubbio che la riassegnazione in capo al Ministero dell'ambiente dei compiti di difesa del suolo e di contrasto al dissesto idrogeologico possa funzionare, perché l'abbiamo già visto al lavoro e i precedenti non sono incoraggianti. Se le funzioni sono state portate sotto l'egida del Presidente del Consiglio negli anni scorsi non è stato per motivi ideologici o politici, ma perché si cercava di dare maggiore forza e maggiore impulso a questa attività, in modo che potesse coordinare anche quanto facevano gli altri Ministeri. Il Ministero dell'ambiente, da questo punto di vista (ma è un mio parere personale), non ha dato gradi prove in passato; speriamo che voi ci possiate smentire nel futuro.

Il nostro voto sarà, quindi, favorevole, nonostante le perplessità, le critiche e i suggerimenti che abbiamo evidenziato in quest'Aula. Abbiamo mantenuto la nostra promessa di un atteggiamento critico, ma trasparente e coerente, nella speranza che tali aperture di fiducia e di credito possano portare, a beneficio nostro e dell'intero Paese, i risultati sperati quanto prima. (*Applausi dal Gruppo FdI e del senatore Rufa*).

[MIRABELLI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, i colleghi del mio Gruppo, intervenuti in discussione generale e svolgendo la relazione di minoranza, hanno già illustrato bene le ragioni per cui voteremo contro la conversione in legge di questo decreto-legge.

È il primo atto del nuovo Governo, del Governo del cambiamento. Forse bisogna cominciare a capire che il concetto di cambiamento non è neutro e non è necessariamente positivo, soprattutto se, come in questo provvedimento, consiste nell'interrompere esperienze che hanno dato e stavano dando risultati positivi, senza spiegarne le ragioni e senza spiegare come si vuole operare per raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico che gli assetti che il Governo sta cancellando dovevano perseguire.

Insomma, in questa discussione non ci avete spiegato le ragioni della cancellazione delle unità di missione, dello spostamento del Ministero del turismo dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al Ministero dell'agricoltura. Se questo decreto-legge serve solo a dimostrare che si vuole segnare una differenza rispetto agli ultimi Governi, è una scelta debole e sbagliata. Se non ci viene spiegato perché quelle scelte non andavano bene e, soprattutto, quali sarebbero le scelte che consentirebbero di approfittare più efficacemente i problemi nell'interesse dei cittadini, la scelta che stiamo facendo, che state facendo, è una scelta debole.

Nessuno può negare che per il nostro Paese è stretto il nesso tra cultura e turismo, che le bellezze uniche e straordinarie e il patrimonio storico dell'Italia siano un'attrazione per il turismo internazionale. È chiaro tutto questo. Allora perché si decide di togliere il turismo dal MIBACT? Ho sentito in questi giorni il ministro Centinaio sostenere che l'incremento notevole che ha avuto il turismo in questi anni non è dovuto ad Expo o alla promozione della cultura italiana nel mondo. Mi preoccupa se il Ministro che si dovrà occupare di turismo non si è accorto che Pompei, la Reggia di Caserta e mille altre occasioni che hanno facilitato l'accesso e ampliato l'offerta culturale sono state uno straordinario volano per il turismo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Nonostante ciò, scegliete di cambiare, per portare il turismo al Ministero dell'agricoltura in nome delle eccellenze alimentari italiane. Una scelta che non sta in piedi, ovunque la si guardi, tanto più che prima ancora di votare questo provvedimento, il Governo, in Commissione, ha già sostenuto di voler costruire a breve un nuovo Ministero.

Passando ad altro, anche la scelta di cancellare le unità di missione sul dissesto idrogeologico e Casa Italia non ha senso, soprattutto se non è chiaro - e non lo è - come il Governo intenda attrezzarsi per far fronte a due necessità impellenti per evitare future catastrofi al Paese. Le unità di missione avevano lo scopo di accelerare gli interventi di risanamento idrogeologico e di messa in sicurezza dal rischio sismico del patrimonio abitativo a partire dalle scuole. In questi anni, in quelle sedi, si è operato bene. Si sono costruite esperienze e professionalità, si è negli anni realizzata una forte capacità di rapporto e coinvolgimento degli enti locali, senza contare il fatto che quelle strutture hanno garantito trasparenza e il pieno controllo dell'utilizzo delle risorse stanziare.

Ora si interrompe un percorso senza ragione, senza spiegarlo, con il rischio di disperdere le competenze e le esperienze formate sul campo, ma soprattutto non è dato sapere chi e come proseguirà e si occuperà dei progetti in essere. Penso al progetto per evitare l'esonazione del Seveso, penso al progetto per mettere in salvaguardia la città di Genova, penso ai tanti progetti di Casa Sicura, progetti che credo nessuno in quest'Aula ritenga inutili o sbagliati. Ma come andranno gestiti? Chi li gestirà? Non è dato saperlo.

Infine il decreto-legge sceglie di rinunciare all'idea di coordinare tutti i Ministeri che possono intervenire sulla disabilità - Presidenza del Consiglio, Ministero della salute, del lavoro, dell'istruzione - per affrontare quel tema pensando alla vita delle persone disabili in ogni suo aspetto e non solo alla cura. Consegnando il tema al solo Ministro della famiglia si torna indietro rispetto ad un cambiamento culturale straordinario che si stava producendo.

Signor Presidente, questo decreto-legge conferma che il nuovo Governo interpreta il cambiamento guardando indietro, non avanti. Promuove il ritorno al passato, non l'innovazione. Lo fa quando i suoi esponenti più importanti parlano con nostalgia di ritorno agli Stati nazionali, chiusi all'esterno e autosufficienti. Lo fa il ministro Salvini quando parla di tanti nemici, tanto onore, evocando stagioni drammatiche per il nostro Paese, e lo fa riportandoci agli anni Ottanta e Novanta quando i Governi del

pentapartito, per stare in sella, si spartivano ogni posto possibile e fondavano su questo le loro alleanze.

In fondo in questi giorni sta succedendo lo stesso: decine di vertici per discutere di posti, di Cassa depositi e prestiti, di RAI e di tante altre nomine. Abbiamo capito che forse anche questo decreto-legge, alla fine, serve a sistemare gli assetti interni alla maggioranza più che a migliorare le risposte ai problemi degli italiani. E anche per questo non lo votiamo, perché guarda indietro e non serve agli italiani. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PEPE](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEPE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel mio intervento farò delle riflessioni che rinvergono soprattutto dalla discussione di ieri, riprendendo degli interventi nel bene e nel male: i primi mi eviteranno di ripetermi sulle mille buone ragioni che sono sottese al provvedimento in discussione; le seconde mi impongono invece di svolgere ulteriori riflessioni.

Preannuncio intanto il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier- Partito Sardo d'Azione e faccio preliminarmente una riflessione: non accettiamo assolutamente lezioni di rispetto dell'architettura dello Stato da parte di chi ha cercato di demolire questa istituzione, ha distrutto le Province e affamato i Comuni. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Il provvedimento in esame, che - bisogna dirlo - in fondo è tutto, è teso a riordinare i Ministeri. È un provvedimento che non deve stanziare oggi le risorse, ma pone le basi per un'azione amministrativa più logica, più fluida e più coerente, che guarda ai principi base della pubblica amministrazione che sono: l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza. Con questo provvedimento i cittadini italiani sapranno chi e come fa cosa. Pertanto, le affermazioni stupite, secondo le quali in esso non ci sono risorse, sono destituite di ogni fondamento.

Per quanto riguarda le altre riflessioni fatte nella giornata di ieri, ho dovuto poi constatare che il male che ormai da troppo tempo affligge il Partito Democratico è ancora attuale: l'allergia al Paese reale. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Tanti di noi ricordano il presidente Renzi che prima e durante la campagna elettorale si pregiava di indicare gli indici statistici in base ai quali l'occupazione cresceva; più tali indici erano positivi, più gli italiani erano in difficoltà, e lo stesso vale per la buona scuola. Io non devo credere al senatore Vallardi perché è un mio bravissimo collega, ma devo credergli quando dice che non arrivavano e non arrivano risorse sul territorio, perché ha parlato da sindaco. E bisogna credere a tutti i sindaci. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S e del senatore Ruspandini)*.

La buona scuola è stato uno *slogan* che non ha prodotto alcun tipo di risultato.

E allora su cosa nasce questo provvedimento? Nasce sulle ceneri e i fallimenti del passato e su una strategia che guarda al futuro.

Proviamo anche a guardare nel merito di alcuni singoli provvedimenti. Sull'accorpamento tra Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e turismo è stato detto di tutto e di più. Il G20 lo ha capito e ha approvato all'unanimità la simbiosi tra il turismo e le politiche agricole: soltanto alcune persone che siedono su questi banchi artificialmente fanno finta di non capirlo. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. È il nuovo corso che passa attraverso il *made in Italy*, le identità, il senso di appartenenza e l'orgoglio nazionale. Avete inaridito il cuore dell'Italia. Lasciateci disseminare la speranza. Metteteci alla prova con questo nuovo strumento. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*

Ho poi una battuta, e non me ne voglia il ministro Centinaio. Ogni Governo ha annoverato al suo interno un super Ministro. Noi abbiamo nel ministro Centinaio il nostro super Ministro: saprà coniugare le politiche agricole con il turismo, anche perché all'interno del turismo non ci sarà soltanto una direzione, ma un vero e proprio Dipartimento; per cui avrà la capacità di coordinare dal suo Ministero anche tutte le altre competenze che attengono al turismo.

In merito all'ambiente, le unità di missione sono state in realtà dei centri di potere che hanno bloccato l'azione amministrativa e non hanno prodotto i risultati sperati, per quanto riguarda sia le emergenze ambientali, la tutela e la difesa del suolo, sia Casa Italia. E se - vivaddio - anche Confedilizia si è espressa positivamente rispetto al ritorno di questa competenza dalla Presidenza del Consiglio dei

ministri al Ministero dell'ambiente, una ragione nobile dovrà pure esserci.

Per quanto riguarda Casa Italia in particolare, vorrei che si mettesse in chiaro un aspetto: Casa Italia non viene soppressa e i progetti con essa pianificati non vengono assolutamente cancellati. Casa Italia viene modificata rispetto allo strumento legislativo con cui viene disciplinata: non può essere costituito un Dipartimento con la legge, ma tutto questo sarà disciplinato con un provvedimento di organizzazione interna. Vi è una differenza e lo diciamo con grande convinzione: voi avete decantato quei progetti; questo Governo realizzerà questi e altri progetti. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Per completare, il Ministero per la famiglia e le disabilità è un vero e proprio salto di civiltà. Il provvedimento avrebbe meritato il giubilo unanime di tutta l'Assemblea, perché trasferisce la famiglia naturale - quella fondata da un maschio e una femmina - e la disabilità da una materia che prima era appendice di un Ministero, magari il Ministero del lavoro oppure il Ministero della pubblica istruzione, a un Ministero che diventa finalmente centrale.

Perché questa è una materia importantissima? Per quanto riguarda la famiglia, è importante perché si pone come argine alla denatalità, a quello che per tanti territori della nostra Italia, a cominciare dal territorio del Sud Italia, determina lo spopolamento. Combattere la denatalità significa creare i presupposti per un futuro per l'Italia, perché un Paese che non fa figli è destinato a non avere futuro. Certo, poi dipende anche dai punti di vista: la denatalità e lo spopolamento possono essere un problema o anche un'opportunità. Per il centrosinistra sono stati un'opportunità per motivare l'incremento delle quote degli immigrati e cercare di sostituire fino all'osso chi non nasce o chi scappa con chi viene da questi Paesi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dei senatori Faraone e Sudano)*. Per quanto ci riguarda, sono problemi che devono essere assolutamente risolti.

Poi abbiamo la disabilità, che è un impegno elettorale che Matteo Salvini ha assunto in campagna elettorale. Costituire un Ministero per la disabilità significa dare luce a chi è in fondo al *tunnel* e luce non ne ha. E noi siamo orgogliosi di questo provvedimento, perché mette al primo posto gli ultimi invece che sempre e soltanto i soliti.

Per concludere, questo è un provvedimento che guarda alla nostra Costituzione, in particolare all'articolo 95, primo comma, che indica quali sono le funzioni e i ruoli del Presidente del Consiglio. Noi vogliamo che questo articolo venga rispettato, che ci sia un Presidente del Consiglio, così come è l'attuale Presidente del Consiglio, che indirizza e coordina l'azione di Governo e non l'accentra; che stimola e guida l'azione di Governo e non la blocca; che sia un padre nobile e non un figlio avido e capriccioso che vuole tutto, a tutti i costi, nelle proprie mani.

È anche questa la rivoluzione del buonsenso: il «noi» prende il posto dell'«io» per il bene collettivo invece che per le velleità di qualcuno. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Molte congratulazioni)*.

[PAGANO](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (FI-BP). Signor Presidente, senatrici e senatori, sul provvedimento sul riordino dei Dicasteri ho già preso, per la verità, la parola per conto del mio Gruppo, Forza Italia, in occasione della discussione sulla questione pregiudiziale.

Il motivo per il quale ci siamo interessati molto al testo in esame, che viene oggi al voto in Aula, è perché - non lo nascondo - suscita non poche perplessità e preoccupazioni. All'interno del decreto-legge è previsto il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di promuoverlo e valorizzarlo anche come *made in Italy*. Il decreto-legge reca, altresì, disposizioni finalizzate al riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, prevedendo che allo stesso Ministero siano trasferite le attribuzioni relative alle azioni e agli interventi di monitoraggio degli interventi ambientali, assegnando allo stesso il coordinamento del Comitato interministeriale dell'apposita Commissione, le relative attività di supporto tecnico in maniera di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo. Il decreto-legge reca, infine, la revisione e l'ampliamento delle funzioni di indirizzo e di coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro delegato

per la famiglia e la disabilità in materia di politiche per la famiglia, adozione, infanzia, adolescenza e disabilità. Come potete quindi capire, il provvedimento modifica in modo evidente l'assetto della nostra organizzazione di Stato; trasferisce temi fondamentali che hanno avuto e hanno tuttora ruoli straordinari per il nostro assetto da un Dicastero all'altro. In sostanza, si plasma e si modifica l'organizzazione del nostro Stato, e tutto ciò - non lo nascondo - in modo particolare su alcuni aspetti ci appare privo di logica.

Giova ricordare, in particolare per quanto attiene al Ministero del turismo - ne abbiamo già parlato, ma giova qui ribadirlo - che fu istituito addirittura nel lontano 1959 e poi abrogato nel 1993 dopo un *referendum* dei radicali. Tra il 2009 e il 2011 il Governo Berlusconi lo ricostituì e nacque nuovamente il Ministero del turismo. Durante il Governo Monti questo Ministero fu ricostituito e dal 2013 è stato affiancato al Ministero dei beni e delle attività culturali.

Giova ricordare, anche se più volte ribadito nel corso delle varie occasioni nelle quali altri colleghi si sono adoperati per spiegare la faccenda, che quando si parla di turismo è giusto ribadire che esso rappresenta una parte fondamentale della crescita del nostro PIL con oltre 91 miliardi di euro, diventati più di 217 miliardi per l'indotto, che rappresenta il 13 per cento. Nel 2018 è prevista una crescita di ulteriori due punti rispetto a quanto si è ottenuto nell'anno passato. Gli investimenti sono stati pari a oltre 11 miliardi e 1,5 milioni di addetti; più 3,5 milioni di addetti nell'indotto rappresentano questo mondo. Parliamo quindi di quasi 5 milioni di italiani che vivono intorno al turismo, che producono una vera e propria industria straordinaria per la nostra economia e per la crescita del PIL. È evidente che per noi è una parte fondamentale e trainante della nostra economia.

Il Ministero del turismo - si ribadisce - viene, invece, aggregato a quello dell'agricoltura. Come sta messa l'agricoltura? Purtroppo - dispiace dirlo - è messa male. In Italia il PIL dell'agricoltura è sceso a 28 miliardi nel 2017 e - caro Presidente - è l'unico settore che ha registrato un calo pari a meno 4,4 per cento rispetto al più 1,8 dell'industria e al più 1,5 per cento dei servizi. Sono addette all'agricoltura 1.239.000 persone. Sostanzialmente parliamo di un settore che purtroppo non è trainante ma, anzi, rappresenta una palla al piede per la nostra crescita economica. Ribadisco che ci dispiace, ma diventa prevalente rispetto a un settore che invece dovrebbe avere ben maggiore rappresentanza.

Viene dunque naturale chiedersi se non vi sia il rischio che l'accorpamento dei due settori, con andamenti tanto diversi nella crescita dell'economia del nostro Paese, generi un rallentamento del settore turistico, al contrario di quello agricolo, che purtroppo invece è in perdita. Ci poniamo certamente questa domanda e ci diamo anche risposte. Ciò fa capire che stiamo parlando di due settori che - com'è evidente - sono ontologicamente distanti e diversi. È vero - come si è più volte detto, e ho sentito anche rappresentanti della Lega farvi riferimento - che esistono l'enogastronomia e l'agriturismo, ma parliamo davvero di settori di nicchia, certamente non fondamentali nella gestione del turismo, che invece pensiamo debba avere una rappresentanza e una considerazione da parte del nostro Paese di tutt'altra natura.

Riteniamo invece che il turismo, razionalmente e logicamente, meriti Ministero a sé stante, *ad hoc*, che possa incrementare la crescita e guidare la risalita del nostro prodotto interno lordo. Per noi, per l'Italia, è indubitabile che il turismo rappresenti un fattore di crescita e una vera e propria miniera, che invece purtroppo ad oggi non abbiamo saputo sfruttare nel migliore dei modi.

A quest'aspetto del turismo, legato più squisitamente all'industria dell'accoglienza, crediamo debba essere associato per esempio il *made in Italy*, come abbiamo detto, e avevamo anche inserito un emendamento a tale proposito, che è stato respinto, ma che riteniamo fondamentale. È giusto che il *made in Italy* venga collegato al turismo, perché, quando si parla del nostro Paese, notoriamente si pensa a una delle nostre caratteristiche, legata alla creatività e alla fantasia, che celebra la nostra crescita economica ai livelli più alti, soprattutto nei settori della moda, dell'artigianato, del *design*, delle automobili e del cinema. Abbiamo insomma aspetti fondamentali che possono essere - e, a nostro giudizio, dovrebbero esserlo necessariamente - studiati, collegati e organizzati insieme al settore del turismo. In un modo o nell'altro, infatti, ragionare di *made in Italy* significa comunque esaltare le nostre creatività ed eccellenze e in una qualche misura avviare una politica di attrazione del turismo - soprattutto dall'estero, evidentemente - verso il nostro Paese.

C'è quindi bisogno di un Dicastero che si occupi di questo sistema italiano e tutto ciò naturalmente potrebbe generare una crescita economica - anzi, certamente lo farebbe - in un Paese che oggi purtroppo resta di fatto ancora impantanato in una crisi dalla quale non riesce a uscire.

L'organizzazione di eventi di rilievo, rispetto a tutto il resto, secondo uno studio che abbiamo individuato, potrebbe generare un aumento del fatturato in Italia di oltre venti miliardi in un anno.

Il modo di pensare in piccolo - a nostro giudizio - non corrisponde al cuore pulsante del Paese. Pensiamo invece che tutto questo debba essere organizzato e generato in modo differente. Una scelta coerente e non arrangiata sarebbe stata quella d'istituire un Ministero autonomo, dotato di un portafoglio adeguato.

Come Gruppo Forza Italia, quindi, annunciamo il voto contrario al provvedimento in esame, convinti che questo sia un aspetto determinante per dare un giudizio definitivo sull'assetto e sull'organizzazione dello Stato.

Ebbene, proprio per siffatta ragione - come ho accennato poco fa - avevamo presentato emendamenti per cercare di migliorare quest'aspetto, sempre con un atteggiamento propositivo e mai distruttivo, ma purtroppo non è stato colto: ci duole che la Lega non l'abbia fatto, ma pensiamo e speriamo che nei mesi a venire tutto questo possa rispondere a un'esigenza più evidente e possano, quindi essere modificati alcuni aspetti.

Tutto ciò ci porta naturalmente a esprimere un giudizio complessivamente negativo e, come Forza Italia, un voto contrario al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[MORRA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi tutti, ieri ho potuto seguire fisicamente il dibattito in piccola parte, ma soprattutto sono riuscito a seguire il dibattito ascoltando quanto veniva proferito dai colleghi che intervenivano. Alcuni interventi sono stati particolarmente rilevanti e già questa mattina mi sono sentito in dovere di fare i complimenti a una collega del Partito Democratico - badate tutti - che finalmente ha fatto intervenire in Aula giganti del pensiero. Altri interventi - come ad esempio quello del senatore di Rignano - sono stati volti a ricordare dirette Facebook e storie di Instagram.

Io credo, invece, che la politica debba essere cultura e razionalità e di conseguenza è proprio su questi temi che voglio citare un tale Luigi Einaudi, che penso tutti quanti dovrebbero ricordare - alcuni lo hanno apprezzato, altri magari lo hanno dimenticato - allorquando, scrivendo ad Alcide De Gasperi, diceva: «Il problema massimo dell'Italia è la difesa, la conservazione e la ricostruzione del suolo contro la progressiva distruzione che lo minaccia. L'uomo di Stato deve guardare lontano nello spazio e nel tempo, anche contro la volontà degli uomini viventi oggi. La lotta contro la distruzione del suolo italiano sarà dura e lunga, forse secolare. Ma è il massimo compito di oggi se si vuole salvare il suolo in cui vivono gli Italiani».

Perché mi sento in dovere di citare queste parole? Per chi non se ne fosse accorto - anche il collega che mi ha preceduto forse è incorso in questo errore di valutazione - sì, negli ultimi anni noi abbiamo avuto un rilancio dei flussi turistici che hanno toccato il nostro Paese, è verissimo. Ma chi è stato in particolar modo a beneficiarne? Sono state soprattutto le grandi città d'arte, e in particolare Venezia che ipotizza di installare tornelli per poter controllare i flussi di masse incontrollabili, di cui poi ci si deve lamentare perché compiono atti di vandalismo a danno del patrimonio culturale e architettonico della città stessa. E lo stesso discorso si potrebbe fare per Roma e per Firenze. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. È passata, infatti - si badi bene - un'idea magari anche ingenua, per cui il turismo sia turismo per la cultura. Ebbene, ieri la senatrice Rojc ha citato Massimo Severo Giannini in relazione alla definizione di cultura. Mi sapete spiegare che cosa sia la cultura, se non rispetto dell'*oikos*? Mi scusi, collega, so che mi capisce: è un riferimento heideggeriano questo.

E allora, se noi dobbiamo portare rispetto alla casa comune, così come ci insegnava qualcuno qualche anno fa - mi riferisco all'enciclica del Pontefice «Laudato si'», che tutti si sono comprati ma pochi hanno letto, che indicava che forse abbiamo il compito di rispettare il pianeta tutto - se vogliamo cogliere la rilevanza di alcune riflessioni, in primo luogo dobbiamo difendere la caratteristica della

penisola italiana. E la caratteristica non è altro che avere una formidabile vocazione soprattutto produttiva, legata alla coltura dei terreni, dei suoli agricoli. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).
Badate: ho apprezzato l'intervento del mio collega Quarto, che ha fatto capire - ancora ce n'è bisogno - che le cose vanno studiate da un punto di vista razionale e scientifico. Il nostro è un territorio in cui bisognava assecondare alcune vocazioni produttive. Anche chi vi parla ha studiato sui testi di Emilio Sereni, che alla mia destra molti dovrebbero ricordare. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD*). Per non parlare di Marc Bloch, Piero Bevilacqua (Applausi del senatore Coltorti) e tanti altri, che hanno fatto comprendere - per esempio - che il rispetto per la terra è sacro. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

MALPEZZI (PD). Il problema è che non li avete capiti!

MORRA (M5S). E chi vuole ancora oggi operare cementificazione... (*Commenti dal Gruppo PD*).
Sento qualche fruscio strano, che credo sia riconducibile non a tombamenti o cementificazione del suolo, ma a cicaleggio. Mi piace che le cicale siano in Aula.

VERDUCCI (PD). Come ti permetti! Ma di che parli!

MORRA (M5S). Credo sia legittimo esternare il proprio disappunto, ma nel rispetto di chi sta parlando.

VERDUCCI (PD). Sei tu che non hai rispetto!

MORRA (M5S). A me fa piacere elevare il discorso. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD*).

Come ha sottolineato Salvatore Settis, negli ultimi decenni abbiamo realizzato, magari inconsapevolmente e con tutti i concorrenti a un esito infausto, una politica di *gentrification*. Come sostengono gli anglosassoni, noi costringiamo gli abitanti dei centri storici, delle città d'arte in particolare, ad abbandonare le proprie abitazioni, quartieri e rioni, dove la qualità della vita è andata sempre più peggiorando nel corso degli ultimi decenni. Di conseguenza, tutti quanti sono stati costretti a trasferirsi in zone periferiche, giacché ormai i centri storici sono diventati *outlet* di un turismo legato al consumo e alla fruizione del museo, del grande sito archeologicamente rilevante e via dicendo.

Tuttavia, tutti sappiamo che, se c'è una caratteristica che contraddistingue l'intero Paese, da Courmayeur fino a Lampedusa, è il fatto che la straordinaria cultura di cui siamo stati capaci nei millenni è stata possibile anche grazie a un rapporto altrettanto straordinario con una natura che è espressione di una delle più efficaci biodiversità di cui il pianeta ci offre testimonianza. Pertanto, chi di noi conosce il Paese sa che la biodiversità è un valore che va tutelato in sé. E ciò significa combattere processi di omologazione, massificazione e realizzazione secondo processi *standard* di luoghi artificiali che fanno sembrare uguale ciò che in origine non lo era. Allora, ben venga - ad esempio - una caratterizzazione delle specificità legate alle politiche dei territori.

Ministro Centinaio, io la definisco non un super Ministro, ma un Ministro che dovrà operare un lavoro straordinario. Per compiere questa rivoluzione culturale, si dovrà far capire, anche attraverso una politica demograficamente innovativa, che la dobbiamo smettere di inurbare le città, abbandonando i territori che un tempo venivano definiti zone interne, perché è attraverso l'abbandono progressivo e sistematico delle zone interne che noi abbiamo concorso ad aumentare il dissesto idrogeologico di cui annualmente paghiamo il conto. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD*).
. Bastava - ad esempio - tutelare, anche normativamente, con interventi fiscali, l'agricoltura collinare o di montagna, in relazione anche al ciclo dell'allevamento, per permettere che frane, erosioni, smottamenti e così via fossero notizie episodiche e non caratteristiche continue dei nostri notiziari e giornali. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Questo è il motivo per cui la si deve smettere con le unità di missione, perché la missione è qualcosa di speciale, mentre noi dobbiamo restituire alla politica il compito della programmazione.

MALPEZZI (PD). Non è questione di programmazione!

MORRA (M5S). Noi non dobbiamo pensare a Casa Italia soltanto dopo il terremoto. Noi dobbiamo mettere in sicurezza tutti i nostri centri urbani e periurbani, anche quando non c'è stata la settimana prima una forte scossa di terremoto. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Noi dobbiamo mettere le scuole in sicurezza, senza fare scuole belle, ma ottenendo scuole sicure, perché il patrimonio edilizio scolastico

del Paese non viene ad essere oggetto di investimenti seri dall'inizio degli anni Settanta. È vero che qualcosa si è mosso, ma - come ha ricordato un sindaco...

PRESIDENTE. Concluda, senatore Morra.

MORRA (M5S). ...per rifare gli intonaci. Sto concludendo.

E allora, che la politica sia programmazione. La sfida che avete scelto è importante. Adesso noi certamente asseconderemo le richieste avanzate e si sappia che la politica deve tornare a essere cultura. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità».

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	266
Senatori votanti	265
Maggioranza	132
Favorevoli	164
Contrari	98
Astenuti	3

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'Az e FdI).*

Discussione e deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge:

(717) Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (ore 10,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge n. 717.

Ha facoltà di parlare il senatore Parrini per illustrare la questione pregiudiziale QP1.

PARRINI (PD). Signor Presidente, colleghi, noi riteniamo il provvedimento in questione, il decreto-legge n. 91, meritevole di una discussione approfondita già in sede di questione pregiudiziale, perché ci sembra carente sotto molteplici punti di vista; un provvedimento che merita una critica documentata e che noi riteniamo di dover mettere a fuoco, per far capire come anche questo atto sia il frutto di una volontà che sembra caratterizzare l'attuale maggioranza, la volontà non tanto di affrontare concretamente i problemi, ma di fare distrazione di massa e attività segnaletica. Anche il decreto-legge in esame è utilizzato per questi scopi e, in questo senso, è perfettamente coerente con le altre iniziative che questa maggioranza ha assunto.

Per me non è facile prendere la parola e parlare del provvedimento dopo aver ascoltato il collega Morra, perché tutto pensavo che mi sarebbe potuto accadere, tranne che di sentire chi è artefice e complice di una pericolosissima propaganda antieuropeista citare in quest'Aula due padri dell'unificazione europea come Alcide De Gasperi e Luigi Einaudi. *(Applausi dal Gruppo PD).* Non credevo che si sarebbe arrivati a tanto, e invece lo si è fatto. E vorrei dire al collega Morra che lo sfoggio di citazioni dotte è un esercizio utile se tra le citazioni c'è coerenza e se c'è coerenza tra il messaggio e il latore del messaggio. Al Gruppo del PD non è parso di vedere per niente siffatta coerenza nel suo intervento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Ma torno al decreto milleproroghe. Innanzitutto siamo di fronte a una novità, che vorrei segnalare ai colleghi: facciamo il decreto milleproroghe in agosto. Quindi, il Governo è senz'altro del cambiamento, del cambiamento di stagione quantomeno. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,39)

(Segue PARRINI). Tutto pensavamo di vedere, tranne un decreto-legge di proroga dei termini presentato a cinque mesi dalla fine dell'anno. Ciò è molto strano e occorre chiedersi il perché. Il

motivo è che, in realtà, anche se contiene delle disposizioni positive, che sosterranno, e altre che cercheremo di migliorare con la nostra attività emendativa, il provvedimento in esame si caratterizza per il proprio valore "segnalatico". Il provvedimento vuole infatti mandare dei messaggi, come la convinzione, già molte volte teorizzata, che lo scopo dell'attività riformatrice sia di fare non provvedimenti che sostituiscono alla situazione di cose esistenti una situazione migliore, ma un'attività di smantellamento delle riforme realizzate in precedenza. Ricordiamo dunque ai colleghi della maggioranza che lo scopo di chi governa dovrebbe essere costruire e non tanto distruggere. Da questo punto di vista - ad esempio - troviamo poco convincente ciò che si dice sulle elezioni dei consigli e dei presidenti di Provincia, in cui ravvisiamo degli elementi non soltanto di illogicità e di incoerenza, ma anche di non costituzionalità.

Il decreto-legge è mal scritto, in molte parti è raffazzonato e improvvisato e si pone in diretto contrasto con una sentenza della Corte costituzionale. Per tutte queste ragioni vediamo motivi per proporre una questione pregiudiziale e sollecitare una riflessione da parte di tutta l'Assemblea su queste misure. Aggiungiamo anche che ci sono norme sulle intercettazioni e sul credito cooperativo che dimostrano che si vuol dare un messaggio di contrasto a riforme che non si sono condivise, senza avere assolutamente in testa un progetto alternativo chiaro. A nostro avviso, non si può fare così.

Quindi, per tutti questi motivi, il Partito Democratico pone, rispetto al provvedimento in esame, una questione pregiudiziale molto convinta e forte. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice De Petris, per illustrare la questione pregiudiziale QP2.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, per la verità il decreto-legge cosiddetto mille proroghe è una cattiva tradizione che ha accompagnato tutti i Governi, ci sono le buone tradizioni e ci sono quelle pessime. Abbiamo sempre stigmatizzato, anche nei confronti dei passati Governi, la presentazione e il ricorso continuo e sistematico al cosiddetto decreto mille proroghe. A tal proposito voglio citare le varie sentenze della Corte costituzionale, tra cui vorrei segnalare in particolare la n. 22 del 2012, nella quale la Consulta rintraccia chiaramente l'illegittimità di un decreto-legge il cui contenuto non rispetti il vincolo dell'omogeneità.

In questo caso, di certo, tutto si può dire tranne che il decreto-legge in esame sia omogeneo. D'altronde, abbiamo appena sentito il collega senatore Morra esaltare, giustamente, la biodiversità: evidentemente la biodiversità è anche alla base del decreto-legge in esame, perché gli interventi in esso contenuti sono svariati e molto disomogenei.

Quindi siamo stati abituati, purtroppo, a questa cattiva tradizione, ma l'innovazione indubbiamente c'è stata e dobbiamo riconoscerlo al Governo. Abbiamo infatti l'innovazione di un decreto mille proroghe che, invece di essere esaminato a fine anno, è estivo. Quindi, stiamo effettivamente sperimentando fino in fondo il vento del cambiamento.

Chiediamoci quali sono le questioni da considerare, al di là dei singoli interventi contenuti nel provvedimento: ci troviamo di fronte a un provvedimento composto da 13 articoli, che contengono proroghe sugli argomenti più svariati, su alcuni dei quali probabilmente siamo anche d'accordo e presenteremo degli emendamenti. Il punto su cui ci sono tutti gli elementi per porre una questione pregiudiziale di costituzionalità e per ravvedere la palese incostituzionalità del decreto-legge è il fatto che si tratta, con tutta evidenza, di una serie di disposizioni, peraltro previste in modo anche molto confusionario, destinate a incidere su diversi settori. Vorrei citarne alcuni: dai trasferimenti erariali dello Stato a una sorta di *election day* per quanto riguarda le elezioni dei Presidenti e dei Consigli provinciali, delle intercettazioni, ad alcune deroghe molto strane operanti, per esempio, solo per Ischia e non magari per le altre isole. Si tratta, insomma, di un coacervo di norme che dimostrano ancora volta un uso improprio e arbitrario dello strumento della decretazione di urgenza e francamente non ci saremmo aspettati che venisse presentato d'estate: magari ne avremo un altro a fine anno e anche questo rappresenterà un'ulteriore novità.

Spesso e volentieri, nella scorsa legislatura, i 5 Stelle hanno presentato giustamente questioni pregiudiziali di costituzionalità su moltissimi decreti-legge cosiddetti milleproroghe, a dimostrazione del fatto che il ricorso a un decreto-legge come questo di proroga termini, come noi ostinatamente, in questi anni,

abbiamo sottolineato portando avanti il nostro ragionamento, è indice dell'incapacità degli Esecutivi, a questo punto dei vari Governi (e questo non fa eccezione, ahimè), di dirigere in modo efficace ed efficiente la macchina amministrativa dello Stato. È indice dell'incapacità di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 della Costituzione.

Il ricorso sistematico non solo allo strumento dei decreti-legge - di cui abbiamo avuto svariati esempi in questi anni - ma a un decreto-legge cosiddetto milleproroghe, che riguarda una serie eterogenea di interventi che dovevano essere adottati già da tempo, è evidentemente una sorta di dichiarazione di colpevolezza della non capacità della pubblica amministrazione e della non capacità degli Esecutivi di dirigere la pubblica amministrazione e i singoli Ministeri. Abbiamo avuto casi - che spero non si verificano nuovamente - addirittura di proroga di entrata in vigore di regolamenti che si sono susseguiti negli anni: qualcuno per dieci, undici o dodici anni. Il ricorso stesso a questo strumento, a nostro avviso denuncia una palese incapacità.

Non possiamo quindi che ravvisare una evidente incostituzionalità, che sta soprattutto nell'utilizzo reiterato dello strumento. Peraltro, questo Governo non solo non fa eccezione, ma addirittura rischia di raddoppiare perché ci troviamo un milleproroghe estivo. Reiterando continuamente si abusa non solo della decretazione di urgenza - e speriamo che su questo si ponga finalmente un freno - ma addirittura di uno strumento come quello del milleproroghe che, per l'eterogeneità dei contenuti, interviene denunciando se stesso, ovvero una palese incapacità di affrontare e risolvere una serie di problemi che spesso si trascinano da moltissimi anni, con uno sbilanciamento palese, una forzatura tra Parlamento ed Esecutivo, che costituisce di per sé un *vulnus* della Carta costituzionale.

Per tutti questi motivi, noi non ravvisiamo la possibilità di procedere oltre e chiediamo all'Assemblea di dare finalmente un segnale, per avere un'efficacia educativa, evitando magari, visto che è stato presentato d'estate, di ritrovarci un secondo decreto-legge milleproroghe, come da tradizione negativa, anche a fine anno.

Chiediamo pertanto di non procedere all'esame del disegno di legge n. 717, di conversione in legge di questo cosiddetto milleproroghe, per palese, accertato e reiterato utilizzo - certo, non in questo Governo, ma nello strumento sì - del decreto milleproroghe. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mallegni per illustrare la questione pregiudiziale QP3. **MALLEGNI** (FI-BP). Signor Presidente, «Il nuovo Governo si trova oggi per la prima volta» «ad affrontare la questione principe che ci sta a cuore, cioè l'abuso della decretazione d'urgenza. Il decreto milleproroghe al nostro esame, però, non evidenzia solo l'abuso della decretazione d'urgenza, ma rappresenta la *summa maxima* di una legislazione bizantina che si perpetua nel cavillo e nel rimando, con lunghissime citazioni di commi, articoli e leggi»; pertanto, «in questa solita cavillosità, in questo solito bizantinismo legislativo, si trovano insieme tranelli nascosti». (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Chiedo scusa alla Presidenza e al senatore Vitali che ha fatto partire l'applauso, ma devo aver sbagliato foglio, perché questo è quello che ha detto il collega Crimi il 26 febbraio 2014. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Chiedo scusa all'Assemblea se mi sono confuso.

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La citazione è sbagliata.

MALLEGNI (FI-BP). Io ho grande rispetto per il senatore Crimi e peraltro condivido questa posizione in relazione alla logica del milleproroghe perché è corretta e ve lo dico da ex amministratore locale, quindi da persona vicina alle esigenze dei cittadini (stamani ho sentito parlare più volte di sindaci, amministratori locali e io sono stato sindaco per tre mandati). La decretazione d'urgenza è da utilizzare, come dice la parola stessa, in momenti particolari, perché altrimenti siamo tornati ad avere un Paese che aspetta almeno un paio di volte l'anno il decreto milleproroghe; aspetta che il Parlamento si esprima su questioni anche importanti (in questo decreto-legge si parla di Province, di giustizia, di ambiente), questioni rispetto alle quali il territorio, gli enti locali, i cittadini, le famiglie e le imprese si sono già avviati ad una ottemperanza delle norme, che sono norme vigenti dello Stato, approvate da Camera e Senato, su cui poi, ad un certo punto, interviene il decreto milleproroghe.

Io credo che quando si governa un Paese non lo si faccia per il consenso; non si deve governare per il consenso, ma perché le norme che si approvano debbono essere definitive. Non si può, finché siamo

all'opposizione, parlare di un Paese che non tiene conto di regole, che non ha determinatezza nell'applicazione della giustizia, che non ha regole precise nella gestione dell'ambiente, del rapporto col territorio, di impegni che le imprese e le famiglie si devono prendere in funzione di una legge dello Stato e poi, quando si arriva al Governo, la prima cosa che si fa è questa.

Permettetemi di dire che questa Assemblea e le Commissioni stanno discutendo da un mese e mezzo di due o tre questioni: il trasferimento delle motovedette alla Libia, un decreto dignità che arriverà blindato al Senato e che ha perso pezzi in tre settimane di discussione, più che altro sulla stampa e sui *social network* che paiono essere una passione almeno di una parte politica della maggioranza; e adesso si sta parlando del decreto milleproroghe, quindi di null'altro. Mi chiedo se non sarebbe stato meglio chiedere all'Assemblea un coinvolgimento più diretto. Lo dico in maniera costruttiva, perché non voglio far polemica fine a sé stessa, che non ha senso: non sarebbe stato meglio coinvolgere il Parlamento in queste settimane con provvedimenti anche legati a quelli che oggi sono contenuti nel decreto milleproroghe e chiedere un impegno alle Commissioni e all'Assemblea per cercare di migliorare quella disposizione legislativa?

Noi poniamo questo tema all'attenzione del Governo, del Paese e di tutti coloro i quali hanno sperato nella logica del cambiamento: il cambiamento - lo dico con rammarico - non c'è, perché noi siamo di fronte alle stesse identiche cose.

Per anni siamo stati bistrattati perché mancava il rispetto della legge costituzionale, dell'articolo 70 e dell'articolo 77, per quanto riguarda la decretazione d'urgenza, e oggi cosa abbiamo? Abbiamo gli stessi che saltavano sui banchi del Senato o della Camera, che invadevano i banchi del Governo, che per le strade ci insegnavano il rispetto della legge e della Costituzione al grido di «onestà!», «istituzioni!», «rispetto!», «Costituzione!» e così via, che ci ripresentano, *sic et simpliciter*, un decreto milleproroghe uguale, identico a quello che veniva presentato nelle scorse legislature. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*). E che io, da amministratore locale, ho sempre contestato, qualunque fosse il Governo, perché non è possibile fare gestione amministrativa sul territorio o fare impresa se tutte le volte, a un certo punto, ti cambiano le regole del gioco in corsa. Non è possibile! Questa è la logica.

Noi dobbiamo tornare a parlare alla gente e spiegare che questo metodo non va più. Mi sarei aspettato - lo dico con grande rispetto - che una maggioranza composta così, avesse detto: «No, noi il decreto milleproroghe non lo facciamo». Le norme sono sbagliate? Bene, intanto le norme si applicano; poi si arriva ad una discussione approfondita, magari non si chiude il Parlamento nel mese di agosto - chi vi parla fa l'imprenditore turistico e le ferie d'agosto non le ha mai fatte (*Applausi dal Gruppo FI-BP*), ma non vorrei tornare sul tema del lavoro altrimenti qualche collega del MoVimento 5 Stelle si arrabbia, quindi lascio perdere (tanto il nostro punto di vista lo conoscete piuttosto bene), e si discute, anche nel momento in cui l'Italia mette in folle il motore della produttività. Magari saremmo arrivati a settembre con una legislazione, su alcuni punti, non dico su tutti (ma le Commissioni sono 14 e in più ci sono quelle speciali, perché qui c'è anche la proliferazione: sembra che ci sia un gene che moltiplica le cose all'interno di Camera e Senato), seria e corretta, che andasse nella direzione delle esigenze delle imprese. Peraltro, e lo dico con grande rispetto, sarebbe andata nella direzione del punto di vista della maggioranza.

Noi dobbiamo prendere atto del nostro ruolo di minoranza, tuttavia, siccome io non mi ritengo all'opposizione, ma mi ritengo in forza di minoranza, momentaneamente, ma di Governo, ritengo che avremmo potuto portare e apportare il nostro punto di vista a una legislazione molteplice, dato che questo decreto milleproroghe affronta vari temi e ha un ventaglio di opportunità, come si direbbe in campo commerciale, enorme cui ognuno può aggiungere del suo (e vedrete cosa succederà con gli emendamenti). Avremmo potuto apportare delle modifiche strutturali, che avrebbero portato a una legislazione matura senza arrivare alle proroghe.

Questo è il concetto al quale noi siamo legati e al quale noi vogliamo agganciarci, perché quella che noi definiamo «l'altra Italia» è proprio questa; questa Italia o quella che è stata non ci piace più. Pertanto, visto che abbiamo rinnovato i nostri Gruppi parlamentari per oltre il 70 per cento, visto che guardiamo al futuro con un obiettivo diverso, per noi l'altra Italia non è quella che rappresentate voi oggi in Parlamento, ma è quella che tentiamo e vogliamo rappresentare noi oggi in quest'Aula e nelle

piazze nei prossimi mesi. Così faremo. *(Richiami del Presidente)*.

Caro Presidente, grazie dell'opportunità che mi ha dato. Noi su questo provvedimento chiediamo l'aiuto di tutti i senatori, perché so che ragionate sulle cose che vengono presentate: vi prego, votate favorevolmente sulla pregiudiziale che Forza Italia ha presentato perché è il punto di vista maturo che ci aspettavamo da voi e non è arrivato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

COLLINA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINA (PD). Signor Presidente, noi speriamo che non venga discusso il cosiddetto decreto milleproroghe e le pregiudiziali vengono poste per questo, perché la magnifica dichiarazione di voto della Lega sul decreto precedente, che già era incredibile di per sé, sarebbe minimamente credibile solo se ora non discutessimo il milleproroghe. Tutto l'impianto di grande riforma dello Stato, infatti, si scontra con la necessità di prendere tempo, ma per fare che cosa? Ecco, non si capisce. Il milleproroghe non contiene alcun tipo di valutazione sulla futura prefigurazione di tutti i temi che vengono toccati. Questo Governo prende tempo e cerca di capire che cosa fare, ma nel frattempo che cosa fa?

Dico questo perché il Partito Democratico ha governato il Paese per anni ed ogni anno ha previsto un decreto cosiddetto milleproroghe ma ha anche seguito un'idea, che era quella di ridurre costantemente, anno per anno, le proroghe per dare certezze al Paese. Le tante parti del Paese hanno bisogno di certezze, di certezza delle regole. Ne hanno bisogno i Comuni, ne hanno bisogno le imprese, ne hanno bisogno le istituzioni del territorio che fanno investimenti. Bene, con questo milleproroghe si getta nell'incertezza gran parte del Paese. Vogliamo fare qualche esempio? Parliamo di Province, di intercettazioni, di banche di credito cooperativo, di finanziamento delle infrastrutture. Ci sono i soldi, ci sono delle destinazioni, sono già stati individuati i progetti che devono essere finanziati e ora si prende tempo per fare dei decreti importantissimi che dal punto di vista infrastrutturale aiuterebbero in modo fondamentale il nostro Paese.

Ecco, quindi, oggi il milleproroghe rappresenta uno sbaglio. Rappresenta qualcosa che non doveva essere fatto, perché dà incertezza al Paese. Non dico che l'Italia debba essere cambiata in un momento. Noi avevamo cominciato un percorso di graduale riduzione dell'incertezza e la graduale riduzione di incertezza andava anche nella direzione di eliminare gli elementi che anche strutturalmente, nel nostro Paese, creano incertezza. Si chiamano riforme. Le riforme le avevamo proposte e in questo senso crediamo che ci debba essere ancora un futuro di riforme nel nostro Paese. Non si fa con il decreto milleproroghe, si fa con un'idea di Paese che guarda al futuro, ad un Paese che funziona e deve saper funzionare per dare certezze a imprese, famiglie e alle istituzioni del territorio. Questo con il decreto milleproroghe non succede e per questo noi chiediamo che non venga discusso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Marcucci e da altri senatori (QP1), dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP2) e dal senatore Mallegni e da altri senatori (QP3), riferita al disegno di legge n. 717.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(689) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Anzaldi; Nesci ed altri; Verini; Santelli ed altri; Palazzotto ed altri)*

(6) GRASSO. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(173) MIRABELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul

fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(314) VITALI. - ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari***

(503) GIARRUSSO ed altri. - ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere***

(Relazione orale) (ore 11,05)

Approvazione del disegno di legge n. 689

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 689, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Anzaldi; Nesci ed altri; Verini; Santelli ed altri; Palazzotto ed altri, 6, 173, 314 e 503.

Il relatore, senatore Giarrusso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

GIARRUSSO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il testo approvato dalla Camera istituisce per la durata della XVIII legislatura una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali similari, anche straniere.

L'articolato, pur ricalcando l'impianto generale e in gran parte la formulazione della legge istitutiva della Commissione antimafia approvata nella XVII legislatura, introduce alcune modifiche che riprendono diverse proposte contenute nella relazione conclusiva approvata dalla precedente Commissione antimafia alla fine della scorsa legislatura.

Le principali innovazioni sono riconducibili in particolare all'individuazione di ulteriori ambiti d'indagine rispetto a quelli della legge n. 87 del 2013. Inoltre, riguardano il rafforzamento dei poteri della Commissione, anche in relazione alle attività di promozione della cultura della legalità e al superamento del rinnovo biennale della Commissione.

Per quanto riguarda il primo profilo, ossia i compiti della Commissione, la proposta di legge prevede l'ampliamento dell'oggetto dell'inchiesta a diversi nuovi argomenti, tra cui la tutela delle vittime di estorsione e di usura, la tutela dei familiari delle vittime delle mafie, il monitoraggio delle scarcerazioni, i sistemi informativi e le banche dati in uso agli uffici giudiziari e alle Forze di polizia, le modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive o collusive, l'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato, il traffico di stupefacenti e di armi, il commercio di opere d'arte, il rapporto tra le mafie e l'informazione, con riferimento in particolare alle diverse forme in cui si manifesta la violenza e l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, il sistema dei giochi delle scommesse, il movimento antimafia, il monitoraggio della normativa sulla lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto alle mafie.

Relativamente ai poteri della Commissione si dà facoltà di adottare iniziative volte ad aumentare la sensibilizzazione e la partecipazione della cittadinanza sui temi della lotta alla mafia e della cultura della legalità. Inoltre, si ridefiniscono i limiti posti in capo alla Commissione, superando la previsione della legge n. 87 del 2013, che non consentiva di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Restano fermi i limiti per la Commissione relativi ai provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo dei testimoni. Infine - particolare importante - si supera l'obbligo di rinnovo biennale della Commissione.

L'articolo 1 del disegno di legge approvato alla Camera reca l'istituzione della Commissione e la definizione dell'oggetto dell'inchiesta, dei compiti e dei poteri della Commissione. Per quanto riguarda l'oggetto dell'inchiesta, la proposta di legge prevede che i compiti previsti siano attribuiti alla Commissione per indagare sul fenomeno delle mafie anche con riguardo alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, alle organizzazioni di natura transnazionale e a tutte le organizzazioni criminali di tipo mafioso.

Per quanto riguarda i compiti indicati all'articolo 1, molti coincidono con quelli della legge n. 87 del 2013. In particolare, la verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità

organizzata, l'accertamento della congruità della formulazione della legislazione vigente, la formulazione di proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, l'accertamento e la valutazione delle tendenze dei mutamenti in atto nell'ambito della criminalità di tipo mafioso, anche con riferimento a processi di internazionalizzazione e al ruolo della criminalità nella promozione e nello sfruttamento dei flussi migratori illegali.

L'obiettivo è anche indagare sul rapporto tra mafia e politica, anche con riguardo alla sua articolazione territoriale, ai delitti e alle stragi di carattere politico mafioso.

L'indagine si estende, inoltre, alle forme di accumulazione di patrimoni illeciti e sul fenomeno del riciclaggio, in modo da accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti pubblici e, nel contempo, esaminare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni.

La legge istitutiva si propone anche di esaminare l'impatto negativo derivante al sistema produttivo bancario e finanziario e alla trasparenza della gestione delle risorse pubbliche dalle attività delle mafie. Tra i compiti della Commissione rientra anche il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione da parte della criminalità di tipo mafioso negli enti locali, in particolare con riguardo alla componente amministrativa, nonché riferire alle Camere al termine dei propri lavori, ovvero ogni volta che lo ritenga opportuno o comunque con una relazione annuale.

Il testo introduce inoltre nuove finalità, fra cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni in materia di tutela delle vittime di estorsione ed usura, verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni in materia di tutela dei familiari e delle vittime delle mafie, estendere l'attuazione dell'applicazione del regime carcerario anche con riferimento al monitoraggio delle scarcerazioni, verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche dati in uso agli uffici giudiziari e alle Forze di polizia. Tra le finalità della Commissione vi è anche quella di estendere l'indagine sul rapporto tra mafia e politica con riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e alle candidature per le assemblee elettive, anche in relazione al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali proposto dalla Commissione antimafia nella XVII legislatura. Occorre inoltre estendere l'analisi delle nuove tendenze dei mutamenti in atto nell'ambito della criminalità di tipo mafioso anche ai seguenti ulteriori ambiti: condotte corruttive o collusive; infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o a carattere segreto; traffico di stupefacenti e di armi e commercio di opere d'arte.

Tra i compiti della Commissione vi è anche quello di programmare un'attività volta a contrastare, monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti; estendere la valutazione della normativa in materia di riciclaggio anche in relazione all'intestazione fittizia dei beni e al sistema lecito e illecito del gioco d'azzardo e delle scommesse; esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia, monitorarne l'attività svolta, procedere a una mappatura delle iniziative e delle pratiche educative in corso o da realizzare; esaminare inoltre la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla normativa in materia di lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie.

Si tratta di compiti che riprendono in gran parte le indicazioni emerse nel corso dei lavori della Commissione antimafia della XVII legislatura, formalizzati nella relazione conclusiva, dove si auspicava che, in sede di discussione della legge istitutiva, se ne valutasse l'introduzione.

Con riferimento ai poteri della Commissione si prevede altresì che la Commissione non possa adottare, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni, provvedimenti attinenti alla libertà personale.

Sta scadendo il tempo, Presidente?

PRESIDENTE. Ha un minuto, senatore Giarrusso.

GIARRUSSO, *relatore*. Ci deve essere stato un equivoco, allora, Presidente, perché mi avevano detto che avevo 40 minuti per la relazione. (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Sono dieci minuti per tutti, senatore Giarrusso.

GIARRUSSO, *relatore*. Mi scuso allora con i colleghi per l'equivoco; è la prima volta che affrontiamo,

Presidente, questa formula di approvazione di un disegno di legge. Abbiamo appreso che non ci sarà alcuna discussione in Aula sul disegno di legge al nostro esame così importante, cosa che ritengo particolarmente grave.

Concludo, dato il ristretto tempo che mi è stato assegnato, ricordando soltanto un fatto Presidente, se me lo consente: ieri le Forze dell'ordine e la magistratura calabrese hanno effettuato un'operazione importante su un Comune piccolissimo, Roccabernarda. Colleghi, pensate: è un Comune di 3.344 abitanti, che era sotto il tallone della 'ndrangheta che opprimeva la vita dei cittadini. Si è giunti a commettere un omicidio soltanto perché un cittadino di quel Comune si era rivolto al sindaco per sistemare una strada e non al capo della 'ndrina. Ritengo che un omicidio siffatto, compiuto nel 2014, rappresenti la sconfitta dello Stato di diritto del nostro Paese. È un fatto su cui dobbiamo interrogarci e da cui dobbiamo ripartire per ripensare l'intera lotta alla mafia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 689, nel testo formulato dalla Commissione, identico al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

[VITALI \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, annunciamo il voto favorevole all'articolo 1.

L'istituzione della Commissione bicamerale antimafia da un po' di anni a questa parte è diventata una consuetudine necessaria e opportuna e credo che l'attuale formulazione della Commissione antimafia abbia ereditato gran parte dei suggerimenti e delle proposte della Commissione antimafia che ha operato nella XVII legislatura.

In buona sostanza, nei compiti previsti dall'articolo 1, abbiamo come novità, rispetto all'antimafia della scorsa legislatura, un argomento che riguarda lo studio e l'attenzione per le vittime di estorsione e di usura e sappiamo quanta importanza e incidenza hanno, in questo momento, nella nostra società. Sono stati inseriti anche la necessaria valutazione e il monitoraggio delle scarcerazioni per estinzione della pena, perché ciò consentirà di avere una mappatura dei soggetti che sono attigui e che potrebbero continuare ad avere collegamenti con le organizzazioni mafiose. Si è anche stabilito che la Commissione antimafia dovrà verificare l'adeguatezza e l'aggiornamento dei sistemi informativi e delle banche dati delle procure della Repubblica, della Polizia giudiziaria e della pubblica sicurezza perché l'informazione, il trasferimento e lo scambio di notizie e di indagini all'interno delle Forze di Polizia sono un elemento assolutamente importante. È anche importante accendere un faro particolare sulla corruzione, sulla massoneria e sulle associazioni segrete. Così come è importante porre attenzione sul traffico degli stupefacenti e individuare il percorso dei capitali, perché attraverso le risorse economiche si possono individuare elementi di infiltrazione attigui alla criminalità organizzata. Sono tutti elementi che sono stati evidenziati dal lavoro svolto nei cinque anni passati dalla Commissione antimafia della XVII legislatura.

Rimane un'amarezza, per quanto mi riguarda. Sono già stato componente, nelle scorse legislature, della Commissione antimafia e vi era stata la proposta, da parte della Commissione antimafia della XVII legislatura, di ridurre da 50 a 40 i componenti: vedo che né il relatore, né nella discussione della Commissione, né alla Camera, né al Senato, questo suggerimento è stato adottato. La cosa mi porta a riflettere perché, di fatto, quelli che operano attivamente all'interno della Commissione antimafia, almeno per la mia esperienza, sono 25 componenti al massimo. Una composizione così ampia, di cinquanta rappresentanti, servirà probabilmente a realizzare qualche equilibrio all'interno dei Gruppi, ma non dà efficienza né operatività alla Commissione antimafia.

Tale Commissione, a mio avviso, dovrebbe comunque consacrarsi - secondo quanto contenuto nel primo articolo del disegno di legge - a due missioni fondamentali, la prima delle quali è l'interlocuzione con le Forze di polizia e la magistratura impegnata specificatamente nella lotta alla criminalità organizzata, per proporre al Parlamento interventi legislativi più efficaci, che possano essere adottati e utilizzati dagli organi competenti per combattere meglio la criminalità organizzata, che ha fatto molti passi avanti. La seconda missione sta nella propaganda della cultura della legalità, a

partire dagli incontri all'interno delle scuole, perché è lì che dobbiamo insistere per preparare le nuove generazioni al rispetto della legge e della legalità.

Dichiariamo il voto favorevole sull'articolo 1. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, in 1ª Commissione alla Camera dei deputati sono stati stralciati dal testo unificato alcuni poteri della Commissione - dai commi 3, 4 e 5 del testo - che ritengo ancora oggi di fondamentale importanza e che erano contenuti sia nel disegno di legge n. 6, a mia firma, sia in quello depositato dal MoVimento 5 Stelle.

Per questa ragione, Liberi e Uguali ha presentato sia alla Camera sia al Senato emendamenti che purtroppo - lo dico più da ex magistrato che da esponente dell'opposizione - sono stati respinti con parere contrario del relatore e del Governo. A mio avviso, abbiamo perso l'occasione di seguire le indicazioni che la Commissione presieduta dall'onorevole Bindi aveva suggerito nella relazione conclusiva della XVII Legislatura, approvata all'unanimità - lo sottolineo - e quindi anche dalle forze politiche che oggi sostengono il Governo.

Nello specifico, al fine di valorizzare la funzione consultiva della Commissione nell'ambito del procedimento legislativo, si prevedeva la possibilità di richiedere al Governo una relazione di valutazione dell'impatto che specifici disegni di legge in discussione possono rivestire, con riguardo alle politiche di contrasto alle organizzazioni criminali. Analoga relazione poteva essere richiesta all'Autorità nazionale anticorruzione, con riferimento alle modalità di difesa degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi.

Un altro punto era riferito al fenomeno delle infiltrazioni mafiose negli enti locali. Si disciplinavano diverse forme di interlocuzione con il Governo, allo scopo di consentire un costante monitoraggio a livello parlamentare anche dell'azione di ripristino della legalità, svolta sia dai commissari che dalle Commissioni straordinarie che vengono nominate dalla Presidenza del Consiglio. Si definivano le modalità di collaborazione con la procura nazionale antimafia e antiterrorismo per l'accesso ai registri e alle banche dati, di cui all'articolo 117 del codice di procedura penale, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo.

Infine, si attribuiva alla Commissione il parere sulla proposta di nomina del direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione della destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e del commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Nonostante queste gravi perplessità, che limitano di fatto i poteri della Commissione, specialmente riguardo alle informazioni che essa dovrebbe richiedere al Governo sulle infiltrazioni della criminalità organizzata negli enti locali, che sono divenute sempre più pericolose, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Liberi e Uguali sull'articolo 1. (*Applausi dei senatori De Petris ed Errani*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, Governo, l'articolo 2 definisce la composizione della Commissione e le modalità di elezione dell'Ufficio di Presidenza. Crediamo fosse opportuno prevedere diversi e più ragionevoli criteri di composizione della Commissione rispetto a quelli attualmente proposti. In primo luogo, proponevamo una composizione più snella della Commissione limitandola, a non più di 20 senatori e 20 deputati, in luogo dei 25 proposti dal testo attuale. Un numero inferiore avrebbe facilitato lo svolgimento dei lavori, reso più agevole l'azione della Commissione. La riduzione dei componenti dovrebbe essere innanzitutto valutata alla luce della possibile contrazione del numero dei Gruppi parlamentari per effetto della nuova legge elettorale, ai fini del rispetto dei principi di cui all'articolo 82 della Costituzione sull'applicazione del principio di

ripartizione proporzionale dei parlamentari in relazione alla consistenza numerica dei rispettivi Gruppi, garantendo al contempo un'adeguata rappresentanza dei Gruppi minori.

Un altro aspetto importantissimo riguarda la composizione dell'Ufficio di Presidenza, attualmente disciplinato dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2. Ancora una volta, noi di Liberi e Uguali avevamo recepito integralmente gli auspici della relazione conclusiva della Commissione antimafia della XVII legislatura presieduta dall'onorevole Bindi, e ricordo ancora una volta che la relazione fu votata all'unanimità; devo purtroppo constatare che i colleghi del MoVimento 5 Stelle e della Lega hanno frattanto cambiato opinione. Non vorrei che applicassero, come purtroppo sembra, due pesi e due misure. Le idee, soprattutto quando si tratta di battaglie che dovrebbero vederci tutti uniti, non dovrebbero cambiare, sia che si stia all'opposizione che nella maggioranza.

Noi credevamo - e crediamo - che il Presidente della Commissione dovesse essere espresso da un'intesa tra i Presidenti delle due Camere, mentre l'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari potesse scaturire da un voto a scrutinio segreto in seno alla Commissione stessa. Questa nostra proposta l'abbiamo depositata il primo giorno della legislatura, cioè prima che l'Assemblea eleggesse i propri Presidenti e in questo modo volevamo sottolineare come tale orientamento avesse natura totalmente istituzionale e non fosse assolutamente soggetto a valutazioni politiche. La ragione, ancora una volta, è da ricercarsi in quella relazione conclusiva approvata non più di qualche mese fa. Cito: «Considerando che la nuova legge elettorale ha un impianto prevalentemente proporzionale, si potrebbe prendere in considerazione, in alternativa all'elezione in seno alla Commissione, il ritorno al sistema di nomina del Presidente della Commissione già adottato nelle legislature X, XI e XII, allorquando il sistema elettorale era su base proporzionale. In quel tempo, la scelta era affidata ai Presidenti delle Camere ai quali competeva la designazione, d'intesa fra loro, del Presidente tra i parlamentari di Camera e Senato, al di fuori dei componenti la Commissione».

I nostri emendamenti e i nostri suggerimenti sono stati ignorati sia dal Governo sia dalla maggioranza, che ha votato contro se stessa e contro il buon senso. Comunque, nonostante queste perplessità, con spirito di collaborazione ai fini del rapido funzionamento della Commissione, sperando che non ci sia un rischio di stallo legato a difficoltà che di tanto in tanto si intromettono nel trovare un accordo tra le forze politiche ai fini dell'elezione del Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Liberi e Uguali all'articolo 2. *(Applausi dei senatori De Petris ed Errani)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

TAVERNA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA (M5S). Signor Presidente, a causa di un malfunzionamento del dispositivo di voto elettronico, non sono riuscita a esprimere il mio voto nella precedente votazione, che voleva essere favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, nella storia repubblicana, a partire dalla terza legislatura, le Camere hanno sempre istituito una Commissione parlamentare avente lo scopo di analizzare le strategie messe in atto dalle diverse organizzazioni mafiose, seguendone l'evoluzione e approfondendo lo studio delle infiltrazioni nella vita sociale, politica ed economica del Paese e del loro radicarsi in aree diverse da quelle di tradizionale insediamento grazie, soprattutto nell'attualità, al metodo corruttivo, in aggiunta all'uso della forza, della violenza e dell'intimidazione.

Se è vero, infatti, che nel corso degli anni le mafie hanno subito significativi colpi grazie all'approvazione di importanti misure legislative di prevenzione e contrasto, all'opera encomiabile di magistratura e forze dell'ordine (come testimoniato, del resto, dall'arresto dei grandi capi e dal sequestro di ingenti patrimoni) e alla riduzione del consenso sociale, è altrettanto vero che i gruppi criminali italiani e stranieri continuano a esercitare un ruolo rilevantisimo, ormai non solo nella società italiana, ma, purtroppo, anche in Europa e nel mondo.

Di assoluta gravità, a tale riguardo, è il fenomeno degli scioglimenti delle amministrazioni locali per infiltrazioni della criminalità organizzata. Negli ultimi cinque anni sono stati sciolti, nel complesso, 68 enti locali, di cui ben 32 nella sola Calabria, a conferma del fortissimo interesse dei *clan* mafiosi per le risorse gestite dai Comuni e dalle aziende sanitarie locali. Altrettanto preoccupante è la capacità della criminalità organizzata di estendere la propria sfera di influenza a numerosi settori dell'economia legale - dalle costruzioni, alla ristorazione, alla sanità, ai trasporti, alla gestione dei rifiuti, al gioco d'azzardo, alle scommesse, agli esercizi commerciali, al comparto immobiliare - reinvestendo così gli ingentissimi profitti ricavati dal traffico di stupefacenti e dalle altre attività illecite.

Pertanto, è necessario e indispensabile proseguire in modo sistematico e continuativo nell'analisi e nella prevenzione delle attività criminali e delle illegalità, approfondendo ulteriormente le conoscenze finora acquisite e verificando in modo puntuale l'effettiva adeguatezza degli strumenti previsti dall'ordinamento, delle strutture esistenti e delle risorse attualmente disponibili nell'azione di contrasto alle mafie, che mi risulta siano sempre più diminuite.

Il bisogno di una Commissione antimafia nel Paese c'è e i motivi sono assolutamente indiscutibili. A essere discutibili sono i poteri che la maggioranza ha voluto affidarle. Era semplice dotare la Commissione di poteri adeguati. Era semplice, perché bastava recepire il lavoro fatto dalla Commissione precedente - come ho già detto - quella presieduta dall'onorevole Bindi, che si è caratterizzata per un'intensissima attività di inchiesta, testimoniata non solo dall'elevatissimo numero di sedute, di missioni, di comitati di lavoro, ma anche dalle venti relazioni approvate sui diversi temi oggetto di approfondimento lungo tutto l'arco della legislatura, tra gli altri: il riutilizzo sociale dei beni confiscati, la trasparenza delle liste elettorali, i Comuni sciolti per mafia, i rapporti tra organizzazioni criminali e massoneria, il condizionamento dei mezzi di informazione, il gioco lecito e illecito, la situazione degli uffici giudiziari in Calabria.

Proprio tenendo conto di questa relazione conclusiva della XVII legislatura (ribadisco ancora una volta che essa è stata votata all'unanimità), ho presentato il mio disegno di legge ed emendamenti al testo discusso in 1a Commissione. Ma il tanto sbandierato cambiamento evidentemente riguarda anche le posizioni assunte dai Gruppi che ieri erano all'opposizione e oggi sono nella maggioranza, dato che molte di quelle valutazioni sono state disattese nel testo che oggi andiamo a votare.

Ho già sottolineato, nella dichiarazione di voto sui singoli articoli, i punti cruciali che sono stati sottratti alla competenza della Commissione. Il primo punto riguarda alcune fondamentali prerogative

della Commissione, essendo stata eliminata la possibilità di richiedere al Governo una relazione di valutazione dell'impatto che specifici progetti di legge in discussione possono rivestire con riguardo alle politiche di contrasto delle organizzazioni criminali. Oggi la valutazione dell'impatto delle leggi, anche da parte del Senato, è stata posta alla base di quello che può essere un modo ancora migliore per legiferare. Non si può che studiare l'impatto di una legge per poter sin dall'inizio prospettare le soluzioni che si vanno a regolamentare e le possibili conseguenze, anche negative, che talvolta nascono.

Un'analoga relazione poteva essere richiesta all'Autorità nazionale anticorruzione con riferimento alle modalità di controllo degli appalti sulle opere pubbliche mediante condizionamenti mafiosi. Con riferimento al fenomeno delle infiltrazioni mafiose negli enti locali, poi, si disciplinavano diverse forme di interlocuzione con il Governo, allo scopo di consentire un costante monitoraggio, a livello parlamentare, anche dell'azione di ripristino della legalità svolta dalle commissioni straordinarie e dai commissari straordinari. Il fatto che alcuni enti locali e alcuni Consigli comunali siano stati sciolti per ben tre volte indica come questo strumento, pensato in tempi passati, forse oggi non sia più attuale; forse bisogna rivedere con una nuova legge questo strumento, per poter prevenire efficacemente le infiltrazioni locali. È auspicabile che questo sia uno dei punti prioritari dell'attività della nuova Commissione antimafia.

Si definivano poi le modalità di collaborazione con la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo per l'accesso ai registri e alle banche dati di cui all'articolo 117 del codice di procedura penale, naturalmente limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo. L'apporto e l'aiuto della Procura nazionale antimafia in questo campo c'era stato in passato. Devo dire che l'accesso ai registri giudiziari ancora non è perfetto, per carenze del Ministero della giustizia; pensate che i carichi pendenti ancora non sono unificati in tutta Italia, per cui bisogna richiedere i certificati nelle varie parti del territorio.

Insomma: addio trasparenza e liste di impresentabili, per dirla con uno *slogan*, nel senso che non ci sarà più la possibilità per la nuova Commissione antimafia di operare quella ricerca che, in caso di elezioni, dava la possibilità di portare a conoscenza degli elettori informazioni rilevanti per esercitare consapevolmente il diritto di voto. Questa ci pare una limitazione della portata e una voluta *deminutio* della capacità della Commissione antimafia. Il Parlamento, però, lo ha voluto stigmatizzare: basta liste di impresentabili. Questi punti erano, tra l'altro, contenuti nel testo unificato alla Camera dei deputati che, come ho già detto, è stato stralciato durante i lavori.

Il secondo punto riguarda la composizione della Commissione: ho già spiegato durante la dichiarazione di voto sull'articolo 2, che sarebbe stata preferibile la nomina del Presidente d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, ma così non hanno voluto la maggioranza e il Governo.

Colleghi, penso che l'azione della magistratura si muova nei ristretti confini dell'accertamento processuale delle responsabilità personali, ma indagare e interpretare quanto sta attorno alla verità giudiziaria è un compito nostro, un compito della politica. Consapevole di questo limite e in virtù di oltre quarant'anni di lavoro come magistrato, avevo proposto nel mio discorso di insediamento come Presidente di quest'Assemblea, nel 2013, di istituire una Commissione su tutte le stragi rimaste insolute. Dobbiamo amaramente prendere atto che stiamo ancora una volta perdendo l'occasione di assumere solennemente l'impegno di fare chiarezza su quanto avvenuto nel Paese in quegli anni.

Pur avendo evidenziato tali perplessità e tali lacune, annuncio il voto favorevole della componente del Gruppo Misto, Liberi e Uguali. (*Applausi dei senatori De Petris ed Errani*).

[STANCANELLI](#) (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANCANELLI (FdI). Signor Presidente, signori membri del Governo, colleghe e colleghi, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia al disegno di legge in esame, sulla scia della tradizione e della coerenza con cui la destra politica italiana, dalla prima istituzione della Commissione antimafia nella III Legislatura, ha sempre votato a favore a tali provvedimenti.

Abbiamo però un rammarico, perché la Camera dei deputati non ha ritenuto di approvare un

emendamento presentato dalla presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, con cui si chiedeva di inserire, tra i compiti della Commissione, l'accertamento e la valutazione della natura e delle caratteristiche delle nuove forme di criminalità organizzata di stampo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti sociali, economici e culturali di formazione più recente nel territorio italiano. Ritenevamo che questa individuazione ben precisa dei compiti fosse importante, perché il fenomeno mafioso nella nostra penisola si è allargato con l'ingresso di nuove popolazioni, anche nei confronti di soggetti che si trovano in Italia, che lavorano in maniera onesta e che subiscono la prevaricazione di quanti utilizzano metodi mafiosi. Ritenevamo dunque che tale previsione fosse indispensabile. Il Governo, per espressa dichiarazione del sottosegretario Molteni, ha detto però di apprezzare molto la reale portata dell'emendamento con cui si chiedeva tale inserimento tra i compiti della Commissione e ha spiegato che, nell'ambito dell'organizzazione dei lavori che si darà la Commissione stessa, proprio perché nel titolo del disegno di legge in esame si parla anche di organizzazioni straniere, sarà possibile prevedere questo tipo di lavoro, che chiedevamo fosse individuato meglio. Il mio intervento in questa sede serve dunque per acclarare, affinché rimanga agli atti, che l'istituenda Commissione, nel suo lavoro, dovrà valutare anche questo aspetto. È necessario che non soltanto il cittadino italiano, ma anche i cittadini stranieri che hanno a cuore le istituzioni italiane, che lavorano onestamente in Italia, si possano sentire garantiti dal Parlamento nazionale in questo compito importante, che è quello dell'inchiesta sulle mafie a 360 gradi.

Ecco perché annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia e mi auguro che questa nostra individuazione del fenomeno delle mafie straniere sia unanime. *(Applausi dal Gruppo FdI).*

[FARAONE](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (PD). Signor Presidente, naturalmente annuncio il voto favorevole del Partito Democratico all'istituzione di questa importante Commissione, ma, siccome mi aspetto, una volta approvato questo provvedimento, un *post* o un *tweet* di Salvini o di Di Maio, o che qualche aspirante Salvini della Lega o qualche aspirante Di Maio del MoVimento 5 Stelle ci dicano che stanno facendo la storia con l'istituzione di questa Commissione, ricordo che la Commissione è stata istituita per la prima volta il 20 dicembre 1962. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Nel Mezzogiorno abbiamo costruito negli anni un patrimonio. Purtroppo, il Mezzogiorno era considerato negli anni passati il regno della mafia, perché così è stato per tanti anni; siamo riusciti invece a costituire una classe dirigente e anche una legislazione che lo ha reso finalmente la capitale dell'antimafia. Una legislazione che anche qui vorrei ricordare perché qualche giorno fa - ripetutamente - ho visto delle comunicazioni *social* dell'attuale Ministro dell'interno che ci raccontava di beni confiscati alla mafia, dell'assegnazione di quegli stessi beni e di quanto fosse importante il loro uso sociale e la loro confisca. Il Ministro dell'interno ha dichiarato più volte l'assegnazione e l'ha raccontata. Ricordo anche in questo caso che la legge n. 646 sulla confisca dei beni risale al 13 dicembre 1982, e porta la firma di Rognoni e di Pio La Torre. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Lo dico perché siamo contenti del fatto che finalmente il Ministro dell'interno si sia accorto dell'esistenza di questa legislazione, ovvero del fatto che questo è un tipo di strumento innovativo ed è stato messo a disposizione, purtroppo, di tutto il Paese ed anche in ambito internazionale. Ciò che prima apparteneva soltanto al Mezzogiorno d'Italia, infatti, e cioè la mafia e anche l'antimafia, quella legislazione, il lavoro fatto da quei legislatori, è diventato patrimonio di tutto il Paese. Si è scoperto infatti, purtroppo, che la mafia è ovunque, in tutto il territorio nazionale e anche in ambito internazionale, e quello che prima veniva raccontato nelle scuole del Nord e nel resto del mondo come una sorta di storia d'avventura dei pirati dei Caraibi, la mafia del Mezzogiorno, purtroppo è diventata un fenomeno presente anche in quelle Regioni. Quindi, da regno della mafia siamo diventati capitale dell'antimafia, e quella legislazione e gli uomini che per essa sono morti sono diventati patrimonio legislativo nazionale e internazionale.

Lo dico perché tante donne e tanti uomini sono morti per la costruzione di questo patrimonio e, proprio in virtù di ciò, chiedo anche a Salvini di rispettare l'impegno che ha annunciato il 4 luglio scorso, sempre con un *tweet*, parlando di un documento: «In Provincia di Siena oggi ho visitato una tenuta

sequestrata alla mafia. Ho firmato documento per triplicare organico dell'agenzia che si occupa dei beni confiscati alla mafia».

I documenti sono provvedimenti che dovrebbero essere approvati, ad esempio, nei tanti Consigli dei ministri che si sono riuniti in queste settimane. Ebbene, non c'è traccia di un provvedimento, a firma Salvini, di questo Governo che triplica l'organico di un'agenzia che ha bisogno di maggiore personale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sulla questione dei beni confiscati alla mafia ricordo che devono essere affrontati tanti temi e anche in questo caso sarebbe opportuno che il Ministro dell'interno, anziché preoccuparsi costantemente dei poveri disgraziati, di perseguire le vittime del caporalato, di perseguire costantemente tutti coloro che hanno una condizione di debolezza, di occuparsi di più della mafia che crea il caporalato e specula sull'immigrazione e sul pizzo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Salvini, occupati di Matteo Messina Denaro, non occuparti soltanto di una persecuzione costante delle ONG e di tutti quanti si occupano di fronteggiare un fenomeno così complesso.

Credo che la mafia abbia finalmente avuto dei validi contrasti grazie a donne e uomini, che ho citato, come Pio La Torre, Falcone, Borsellino, padre Pino Puglisi, Piersanti Mattarella; tante persone che sono state uccise dalla mafia perché hanno costruito percorsi riformisti sull'antimafia, hanno prodotto provvedimenti concreti e non antimafia parolaia *(Applausi dal Gruppo PD)*; non racconto di un'antimafia che si fa sbraitando contro qualcuno, ma costruendo provvedimenti concreti che sono serviti a ridimensionare quel fenomeno. Lo dico perché la prossima Commissione antimafia, quella che dobbiamo istituire - mi rivolgo soprattutto ai colleghi del MoVimento 5 Stelle - deve lavorare in quella direzione, con lo spirito di elaborare provvedimenti concreti, come la passata Commissione; infatti, 23 provvedimenti contro la mafia e la corruzione sono nati grazie all'elaborazione che c'è stata in quella sede e poi il Parlamento ha approvato delle leggi. Utilizzare la Commissione antimafia come tribunale per costituire un nuovo grado di giudizio, come luogo per costruire nuova propaganda, sarebbe un errore esiziale per una Commissione che ha una storia importantissima.

Dico questo perché qualche giorno fa è girata sui *social network* una foto in cui il vice *premier* Di Maio è stato immortalato in un bar di Palermo con quello che è stato considerato il nuovo tesoriere della mafia. Noi non pensiamo minimamente che Di Maio conoscesse la persona che si stava facendo fotografare con lui. Il problema è un altro: quando è capitato a qualcuno di noi - a Poletti ad esempio - Di Maio e tanti suoi colleghi hanno fatto campagne persecutorie, insultando e attribuendo a quelle foto un elemento di colpevolezza. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Avendo ascoltato autorevoli esponenti del MoVimento 5 Stelle in quest'Aula e nelle altre Aule parlamentari, osservo che se intende trasformare quella Commissione, non nella istituzione con la storia che ho raccontato, i padri nobili di cui ho parlato e quella capacità di redazione di provvedimenti concreti, ma in un nuovo tribunale, in un luogo dell'insulto e della caccia all'uomo, credo che ciò significherebbe veramente rinnegare quella storia e istituire una Commissione antimafia che non ha affatto i requisiti per cui è nata e si è strutturata in questi anni.

Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico, con l'auspicio che si elegga rapidamente l'Ufficio di Presidenza della Commissione, in modo che possa operare rapidamente e non si perda lo stesso tempo che si è perso per la costituzione del vostro Governo e delle Commissioni, con il Parlamento bloccato in attesa che finisse tutte le trattative necessarie per far partire il Governo, perché di questa Commissione c'è bisogno. Non ci possiamo permettere di perdere troppo tempo per costruire questa *governance* e questa guida della Commissione.

Grazie e buon lavoro alla Commissione, quando sarà istituita. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[SOLINAS](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SOLINAS](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi senatori, il disegno di legge n. 689, approvato dalla Camera dei deputati il 17 luglio, traccia una linea di continuità nell'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, che trae origine dalla legge n. 1720 del 1962, approvata nel corso della III legislatura repubblicana. Al contempo, però, impone, dinanzi alle dinamiche nuove che

contraddistinguono il fenomeno nella contemporaneità, una riflessione differente e più ampia.

Come felicemente intuito e rigorosamente teorizzato da Fabio Armao al principio di questo millennio, le mafie hanno mutato profondamente se stesse, optando per strutture organizzative sempre più flessibili e reticolari, meno dedite al clamore violento dei corleonesi di un tempo e rivolte soprattutto a quell'ampia zona grigia di prossimità all'economia, alla finanza, alle istituzioni, che genera un giro di affari cospicuo in sacche intollerabili di opacità e impunità, decisamente più pericolose in termini di erosione dell'eguaglianza economica, sociale e democratica. Occorre, dunque, una duplice prospettiva, sistemica e globale, per coglierne la complessità, le continuità e le tante trasformazioni in una visione unitaria e non parziale e disarticolata.

La Commissione antimafia della XVII legislatura ci ha consegnato un quadro allarmante rispetto alle grandi opere, al gioco di azzardo, alle energie rinnovabili, allo smaltimento dei rifiuti tossici, alla sanità privata, allo stesso sistema finanziario. Ma non va trascurata quella che oramai appare la più fiorente industria del malaffare: il riciclaggio dei capitali sporchi. Secondo la Banca d'Italia, questo segmento vale il 10 per cento del PIL.

Sotto questo profilo, diviene ancor più stringente l'esigenza di sviluppare un'indagine sulle interazioni, anche internazionali, con gli attori economici, politici e istituzionali. Se da un lato, infatti, come osservato da Giacomo Di Girolamo, la mafia siciliana, decimata dagli arresti e in affanno nel controllo del territorio, ha rivolto la propria attività principale a far fruttare gli ingenti capitali accumulati nel passato, la 'ndrangheta, invece, ha incrementato i propri traffici, il giro d'affari e la capacità espansiva. Si è inoltre assistito a una preoccupante gemmazione di nuove organizzazioni mafiose e paramafiose, come nel caso paradigmatico di mafia capitale.

Andrà poi indagata la penetrazione mafiosa nelle dinamiche dei flussi migratori clandestini, con particolare attenzione alla gestione delle ingenti risorse pubbliche riversate per fronteggiare l'emergenza, alle procedure adottate, fino ai casi di sfruttamento e di vera e propria tratta di essere umani, finalizzata ad alimentare le attività criminali con il lavoro nero e il *racket* della prostituzione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Qui, oggi, colleghe e colleghi, dobbiamo riaffermare con forza l'utilità di questa Commissione d'inchiesta, soprattutto dinanzi al rischio di una sostanziale indifferenza che va diffondendosi tra la gente e ad un complessivo disorientamento degli operatori dinanzi ad un fenomeno in costante cambiamento e sempre più mimetizzato sulla sottile linea di confine tra lecito e illecito, tra economia sana ed economia criminale.

Di fronte a questa progressiva zona grigia, non possiamo limitarci alla contemplazione della storia dell'antimafia, alla riproposizione di vecchi rituali, di un lessico consunto, di idee di seconda mano. Occorrono una visione e un'azione nuova, corale, unitaria, del Parlamento e del Paese nel suo insieme. Anche perché, citando Sciascia, che preconizzò la similitudine della linea della palma alla linea della mafia, quest'ultima sale ogni anno e riguarda tutti.

Per tutte queste ragioni e con l'auspicio di un comune sentire, oltre che di un voto unanime di tutto il Senato, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e dei senatori Giannuzzi e Ortolani. Congratulazioni).*

LONARDO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONARDO (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, dirò subito che Forza Italia voterà a favore dell'istituzione della Commissione d'inchiesta antimafia, così come ha sempre fatto in consuetudine e con piena convinzione. Non nasce certo oggi, con questa iniziativa parlamentare, la lotta alle mafie e attraverso un ulteriore strumento di coordinamento nazionale i cui compiti - parlo di quelli della Commissione - e poteri si sono dilatati nel tempo.

Senza voler trascurare il tratto sociologico delle mafie che continuano comunque a caratterizzare ormai l'intera realtà territoriale del Paese, vale la pena focalizzare l'attenzione su quello che può essere definito, a ragione, come un ciclo economico criminale - e non solo - in grado di alterare il corretto processo di sviluppo dell'economia nazionale delle realtà financo istituzionali.

In Italia, infatti, l'analisi delle manifestazioni mafiose basata solo sulle evidenze giudiziarie appare

riduttiva rispetto ad un problema complesso che spesso affonda le proprie radici anche negli angoli più nascosti della pubblica amministrazione e dell'imprenditoria, con un intreccio profondo, com'è successo anche di recente, tra mafia e corruzione che impone a tutti i livelli della società civile un impegno sempre maggiore sul fronte della prevenzione e della discussione della cultura della legalità. Anche a questo, onorevoli colleghi, deve servire la Commissione nella sua funzione di controllo e d'inchiesta senza però avere un'ideologia strabica, quasi uno strumento di potere per debilitare moralmente e politicamente gli avversari. Occorre, cioè, che la Commissione abbia una sua rigorosa e serena capacità di proposta e di indagine e che miri ad analizzare il fenomeno criminale ed a colpirlo sia in Italia, che nelle sue correlazioni internazionali.

Nessuna obiezione di metodo, poi, quanto alla ricognizione del rapporto mafia-politica nei territori, circa la selezione dei gruppi dirigenti; ma attenti, bisogna diffidare - e dirlo ad alta voce - affinché la Commissione non sia il luogo indebito del mancato rispetto delle norme processuali e costituzionali circa le candidature nelle Assemblee. A tale proposito chiedo un'attenzione un po' particolare da parte di quest'Assemblea perché è successo a me ma può accadere a chiunque. Io stessa sono stata vittima con altri - ingiustamente ed immotivatamente, nella scorsa legislatura - di un linciaggio mediatico la cui rimozione nell'opinione pubblica può diventare una fatica davvero drammatica. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

La Commissione deve avere quindi spazi enormi d'indagine ma senza mai interferire con la Costituzione e con le fasi di un processo nel quale ci si può ritrovare immersi senza averne alcun motivo e senza alcuna colpevolezza. Le visioni moralistiche, gentile Presidente, onorevoli colleghi, non vanno collocate quindi dentro lo spirito di questa costituenda Commissione, cui appartiene invece soltanto la fedeltà ai fatti e non le mezze verità.

La Commissione non può essere ripetitiva nel voler sindacare nella sua agenda una storia già scritta, nel giudicare sentenze già emesse dai vari tribunali. Credo che la nostra direzione di marcia debba procedere soprattutto nella ricognizione della gestione di affari intrinsecamente illeciti e la commissione di reati spia come usura, estorsione e corruzione. Credo anche che occorra scendere in modo particolare in quella "zona carsica", d'intesa con le varie autorità antimafia europee, dove esiste una strategia dell'immersione nei Paesi *offshore* e nelle borse mondiali, dove si manifesta un riciclaggio quasi da capogiro.

Poi vorrei anche che si avviasse un'indagine seria ed incisiva per rendere colorata la cosiddetta zona grigia, ossia quell'area istituzionale, fortemente articolata, dove operano a vario titolo e responsabilità, accanto a soggetti economici collusi, anche devianze dell'apparato burocratico, amministrativo, statale e locale.

Da ultimo vorrei segnalare che assistiamo sempre più ad una progressiva affermazione del ruolo delle donne all'interno della struttura criminale mafiosa, che risultano sia protagoniste di attività meramente esecutive sia preposte a funzione e gestione contabile dei proventi. Le donne hanno una capacità organizzativa ed un approccio al ragionamento diverso da quello degli uomini perché introducono il senso pratico e la concretezza nelle azioni dei processi organizzativi, così come ci ricordava ieri brillantemente la collega Tiraboschi.

Quindi è ancora più opportuno far capolino in questo mondo finora poco esplorato di devianza e di illegalità e valutare fino in fondo l'entità e la misura con cui queste donne gestiscono affari criminali; credo che questo sia o dovrebbe essere compito nuovo ed inedito di questa nostra Commissione parlamentare d'inchiesta.

Come si può dunque constatare, Presidente, onorevoli colleghi, Governo, il fronte è ampio e molto diversificato ed il contrasto può avvenire nella sola condizione in cui la Commissione sia unita negli obiettivi, rigorosa nelle analisi e severa nei giudizi; insomma che non ci sia malafede, non sia cioè né partigiana né prevenuta, prendendo a schiaffi la verità dei fatti, come spesso è successo.

In fondo, il metodo mafioso resta per molti aspetti lo stesso che - udite, udite - nel 1876 delineò nelle pagine della sua famosa inchiesta Sidney Sonnino: «La mafia è una vasta unione di persone di ogni grado, di ogni professione, d'ogni specie, che senza aver nessun legame apparente, continuo e regolare, si trovano sempre unite per promuovere il reciproco interesse, astrazione fatta da qualunque

considerazione di legge, di giustizia e di ordine pubblico».

Noi vogliamo combattere questo metodo mafioso perché fuori dai nostri orizzonti e dai nostri valori religiosi, laici e culturali.

Ecco quindi la ragione per la quale il Gruppo Forza Italia esprimerà convintamente un voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).*

DI NICOLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NICOLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rappresentanti del Governo, il Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle voterà a favore dell'approvazione del disegno di legge che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. E lo fa convintamente, lo dico a tutti gli onorevoli colleghi senatori, a cominciare dal senatore Faraone, dal quale - sia chiaro - noi non accettiamo lezioni. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Tantomeno su temi delicati come quelli riguardanti la politica antimafia.

Un voto convinto rappresentando la ricostituzione della Commissione, come ad ogni inizio di legislatura, uno dei momenti più alti dell'attività parlamentare, una costante della nostra vita politica istituzionale, giustificata purtroppo dal persistere della minaccia che la criminalità organizzata continua a rappresentare per la nostra democrazia, l'efficienza del sistema economico, la sicurezza e persino la sovranità e le prerogative dello stesso Stato democratico.

Si può infatti, cari colleghi, parlare di sovranità senza controllare davvero il territorio? Si può parlare di sovranità dello Stato senza garantire la libera e trasparente competitività delle imprese in un mercato condizionato dall'afflusso di capitali sporchi e minacce alle imprese e agli imprenditori onesti? No, non si può.

Così come non si può parlare di vera democrazia, di democrazia compiuta in un sistema politico nel quale il voto, caro onorevole Faraone, è ancora, soprattutto in Sicilia, pesantemente condizionato dalle manipolazioni delle mafie. Per questo l'attività della Commissione parlamentare, insieme alle indagini processuali portate avanti spesso a duro prezzo dalle forze di polizia e dalla magistratura, continua a restare un momento centrale nell'attività di contrasto dello Stato democratico verso un fenomeno che continua ad autoriprodursi e a crescere, assumendo aspetti ancora più inquietanti nei mercati globalizzati.

Le misure previste nel disegno di legge che istituisce la Commissione sono particolarmente importanti e significative, perché, a partire dall'educazione civile all'antimafia, contengono disposizioni più penetranti per contrastare il fenomeno mafioso negli aspetti più terribili in cui si manifesta: sono gli aspetti finanziari che voi vedete e che, a cominciare dall'azzardo per arrivare fino ad altre attività, rendono sempre più problematica la lotta alla mafia. È una lotta che a questo punto diventa una sfida e che ci deve, appunto, portare a scendere in campo con la determinazione politica che serve per affrontare e cercare di debellare finalmente ed efficacemente il fenomeno.

Violenza e controllo del territorio nelle zone di vocazione storica, come Sicilia Campania e Calabria, continuano certo a restare una caratteristica innegabile di queste associazioni criminali, ma quello che ci troviamo davanti ha ormai le dimensioni di quella che, in termini di invasività economica, non esito a definire - e faccio attenzione a quel che dico - come autentica mostruosità, soprattutto se proviamo a dimensionare l'entità del fenomeno.

Secondo le stime più attendibili, la mafia avrebbe un fatturato pari a 150 miliardi l'anno, dato che, se preso per buono, come fa un giornalista valente come Gianni Dragoni, ci porta alla conclusione di essere di fronte a un'ipotetica *holding*, "Mafia Spa", classificabile di gran lunga come la prima società italiana per il giro d'affari: 40 miliardi di ricavi in più rispetto al primo gruppo italiano Exor per esempio, che ha al suo interno Fiat-Chrysler, Ferrari e tutte le altre cose che sapete, persino la Juventus. I ricavi di "Mafia SpA" sarebbero più del doppio di quelli dell'ENEL, quasi il triplo di quelli dell'ENI, 8 volte quelli di Telecom, 16 volte quelli di Luxottica, 15 volte quelli del gruppo che produce la Nutella, oppure 41 volte quelli di Mediaset, il gruppo televisivo controllato da Silvio Berlusconi. I profitti di "Mafia Spa", insomma, sono quasi 34 volte quelli della banca più ricca d'Italia che nel 2016 è stata Intesa Sanpaolo, o 40 volte quelli del gruppo ENEL, 50 volte le Assicurazioni Generali, 58

volte Telecom, 120 volte gli utili di Luxottica. "Mafia Spa" ha più utili di tutte le banche italiane. Questa è la dimensione del fenomeno e a questo punto dobbiamo continuare a chiederci dove finisce tutta questa immane massa di denaro. È una riflessione importante che dobbiamo fare e dà una dimensione dell'impegno delle Forze di polizia, ma anche dell'azione parlamentare.

Da questo punto di vista dunque le nuove misure sono particolarmente efficaci, ma voglio ricordare che ancora più importante è l'azione di contrasto. Dobbiamo ricordarci di alcuni episodi che sono accaduti negli ultimi decenni e che danno una misura dell'impegno che dobbiamo mettere nel ripulire e rendere trasparenti gli apparati dello Stato che fanno antimafia o che dicono di farlo.

È inutile qui ricordare il sacrificio di uomini della polizia, carabinieri e magistrati, a cominciare da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Onorevoli colleghi senatori, lo abbiamo ricordato nei giorni scorsi: che cosa diremmo oggi a Paolo Borsellino nel raccontargli che, nelle indagini sulla strage che hanno provocato la sua morte, una parte degli apparati di polizia ha messo in campo un falso pentito come Scarantino per depistare le indagini? Come faremmo a raccontargli tutto questo?

Per ciò dobbiamo impegnarci e ripulire. Dobbiamo ricordare lo sforzo immane e l'eroismo degli agenti di polizia e dei magistrati che hanno agito ed agiscono, ma, come promessa, oggi, dopo le tante celebrazioni, ricordando Borsellino e tutti gli altri, diciamo che, se vogliamo essere credibili, dobbiamo andare a mettere mano anche in quegli apparati di polizia rispetto ai quali le sentenze hanno cominciato a raccontare qualcosa, ma ancora poco o niente si è fatto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Passo ora a un punto più delicato degli apparati della sicurezza dello Stato, che dovrebbero, attraverso le operazioni di *intelligence*, fornire gli elementi per essere davvero efficaci. Come facciamo a essere credibili quando celebriamo le vittime della mafia, se poi non andiamo a ripulire e a intervenire negli apparati di sicurezza, sui servizi segreti e gli apparati deviati? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questi, come dicono le sentenze e le testimonianze più attendibili, nascondendosi sotto la sigla «Falange armata», che tutti qui conoscete, hanno firmato gli attentati più sanguinosi. La nuova strategia della tensione delle bombe del 1993 porta la firma della Falange armata. L'ambasciatore Fulci, in quegli anni capo *pro tempore* del Cesis, la massima autorità in tema di servizi segreti, disse e scrisse, raccontandolo e documentandolo all'allora Presidente del Consiglio e all'allora Presidente della Repubblica, che, a suo avviso e per le indagini interne che aveva svolto, quelle bombe del 1993, come alcune altre che hanno segnato la strategia della tensione mafiosa degli anni precedenti, portavano la firma di una dozzina di agenti del Sismi annidati nella settima divisione.

Per essere credibili, insieme alle nuove misure che la nuova legge metterà in campo nell'istituire la Commissione, dobbiamo ricordarci di tutto ciò, altrimenti non è credibile poter fare ciò che vogliamo fare, cioè una lotta seria al fenomeno mafioso (che non è più l'insediamento sul territorio). Lasciatemelo dire: stento a credere che oggi i 150 miliardi l'anno - in dieci anni sono 1.500 miliardi, quasi l'intero debito pubblico italiano - siano gestiti da mafiosi come Provenzano e Riina. È dai tempi delle indagini sulle banche private e su Sindona che non si è riusciti più a mettere in campo un'indagine vera sulla parte alta della mafia, che è quella massa di denaro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Noi vogliamo che gli apparati di sicurezza, ripuliti da chi ha messo le bombe, facciano *intelligente* su questo fronte, ci portino sui flussi finanziari che dominano o rischiano di dominare i mercati. Anche utilizzando gli strumenti a disposizione di questa Commissione per lo studio e l'approfondimento, vogliamo che si riesca finalmente, con uno Stato e con apparati di sicurezza ripuliti, a liberare l'Italia, ma - a questo punto - il mondo intero da questo autentico cancro rappresentato dalle mafie italiane. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az, e del senatore Buccarella. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 689, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 6, 173, 314 e 503.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(627) VIGNAROLI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati* *(Approvato dalla*

Camera dei deputati)

(218) NUGNES. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad correlati*

(570) ARRIGONI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad correlati*

(Relazione orale) (ore 12,21)

Approvazione del disegno di legge n. 627

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 627, già approvato dalla Camera dei deputati, 218 e 570.

Il relatore, senatore Briziarelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Prima di lasciare la parola al relatore, però, colleghi, desidero aggiornarvi sull'eventualità di riuscire a concludere la trattazione anche di questo disegno di legge prima della pausa. Se dovessimo riuscirci, ovviamente, non dovremmo riprendere i lavori di Assemblea nel pomeriggio e resterebbe più spazio per lo svolgimento delle sedute di Commissione. Se invece sembrerà incompatibile, sospenderemo la seduta dell'Assemblea, ma saremo costretti a farvi ritorno più tardi.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BRIZIARELLI, relatore. Signor Presidente, onorevoli membri del Governo e onorevoli colleghi, prima di procedere all'illustrazione del disegno di legge in esame, ritengo fondamentale svolgere due considerazioni generali, la prima di metodo e la seconda di merito.

Come per il provvedimento relativo alla Commissione d'inchiesta antimafia, testé esaminato, l'*iter* seguito è quello previsto dal nuovo Regolamento. Questo, da un lato, ha reso celeri i tempi di trattazione e oggi ci ha portato qui in Aula; dall'altro, per contro, non permette una discussione generale, quindi la mia relazione terrà conto anche degli spunti emersi in Commissione.

Nel merito, la Commissione parlamentare d'inchiesta è stata istituita per la prima volta nella XIII Legislatura: quindi, come nel caso della precedente Commissione d'inchiesta la sua ricostituzione non è una novità.

Ciò permette ovviamente una duplice chiave di lettura: se, da un lato, segnala un'attenzione continua e costante a un tema fondamentale, come quello dell'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esso correlati, dall'altro, dimostra anche che questa è una ferita ancora aperta per il nostro Paese. Se, dopo cinque legislature, siamo ancora qui a istituire una Commissione d'inchiesta sul tema, significa che il problema è ben lungi dall'essere risolto.

Tuttavia, qualcosa è stato fatto, sotto diversi profili: sul piano della consapevolezza, l'elenco dei compiti attribuiti alla Commissione nel corso delle legislature è via via stato ampliato e approfondito, come pure sono aumentati i risultati che le Commissioni bicamerali d'inchiesta delle precedenti legislature hanno conseguito; in termini di contributi positivi, la stessa approvazione della legge n. 68 del 2015 è stata frutto in parte del lavoro svolto e dei suggerimenti dati dalla Commissione bicamerale d'inchiesta; infine, sempre sul piano dei contributi resi, basti pensare all'analisi svolta dalla precedente Commissione bicamerale d'inchiesta ad un anno dall'introduzione della legge n. 68 del 2015 e ai contributi della relazione finale della Commissione bicamerale d'inchiesta della precedente legislatura, la quale ha fornito spunti utili, raccolti dall'Atto Senato 627, che oggi troviamo nel testo proposto dalla Commissione.

A questo proposito, prima di passare ad un'illustrazione rapida, ma puntuale, degli articoli del disegno di legge, tengo a precisare che quello che oggi auspicabilmente approveremo ripropone nella quasi totalità il testo istitutivo della Commissione bicamerale d'inchiesta della precedente legislatura.

Giova allora soffermarsi su alcune delle innovazioni introdotte anche in funzione della relazione conclusiva che è stata redatta. In particolare, la proposta di legge n. 627, rispetto alla proposta della precedente legislatura, inserisce fra i compiti attribuiti alla Commissione la verifica dello stato di attuazione delle bonifiche dei siti inquinati e della corretta attuazione della normativa in materia ambientale, la verifica dell'applicazione della legge n. 68 del 2015 in materia dei cosiddetti ecoreati, la verifica della sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento di materiale

contenente amianto e l'indagine sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi. A questo proposito, riguardo al drammatico caso degli incendi e dei roghi di rifiuti, vorrei richiamare l'attenzione, anche quella del Governo, sulla circolare emanata in questi giorni dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'ambiente affinché i siti di stoccaggio dei rifiuti siano considerati siti sensibili ed inseriti nel piano di coordinamento e di controllo del territorio coordinati dai prefetti e gestiti dalle Forze dell'ordine.

Sempre nell'ambito dei compiti attribuiti alla Commissione bicamerale d'inchiesta aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nella precedente legislatura, segnalo quelli sui fenomeni illeciti riguardanti gli impianti di gestione dei rifiuti, ovvero i siti abusivi di discarica.

Infine, si segnala il previsto svolgimento a fini conoscitivi di sopralluoghi e visite presso impianti che adottano procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo ambientale, con esperienze di sviluppo e applicazione dei principi dell'economia circolare al fine di prevenire illeciti ambientali. Credo che questa sia l'innovazione più consistente rispetto alle funzioni attribuite precedentemente.

Il quadro tracciato dimostra che la situazione è in evoluzione, occorre non disperdere il lavoro precedentemente eseguito e per questo occorre che il punto d'arrivo di ognuna delle bicamerali diventi il punto di partenza della successiva. La nostra Commissione, in particolare, ha teso a contemperare la volontà di assicurare l'approvazione definitiva in seconda lettura, quindi rinunciando ad emendamenti migliorativi del testo, ma anche non volendo limitarsi a una semplice ratifica. Nel dare mandato al relatore di riferire in Aula, quindi, la Commissione ha anche stabilito che il relatore potesse inserire nella relazione gli spunti che sono giunti dai vari colleghi, in particolare dal senatore Arrigoni, in merito alla necessità di procedere ad una relazione dettagliata alla fine dei lavori della Commissione, dalla senatrice Nugnes, sulla necessità di mettere in evidenza le problematiche normative legislative attualmente in essere, dal senatore Ferrazzi, che - richiamando la relazione della precedente legislatura - ha chiesto di fare particolare attenzione alla verifica della *governance* e alla verifica della questione dei rifiuti in mare.

In conclusione, è emersa la volontà unanime in Commissione di considerare la Commissione un soggetto attivo e propositivo che non si limiti a individuare responsabilità per il passato, ma contribuisca a individuare soluzioni per il futuro che riportino la legalità al centro di questo importante settore.

Vengo ora all'analisi puntuale degli articoli.

L'articolo 1, comma 1 del testo del disegno di legge richiama, tra i compiti attribuiti alla Commissione, quelli previsti dalla legge n. 1 del 2014 istitutiva della Commissione bicamerale nella precedente legislatura.

In particolare, si prevede che la Commissione abbia il compito di svolgere indagini sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esso coinvolte e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata; individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e le altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse Regioni del Paese e verso altre Nazioni; individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere; svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale; verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni; verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e all'attività di bonifica; verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato riguardo alla gestione di impianti di depurazione delle acque e di gestione dello smaltimento dei fanghi.

L'articolo 1, comma 2, del provvedimento riproduce il testo del corrispondente articolo della legge 7 gennaio 2014, n. 1, stabilendo che la Commissione riferirà con cadenza annuale e ogniqualvolta ne

ravvisi la necessità. L'articolo 1, comma 3, prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, fatta di 15 senatori e 15 deputati.

Relativamente alle testimonianze, vengono adattate le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 372 del codice penale.

L'articolo 4, comma 1, prevede la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi ai procedimenti in corso, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 5 prevede l'obbligo del segreto per la pubblicazione degli atti. Da ultimo, l'articolo 6 fissa la possibilità per la Commissione di avvalersi della collaborazione di magistrati collocati di fuori ruolo e di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e stabilisce, più in generale, l'organizzazione interna della Commissione e la dotazione finanziaria della stessa. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 627, nel testo formulato dalla Commissione, identico al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

PAPATHEU (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPATHEU (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli senatori, prendo la parola in quest'Assemblea perché profondamente convinta della necessità di istituire, anche in questa legislatura, per la sesta volta consecutiva, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali a esso correlati.

Dico ciò non solo per motivi formali, perché la Commissione si è ormai consolidata all'interno dei lavori del Parlamento, ma soprattutto perché, da un punto di vista sostanziale, è necessario proseguire il lavoro parlamentare di indagine sul *business* relativo allo smaltimento e al trasporto dei rifiuti.

Grazie al lavoro dei colleghi che nelle scorse legislature hanno fatto parte della Commissione in oggetto, l'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha efficacemente risposto all'esigenza di provvedere alla situazione precaria in cui versano molte Regioni del Paese, ossia quelle che si servivano di impianti non a norma e non autorizzati ed esportavano molti dei loro rifiuti.

Posso dire ciò con cognizione di causa, perché da siciliana eletta in Sicilia ho potuto verificare quanto fatto in precedenza per far emergere la situazione dei rifiuti. Quanto ottenuto in Sicilia è stato possibile ricorrendo a missioni specifiche nel territorio ed effettuando sopralluoghi presso le discariche che presentavano le situazioni più critiche.

Pertanto, ritengo utilissimo ribadire la nostra competenza a svolgere indagini sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, verificando se vi siano organizzazioni coinvolte, quali siano e, soprattutto, conoscere il ruolo che la criminalità organizzata svolge in questo settore.

L'istituenda Commissione è poi necessaria per individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e le altre attività economiche; le attività lecite, infatti, sono spesso inquinate da quelle illecite. Ciò è particolarmente utile per conoscere quali traffici di rifiuti avvengano tra le diverse Regioni del Paese o verso altre Nazioni.

Analogamente, se quest'Aula vorrà con il proprio voto istituire nuovamente la Commissione (cosa che auspico fortemente), essa potrà svolgere specifiche verifiche sulle attività illecite transfrontaliere. Occorre vigilare sui rifiuti pericolosi, in particolare su quelli che transitano nei nostri porti verso Paesi stranieri; ciò consentirà anche una migliore cooperazione diretta con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti. In questo modo saremmo noi stessi a lavorare per individuare le attività illecite che vengono lucrosamente effettuate per immettere nel mercato nazionale beni e prodotti realizzati attraverso processi di riciclo dei rifiuti, dannosi ovviamente per la nostra salute e per l'ambiente. Si tratta infatti di un prodotto che già in passato si è dimostrato utile. L'esperienza ci ha dimostrato come tale traffico sia stato consentito anche mediante il coinvolgimento di apparati pubblici; quindi la Commissione svolgerà un controllo su eventuali comportamenti illeciti commessi nell'ambito della pubblica amministrazione.

Più in generale, la Commissione si occuperà di siti inquinati, delle attività di bonifica, della gestione

dei rifiuti radioattivi, della gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue, della verifica dello stato di attuazione delle bonifiche dei siti inquinati e della verifica della corretta attuazione della normativa in materia ambientale e in materia di delitti contro l'ambiente. I cosiddetti ecoreati saranno quindi al centro della nostra eventuale azione.

Avremo un ruolo centrale per prevenire i disastri ambientali, per verificare l'inquinamento ambientale, per ostacolare il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività e per opporci alle ecomafie.

Termino con un dato economico: il giro d'affari delle ecomafie cresce quattro volte più del PIL dell'Italia e il settore dei rifiuti è al secondo posto tra quelli dove si concentra la più alta percentuale di illeciti, con forti ripercussioni anche sulla crescita dei reati nel settore agroalimentare.

Per tutte le ragioni esposte, ritengo che l'istituzione della Commissione di inchiesta sia necessaria, oggi ancora di più visto il rapporto sulle ecomafie ricevuto 24 ore fa, dove in effetti questo dato si arricchisce del 10 per cento.

Purtroppo l'ambiente, che nel nostro immaginario era l'ambiente dove pensavamo di trascorrere gioiosamente la nostra infanzia e (si pensava felicemente all'ambiente), oggi richiama in ogni sua accezione concetti che ci riconducono alla criminalità e agli illeciti, oggi estesi ad altri settori, quali quello relativo agli animali o all'amianto (che grazie al collega è stato introdotto tra le attività future della Commissione in questa legislatura). Tutto ciò ci costringe oggi a varare nuovamente l'istituzione di questa Commissione, come una delle primissime iniziative, di questa legislatura appena iniziata.

(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

DE PETRIS *(Misto-LeU).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU).* Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole della componente Liberi e Uguali e di tutto il Gruppo Misto, vorrei qui ricordare alcuni dati, che sostanziano l'importanza di dar vita ancora una volta alla Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Proprio questi dati dimostrano quanto sia stato utile il lavoro svolto nella scorsa legislatura e quanto sia ancora assolutamente necessario procedere con l'istituzione di una nuova Commissione.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 12,42)

(Segue DE PETRIS). Nell'articolo 1 del disegno di legge, intitolato «Istituzione e compiti della Commissione», sono ben delineati non solo i campi su cui la Commissione deve continuare a svolgere il proprio ruolo di inchiesta, ma anche le questioni che troviamo ancora aperte nel nostro Paese e quelle connesse alla criticità

del sistema del ciclo dei rifiuti. Circa mezz'ora fa abbiamo approvato l'istituzione della Commissione

d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e, purtroppo, le due Commissioni, come è stato dimostrato in tutti questi anni, sono nei fatti strettamente connesse. La criminalità organizzata è presente in moltissime aree del Paese, ma occorre pensare anche alla rilevanza odierna dei traffici transfrontalieri dei rifiuti che sono ancora, di fatto, nella piena gestione della criminalità.

Bisogna dare atto e riconoscere il merito del lavoro svolto dalla Camera dei deputati e dal Senato per l'approvazione della legge che ha introdotto i reati ambientali, dopo tanti anni nel codice penale, nonché l'impegno profuso da tutte le forze politiche e il lavoro svolto dalla Commissione sul ciclo dei rifiuti in tal senso. Tale introduzione ha segnato in qualche modo una svolta. Nel 2016 abbiamo assistito infatti ad un'inversione di tendenza, perché già nel 2016 sono stati 25.889 i reati ambientali accertati su tutto il territorio e ancora di più nel 2017, in cui vi è stato un vero e proprio *boom* di arresti per crimini contro l'ambiente e di inchieste sui traffici illegali di rifiuti. Ovviamente esiste una classifica delle Regioni, che ci indica le zone dove dobbiamo continuare a lavorare: penso alla Campania, che è ancora una volta in testa per il numero dei reati, concentrati per il 44 per cento poi in altre Regioni a tradizionale presenza di criminalità organizzata.

Subito dopo i rifiuti vi è un'altra piaga, rappresentata dalle nuove costruzioni abusive, che è al secondo posto per il numero di reati contestati. Stiamo parlando di un grande *business* e di grandi risorse: pensate che soltanto il fatturato - chiamiamolo così - dell'ecomafia è salito in un anno del 9,4 per cento e ha raggiunto e superato la cifra di 14 miliardi di euro. Si tratta di una stima approssimativa, per difetto.

Torno a ripetere. Ho parlato di un *boom* di arresti, e mai nella storia del nostro Paese sono stati effettuati tanti arresti per crimini contro l'ambiente come nel 2017, che è anche l'anno del rilancio delle inchieste contro i trafficanti dei rifiuti e nel settore si concentra la percentuale più alta di illeciti.

Un altro 24 per cento riguarda i reati per i delitti contro gli animali. A questo bisognerebbe accompagnare anche la lettura dell'ultimo rapporto sulle zoomafie, che dice quanto siano forti gli interessi finanziari e quanto siano in aumento anche nei minori i reati contro gli animali.

Altra questione sono i delitti contro la fauna selvatica, gli incendi boschivi, il ciclo del cemento. A proposito di incendi boschivi, oltretutto, abbiamo avuto una recrudescenza, soprattutto negli ultimi due anni: strani incendi nei depositi di rifiuti che ci dicono che abbiamo la necessità che il lavoro della Commissione dovrà concentrarsi ancora su tutta l'attività illegale e criminale del ciclo dei rifiuti. È un segnale di come sia ancora grave e persistente il fenomeno dello smaltimento illegale in mano alla criminalità organizzata.

Penso a quanto bisogna ancora fare nella terra dei fuochi. Penso agli ultimi roghi di materiali tossici che si sono verificati a Iugliano e a San Vitaliano -questo per dire che non bisogna mai abbassare la guardia - dove migliaia e migliaia di cittadini sono ancora ostaggio di esalazioni pericolose e dannosissime per la salute. Sono tutti di origine dolosa. Abbiamo iniziato ormai lo scorso anno - pensate al rogo a Pomezia - e abbiamo visto una serie di episodi proseguire negli ultimi due anni.

Come dicevo, il 2017 è stato proprio l'anno del *boom* e questo si deve proprio a una forte inversione di tendenza rispetto agli anni passati e al combinato disposto del calo degli illeciti e dell'aumento degli arresti: calano gli illeciti e aumentano gli arresti; il che significa che quella legge è stata sacrosanta e sta producendo rapidamente i suoi effetti.

Certamente ancora rimane da fare moltissimo, anche dal punto di vista normativo. Bisogna accompagnare gli ecoreati, introdotti nel codice penale, con altri interventi sul piano normativo, e questo sarà compito sul quale ci aiuterà anche la Commissione sul ciclo dei rifiuti.

Penso sia necessaria una riflessione attenta sulla corretta applicazione della legge sugli ecoreati, che coinvolga tutti gli operatori del settore. Vanno definite le linee guida nazionali per garantire una uniforme applicazione in tutto il Paese, soprattutto nella parte che ha inaugurato il nuovo sistema di estinzione dei reati ambientali e contravvenzionali minori. Su questo il lavoro di monitoraggio e di inchiesta della Commissione sarà utilissimo.

Vi sono, poi, luoghi in cui la criticità del sistema è palese. Come lei sa, Presidente, sono stata eletta senatrice nella Capitale, nell'ambito della quale la situazione è molto difficile. L'assetto attuale è molto arretrato, orientato in gran parte attraverso i TMB, con un'impostazione a nostro avviso ancora vecchia

e in ritardo: è in ritardo il sistema della raccolta differenziata. Cito la situazione di Roma perché è la mia città, ma, purtroppo - ahimè - ciò significa che il lavoro della Commissione deve ancora essere da stimolo per soluzioni molto più innovative per lo smaltimento dei rifiuti.

Rispetto alle proposte, l'Italia deve dimostrare con fatti concreti di voler investire e puntare davvero sull'economia circolare per contrastare quella ecocriminale e promuovere un'economia sostenibile e innovativa, fondata sul pieno rispetto della legalità. La legalità nel ciclo dei rifiuti deve essere il nostro *mantra* e deve essere legata ai principi di solidarietà, capace di creare lavoro e contribuire alla custodia del patrimonio immenso del nostro Paese. Accanto alla nuova normativa che ha introdotto gli ecocreati, bisogna completare al più presto l'*iter* di definizione dei decreti attuativi. Occorre inoltre mettere in campo una grande operazione di formazione del personale. Da questo punto di vista, il lavoro prezioso di inchiesta e di stimolo della Commissione sarà fondamentale.

Dico anche che la criminalità e il suo *business* sono ancora fortissimi. Abbiamo ancora tanti campi su cui indagare e costruire i presupposti per una gestione finalmente legale, sostenibile e ambientalmente innovativa del nostro ciclo dei rifiuti. (*Applausi dei senatori De Petris ed Errani*).

[IANNONE](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (Fdl). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia sul disegno di legge per l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

I temi che venivano riepilogati in maniera completa dal relatore del provvedimento sono di grande attualità sull'intero territorio nazionale e, quindi, noi esprimeremo convintamente voto favorevole anche perché - come è stato già detto - ci sono lavori pregressi, ma c'è ancora tanto da fare per giungere a una definizione dei processi del trattamento dei rifiuti in generale che qualifichi il nostro Paese all'altezza e al livello di altre realtà europee.

Naturalmente da campano vorrei anche io richiamare quanto è avvenuto e sta ancora accadendo in questa martoriata Regione. È stato accennato dalla senatrice De Petris e io rischierò di incorrere nell'ira funesta del governatore De Luca, che non vuole più sentir parlare di terra dei fuochi, sostenendo che questo causa un danno agli agricoltori, agli allevatori, ai produttori di enogastronomie di eccellenza. È vero, ma credo che i danni siano stati praticati dalle scelte della politica che in questi anni hanno creato condizioni disastrose fino a rendere ipotecato il futuro delle nuove generazioni. Quello della terra dei fuochi, infatti, non è un problema risolto e superato: le ecoballe sono ancora lì, nonostante le risorse ci siano.

Vi è poi il tema inerente alla bonifica dei siti. Penso innanzitutto alla questione delle discariche *post mortem*, così come a quella dei roghi. Prima è stato citato il caso di Caivano, dove il 25 giugno scorso c'è stato uno spaventoso incendio, con una colonna di fumo alta oltre 50 metri e con l'aria diventata irrespirabile e acre. Allo stesso modo, pochi giorni dopo si è verificato un fatto meno conosciuto perché avvenuto all'esterno del perimetro individuato come terra dei fuochi: a Battipaglia, la seconda città della provincia di Salerno, in meno di una settimana ci sono stati due roghi gravissimi, il primo dei quali ha riguardato l'azienda privata Nappi Sud e l'altro lo stabilimento di tritovagliatura e imballaggio rifiuti (STIR) di Battipaglia; e tutto ciò è avvenuto in un'area della provincia di Salerno particolarmente penalizzata dalle scelte della politica del passato, perché nella piana del Sele sono presenti oltre 24 siti per il trattamento dei rifiuti.

Tutto ciò, insieme a tantissime altre vicende, che certamente riguardano molte aree del Paese dove non ci sono comportamenti più virtuosi, ma dove forse non ci sono personalità del mondo della cultura che hanno tribune mediatiche importanti e accendono un riflettore, dimostra come sia compito della politica di questa legislatura continuare un lavoro che faccia emergere, in maniera piena e completa, le responsabilità del passato e di quegli ambienti conniventi con il malaffare. E non si tratta soltanto di comportamenti spregiudicati della politica, ma anche di comportamenti di funzionari della pubblica amministrazione non sempre ortodossi, o di imprenditori del settore privato che, sacrificati al dio unico del guadagno, non hanno esitato ad avvelenare le nostre terre e a mettere sotto una lente di ingrandimento, certamente non positiva, la nostra Nazione.

Concludo il mio intervento rivolgendolo un «in bocca al lupo» a coloro che animeranno i lavori della Commissione d'inchiesta e raccomandando loro di mettersi all'opera immediatamente. Se la politica non vuole che la coscienza seppellita sotto le ecoballe della terra dei fuochi marcisca, bisogna dare immediatamente un segnale di cambiamento, un segnale di presenza dello Stato, che deve essere lo stimolo migliore per tutti quei cittadini onesti che ogni giorno, nonostante tutto, fanno il loro dovere. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).*

FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, come è già stato spiegato dal relatore del provvedimento in esame, la Commissione in oggetto è operante dalla XIII legislatura. Questo fatto contiene in sé molte cose, tra cui la conseguenza positiva che il Parlamento vuole mantenere un'attenzione costante nei confronti dei vergognosi reati di cui stiamo parlando.

Naturalmente, in questa necessità si intravede anche la pervicace presenza di malavitosi che hanno organizzato il loro stesso impero economico in attività criminose di dimensioni via, via crescenti.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,59)

(Segue FERRAZZI). È certamente un fatto positivo che questo provvedimento sia stato votato all'unanimità alla Camera e intravediamo, anche dagli interventi dei colleghi, la possibilità di fare lo stesso al Senato. Per noi questo fatto è molto positivo ed esprimiamo, con convinto supporto, il nostro voto favorevole al provvedimento.

È un convinto voto positivo perché il *business* relativo alle ecomafie sta via, via crescendo nel corso degli anni. È stato depositato da poco il rapporto di Legambiente per il 2018, dal quale si evince, in maniera drammaticamente plastica, che il *business* riguarda ormai settori trasversali nella nostra Nazione e tutto il suo territorio, indistintamente o quasi.

Dal punto di vista economico, vi è stato un fatturato - chiamiamolo così - che ha visto, rispetto al 2016, un incremento di oltre 10 punti percentuali. Il *business*, complessivamente calcolato, ammonterebbe a più di 14 miliardi di euro. I settori sono trasversali: più di 3 miliardi di euro riguardano la gestione dei rifiuti speciali; analogamente, più di 3 miliardi di euro riguardano gli animali e le piante protette; 2 miliardi di euro riguardano l'abusivismo edilizio; un miliardo e 300 milioni l'inquinamento ambientale; un miliardo di euro riguarda tutto quello che afferisce all'agroalimentare; 300 milioni riguardano l'archeomafia e 200 milioni gli incendi boschivi.

Presidente, proprio per questi motivi, è del tutto evidente che accogliamo con grande soddisfazione il fatto che la Commissione d'inchiesta all'interno non solamente confermi tutti i campi di indagine precedentemente acquisiti, ma - come ha giustamente specificato il relatore nella presentazione del provvedimento - intenda anche estenderli. Infatti non c'è un aumento solo quantitativo degli ecoreati, ma vi è anche un elemento qualitativo ed estensivo nel territorio e anche nei settori all'interno dei quali, purtroppo, esso si è insediato ormai da tempo.

Ora, non si parte da zero, colleghi e colleghe. La scorsa legislatura ha fatto dei passi importanti nella direzione di colpire gli ecoreati. Nel maggio del 2015 la legge n. 68 è stata un passo di straordinaria importanza per la nostra Nazione, perché ha introdotto nel codice penale i delitti ambientali di inquinamento, di disastro ambientale, di omessa bonifica. I numeri delle Forze dell'ordine, del Ministero della giustizia e delle attività delle procure dei tribunali riconoscono già il successo derivante da questa legge. Sempre facendo il dato comparato 2016-2017, le ordinanze cautelari sono aumentate da 225 a 538; i reati accertati da 26.889 a 30.692; le persone denunciate da 28.618 a 39.211; i sequestri da 7.277 a 11.027. Certo, non dobbiamo beatificarci rispetto a questi numeri, perché purtroppo sono anche lo specchio - come dicevo poc'anzi - della vastità del fenomeno, ma racconta anche che, quando un Parlamento fa delle cose utili per il territorio, i risultati si vedono, ed ecome si vedono.

Altre leggi importanti sono state approvate. Mi riferisco - per esempio - alla legge che istituisce il sistema nazionale di protezione dell'ambiente. Mi riferisco all'inizio di una normativa contro l'abuso edilizio assolutamente non sufficiente, ma che ha compiuto passi importanti nella scorsa legislatura. L'istituzione della banca dati nazionale e il fondo per gli abbattimenti ne sono sicuramente un esempio

importante.

Ora, certo, in conclusione, Presidente, tutto questo non è sufficiente. Bisogna accelerare l'azione contro l'abusivismo edilizio, quello in se stesso plasticamente visibile, ma anche quello nascosto dietro il consumo del suolo. È ferma, appunto, una legge contro il consumo del suolo. Un impegno preciso che l'Unione europea chiede agli Stati membri è ridurre a zero il consumo del suolo entro il 2050. Noi dobbiamo anticipare questi tempi.

Dobbiamo fare anche un ragionamento tutti insieme su quello che a livello nazionale, nella legislazione regionale, si chiama Piano casa; piani che a volte, o perlopiù, nascondono invece vere e proprie speculazioni, perché l'ambito di applicazione non riguarda tanto le case delle famiglie che, giustamente, hanno il diritto a un giusto riconoscimento, ma ha riguardato un vero e proprio *boom* speculativo nell'edilizia, nel direzionale, nel produttivo con la costruzione di capannoni, nel ricettivo, nel commerciale. Giustamente qualcuno prima di me in questa sede oggi ha parlato di speculazione dei centri commerciali cresciuti al di fuori dei centri storici, dei centri urbani delle nostre città, comportando gravi danni all'interno della città di natura ambientale ma anche sociologica. È del tutto evidente, infatti, che lo *sprawl* che ne deriva ha una ricaduta diretta dal punto di vista culturale e sociale, perché a città che sono appunto "spaparanzate", città deliranti etimologicamente, corrispondono delle società, delle comunità spaventate, disperse, che hanno perso i punti di riferimento e di riconoscimento simbolico dello stare insieme. E da questo punto di vista la paura crescente delle nostre città ha un collegamento, c'è un nesso. L'urbanistica deve ormai avere una visione olistica e non solamente da addetti ai lavori.

Oltre a questo, Presidente, c'è da approvare una serie di norme non ancora presenti nel nostro ordinamento. Mi riferisco a un approfondimento sulla questione della fauna e della flora protetta, alle agromafie, al traffico - anch'esso indecente - di beni culturali e di reperti archeologici.

Il relatore nella presentazione del provvedimento ha correttamente inserito due questioni che abbiamo posto in Commissione: l'allargamento della Commissione e la sottolineatura della questione della *governance* dei controlli e dei rifiuti a mare.

Presidente, accanto a siffatta operazione c'è da fare nel nostro Paese - e questa è la vera discriminante - un grande lavoro sulla cultura della legalità nei territori. Sono nato nel territorio di Venezia, che ha visto la crescita del più grande sito produttivo d'Italia, secondo in Europa, e la presenza a Porto Marghera di impianti industriali anche molto inquinanti su 2.200 ettari. All'interno di un ragionamento di crescita di posti di lavoro c'è stato anche il dramma di un inquinamento devastante per tutto il territorio.

Ho visto sulla mia pelle che bisogna andare oltre le chiacchiere; che la vera riqualificazione dei terreni si fa quando ci sono gli investimenti; che abbandonare gli investimenti produttivi di riconversione vuol dire creare le condizioni perché, anche dal punto di vista ambientale, le cose si aggravino. Per questo spingiamo il Governo a fare altrettanto anche in altre aree del nostro territorio, e pensiamo all'Ilva di Taranto.

Auspichiamo soprattutto che la compattezza di questo voto sia davvero tale e non solo di facciata.
(*Applausi dal Gruppo PD*).

[ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, con l'istituzione della Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esso correlati, comunemente chiamata Commissione ecocreati o sulle ecomafie, si vogliono garantire una sede stabile e la continua operatività della Commissione bicamerale già operante dalla XIII legislatura.

Considerata l'importanza di questa Commissione, il cui fine ultimo è la tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini e delle imprese sane, come Gruppi di maggioranza abbiamo con responsabilità convenuto di non modificare il testo giunto dalla Camera, rinunciando a introdurre modifiche di un certo interesse che caratterizzavano - ad esempio - il progetto di legge depositato dal Gruppo della Lega.

I compiti che si prevede di assegnare alla Commissione di inchiesta non riprendono solo quelli tradizionali indicati nella legge istitutiva dello stesso organismo nella scorsa legislatura, che sono i seguenti: indagare su attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti sulle discariche abusive, sulle organizzazioni coinvolte e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, le cosiddette ecomafie, che trovano terreno fertile proprio nella criticità del sistema; indagare il traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti anche pericolosi, dove è importante individuare e scardinare le attività che immettano nel mercato nazionale beni e prodotti destinati alle nostre famiglie e ai nostri figli, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime e secondarie, ottenute dai rifiuti che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale; verificare la presenza di comportamenti illeciti nella pubblica amministrazione anche con fenomeni corruttivi di soggetti pubblici o di privati; verificare le attività illecite relative ai siti inquinati, in particolare le attività di messa in sicurezza e bonifica dei 39 siti di interesse nazionale; verificare la gestione dei rifiuti radioattivi, inclusi i processi di smantellamento delle vecchie centrali nucleari a opera di Sogin, i cui costi da troppo tempo gravano con la componente A3 sulle bollette elettriche troppo pesanti per famiglie e imprese, nonché l'iter importante di individuazione e realizzazione del deposito unico nazionale di rifiuti radioattivi; indagare ancora con più incisività sulle attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato e dello smaltimento dei fanghi di depurazione. Pensate, colleghi, che i soli reati rinvenuti nei mari e sulle coste italiane legati all'inquinamento delle acque derivanti da scarichi fognari fuorilegge o per depuratori assenti o malfunzionanti corrispondono per il 2017 a ben 17.000 infrazioni, con un aumento sull'anno precedente del 8,5 per cento: tutto questo a discapito anche del turismo e di una sana economia, tenuto conto che chi va al mare e trova spesso acqua torbida in quel luogo turistico non ci ritorna più.

Oltre ai predetti compiti tradizionali, considerate le inchieste avviate nella precedente Commissione, l'attuale progetto di legge che ci apprestiamo a votare aggiunge anche gli ulteriori seguenti compiti: verificare le attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ancora una piaga per il Paese; indagare sulle attività illecite legate agli incendi presso gli impianti di deposito e gestione dei rifiuti, un fenomeno in preoccupante aumento soprattutto dal 2014 ad oggi, con 300 casi di incendio in tutto il Paese; verificare l'applicazione della legge n. 68 del 22 maggio 2015 sugli ecoreati, figlia proprio delle varie Commissioni di inchiesta, una legge che ha introdotto nel codice penale il Titolo VI-bis «Dei delitti contro l'ambiente». La legge sugli ecoreati, che ha introdotto per la magistratura, le Forze dell'ordine e il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente nuovi mezzi di contrasto e repressione alle ecomafie dei crimini, certamente sta segnando un punto di svolta per la salvaguardia dell'ambiente.

Che la Commissione ecomafie sia utile al Paese lo attestano i numeri - ahimè - allarmanti registrati nel 2017: lo scorso anno, infatti, si sono registrati tanti arresti per crimini contro l'ambiente e tante richieste su traffici illeciti di rifiuti. Crescono gli illeciti ambientali: quasi 31.000, il più 19 per cento, 84 reati al giorno. E pensate che il 44 per cento di questi, a confermare la morsa dell'ecomafia nel Mezzogiorno, si registrano in Campania, che ha la maglia nera, e poi in Sicilia, in Puglia e in Calabria; quattro Regioni dove operano *clan*, cosche e imprese mafiose, capaci persino di determinare le scelte politiche delle amministrazioni comunali, che anche per questo motivo vengono commissariate. Anche su questo il ministro dell'interno Salvini non farà assolutamente sconti. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Crescono le persone denunciate (quasi 40.000, più 36 per cento); crescono i rifiuti illegali sequestrati (4,4 milioni di tonnellate contro le poco più di 500.000 tonnellate del 2016, il più 800 per cento) e cresce soprattutto il fatturato dell'ecomafia (14,1 miliardi, quasi più del 10 per cento rispetto al 2016); risorse queste sottratte all'economia sana.

E come non ricordare poi come in molte Regioni del Paese, per incapacità e logiche clientelari, e dunque per precise responsabilità politiche e amministrative locali, il ciclo rifiuti segna una carenza del servizio della raccolta differenziata e la mancanza, in taluni casi totale, di impiantistica che spesso porta all'emergenza. Non esistono termovalorizzatori, non esistono impianti di recupero, di compostaggio e di pretrattamento dei rifiuti. La gestione dei rifiuti è invece, in quelle parti del Paese,

fortemente dipendente da discariche, spesso abusive, che oggi si trovano in esaurimento, e dal sistematico e dispendioso conferimento dei rifiuti fuori Regione, spesso nel Nord Italia.

Presidente, mi avvio alle conclusioni.

Riassumendo, la Commissione di inchiesta è, dunque, uno strumento potente che può certamente contribuire a rispondere alle richieste di giustizia in merito agli eco reati. La Commissione avrà un importante ruolo nel riferire alle Camere con delle relazioni territoriali o su temi specifici quando giungerà al termine delle inchieste avviate oppure ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. Le relazioni, presentate al Parlamento, che metteranno in evidenza sicuramente problematiche, criticità e patologie, con delle risoluzioni dovranno costituire uno stimolo sia per il Parlamento, per innovare adeguatamente le nuove leggi e modificare quelle esistenti, sia per il Governo, per risolvere le gravi questioni evidenziate e per procedere ad azioni più efficaci, come - ad esempio - per la gestione delle operazioni di bonifica dei siti di interesse nazionale inquinati, fondamentali ai fini della riconversione industriale delle aree contaminate del Paese, fondamentali anche per ridurre il consumo di suolo vergine.

Sottolineo, però, come il Parlamento e il Governo abbiano il dovere non solo di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, ma anche di garantire il diritto delle imprese sane e rispettose della legge, che sono l'assoluta maggior parte, di poter fare impresa in un mercato senza la concorrenza sleale.

La Lega in questa battaglia non farà mancare il proprio deciso contributo. Nell'augurare il buon lavoro ai commissari che faranno parte della Commissione di inchiesta, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà a favore di questo disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

[GALLONE](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esso correlati svolge, fin dalla sua originaria istituzione nella XIII legislatura - come è stato ricordato - un ruolo fondamentale di verifica, di indagine e di controllo sugli affari illeciti che ruotano intorno alle attività di gestione, di raccolta, di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti che, se non individuate e fermate, potrebbero creare - come già hanno creato e stanno continuando a creare - pericolosissime conseguenze in termini sanitari e ambientali, con pesantissime ripercussioni sulla salute dei cittadini e sul patrimonio ambientale del Paese intero.

La ricostituzione della Commissione bicamerale d'inchiesta, anche nell'attuale legislatura, rappresenta, quindi, un momento davvero importante della vita del nostro Parlamento, perché il compito di vigilare e intervenire è una delle prerogative fondamentali del ruolo di noi tutti chiamati a lavorare per il bene comune.

Il rapporto sulle ecomafie 2018, recentemente presentato da Legambiente - come è stato ricordato nel corso degli interventi - fotografa la situazione del nostro Paese e mette in luce in maniera chiarissima quanto il settore dei rifiuti sia quello dove si concentra di più la piaga degli illeciti. Il rapporto - ahimè - ci ricorda che il fatturato delle ecomafie è arrivato a crescere del 9,4 per cento, raggiungendo la cifra iperbolica di 14 miliardi di euro, derivanti principalmente dal ciclo dei rifiuti nelle filiere agroalimentari e nel *racket* animale. Questo *business*, ovviamente, oltre a causare danni economici, ambientali e sanitari, rallenta e compromette - questa è il dispiacere più grande - la realizzazione di economie virtuose per il nostro Paese, che sono presenti e che vanno, per contro, valorizzate e sostenute. Ecco perché, a tal proposito, Forza Italia - e spero anche altri Gruppi che ci sosterranno - ha presentato un emendamento per consentire alle aziende che si occupano di *end of waste*, oggi bloccate, di ricevere le autorizzazioni necessarie a far funzionare i loro impianti di riciclo in un momento di passaggio legislativo e normativo rispetto alle attribuzioni di chi è preposto a concederle.

Tornando alla nostra Commissione d'inchiesta, questi dati confermano ancora di più quanto sia importante averne in essere una che operi in maniera concreta per verificare e contrastare il fenomeno. Sappiamo bene purtroppo che il Mezzogiorno è l'area in cui maggiormente si innestano le mafie connesse agli illeciti sulla gestione dei rifiuti, pur rimanendo però il fenomeno diffuso su tutto il

territorio nazionale.

Una cosa è certa, com'è stato ricordato: la necessità di tenere alta, altissima la guardia su un tema tanto delicato e d'investire sempre di più nella cultura della legalità. È per questo che, come Gruppo Forza Italia, stiamo predisponendo un disegno di legge sull'istituzione delle ore di educazione ambientale nelle scuole e un altro sulle gite scolastiche dedicate all'ambiente da parte degli studenti.

Una novità presente nel testo, che lo rende differente dalla legge della scorsa legislatura, è quella che prevede che la Commissione verifichi anche lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei siti inquinati, esercitando il potere d'inchiesta anche sull'attuazione delle normative vigenti in materia ambientale.

Un'importantissima novità nel testo, che denota l'attenzione di Forza Italia sui temi ambientali, è stata l'approvazione alla Camera dell'emendamento dell'onorevole Labriola, del Gruppo di Forza Italia, riguardante il relevantissimo tema dell'amianto. Si tratta di un articolo fondamentale che Forza Italia ha fortemente voluto e che consentirà di avviare un'azione incisiva nei confronti di un'emergenza spesso colpevolmente trascurata. Infatti, sottolineo che, a ventisei anni di distanza dalla messa al bando dell'amianto in Italia, la pericolosissima fibra continua a minacciare l'ambiente in cui viviamo e la nostra salute: sono oltre 370.000 le strutture del Paese in cui è ancora presente, 20.000 delle quali sono siti industriali non ancora bonificati, 50.000 edifici pubblici e oltre 210.000 quelli privati. È inconcepibile.

Tra i filoni d'inchiesta legati ai compiti della Commissione, particolare attenzione dovrà avere il fenomeno degli incendi dei depositi di stoccaggio. Si stima che negli ultimi due anni gli episodi siano stati quasi 300, mettendo a rischio la vita degli abitanti e compromettendo l'ambiente. Si tratta di un fenomeno che sta assumendo dimensioni sempre più allarmanti e contro il quale è urgente intervenire, con l'auspicio che questa Commissione d'inchiesta, una volta istituita, dia subito un forte segnale in tal senso.

I rifiuti, e maggiormente quelli pericolosi, sono una mina inesplosa, che rischia ogni giorno di più di compromettere lo sviluppo e la crescita di un contesto sociale già oltremodo fragile.

La Commissione bicamerale, la cui natura è al tempo stesso ispettiva e conoscitiva, è uno strumento fondamentale d'indagine, che dovremo usare nel miglior modo possibile, attento, fermo e massimamente condiviso, come soggetto attivo e propositivo, per proporre e trovare soluzioni, nonché combattere un'illegalità che definire assassina è poco.

L'inchiesta parlamentare è il mezzo che più di ogni altro può aiutare a capire e intervenire, fornendo tutti gli elementi utili e necessari all'attività legislativa. L'inchiesta, infatti, è lo strumento più incisivo del quale le Camere possono fare uso.

È doveroso infine ricordare che la Commissione detiene - e conserverà sicuramente - il patrimonio di conoscenza documentale di primaria importanza nel contrasto dell'ecomafia a partire dai rapporti con le procure della Repubblica e dai *dossier* raccolti in lunghi anni d'indagine e di lavoro. Non si sottovaluti, quindi, la portata epocale di questo tema.

Lasciatemi fare un brevissimo accenno all'*overshoot day*. Proprio domani, il 1° agosto, avremo esaurito tutte le risorse naturali che la Terra ci mette a disposizione: vivremo, cioè, a credito delle prossime generazioni. Mi viene la pelle d'oca. L'associazione internazionale Global Footprint Network calcola ogni anno il giorno in cui il consumo umano delle risorse del pianeta supera la rigenerabilità dei nostri ecosistemi. Quest'anno, con il 1° agosto, battiamo tutti i *record*, perché, con il passare del tempo, l'*overshoot day* viene sempre anticipato: mentre negli anni '70 si verificava generalmente a novembre, nel 2018 abbiamo addirittura sfiorato il mese di luglio.

Tutto questo è strettamente collegato al ciclo dei rifiuti e alle attività illecite a esso connesse. Inquinare, demolire e sfruttare l'ambiente indebolisce, come ovvio, tutto l'ecosistema, che non può rigenerarsi, fornendoci ciò di cui abbiamo bisogno. Questa Commissione deve vedere la luce, deve essere istituita, deve lavorare sodo, deve lavorare più di tutte le altre, perché riveste un'importanza fondamentale per la nazione.

Consentitemi, prima di concludere, una piccola chiosa. Molto spesso la politica tende a dare la colpa a chi ha governato precedentemente. Oggi la vecchia opposizione è diventata maggioranza e mi auguro

con tutto il cuore, nell'esclusivo interesse del Paese e dei suoi cittadini, che temi quali le mancate bonifiche, l'ILVA, la cosiddetta Terra dei Fuochi, la Val d'Agri, lo sversamento del petrolio e della plastica e tante altre situazioni, grandi e piccole del nostro Paese, possano essere affrontati non con la scusa che non abbiamo governato prima, ma con la prontezza di chi vuole risolvere veramente, responsabilmente e definitivamente le questioni. In questo contate sul nostro aiuto.

Dichiaro che il voto del Gruppo Forza Italia sarà convintamente favorevole. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[MORONESE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, abbiamo da poco votato in quest'Aula il disegno di legge per l'istituzione della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie e ora ci apprestiamo a votare un altro provvedimento per l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali a esse correlati.

Si tratta di due Commissioni di inchiesta - sulle ecomafie e sulle mafie - che personalmente ritengo estremamente importanti, in quanto sono due strumenti per il contrasto ai fenomeni gravissimi dell'illegalità e della criminalità, che, seppur in ambiti diversi, indagano su illeciti che non sono privi di legami e connessioni, perché spesso oggetto di un unico disegno criminale.

Non credo che la loro importanza sia minimamente in discussione. Anzi, la volontà di istituire in tempi celeri la Commissione cosiddetta ecomafie è stata dimostrata da tutti i Gruppi parlamentari e, per questo, in qualità di Presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, desidero ringraziare tutte le forze politiche che, in Commissione, hanno votato all'unanimità a favore del testo in esame, senza voler rallentare in alcun modo l'*iter* parlamentare.

Oggi, nella mia dichiarazione di voto, è a voi colleghi che mi rivolgo, perché molti di voi saranno chiamati a farne parte e dipenderà dal vostro lavoro se i risultati della Commissione ecomafie potranno essere ancor più significativi di quelli registrati nelle precedenti legislature. Le inchieste che la Commissione dovrà effettuare riguarderanno le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, le organizzazioni in esse coinvolte o a esse comunque collegate; le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse Regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri; l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, con riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento; l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati, alle bonifiche e alla gestione di rifiuti radioattivi; gli illeciti sulla gestione degli impianti di depurazione delle acque, dello smaltimento dei fanghi e dei reflui e anche su quelli del sistema idrico integrato.

Grazie al lavoro svolto in passato e avendo fatto di esso tesoro, si è deciso giustamente di introdurre ulteriori tre questioni su cui la Commissione dovrà lavorare e porre attenzione: verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, per quanto di propria competenza, nonché l'efficacia dell'attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, sugli ecoreati; verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto; indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi di impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Negli ultimi anni tali incendi si ripetono con una frequenza allarmante in tutta Italia: stiamo parlando di oltre 300 roghi nei siti di stoccaggio di rifiuti negli ultimi due anni. L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto a Caivano, in Campania, appena sei giorni fa, dove è bruciata la piattaforma di recupero più grande del Sud. Credo che le immagini di questo incendio siano ancora nella memoria di tutti.

Una richiesta però sento di avanzarla, e di farlo a chi farà parte della Commissione: occorre dare massima attenzione anche e soprattutto alle problematiche locali, che spesso però si ripetono in maniera identica su tutto il territorio nazionale.

Nel corso della precedente legislatura ho sottoposto a entrambe le Commissioni, ecomafie e antimafia, una questione che riguarda una cava di estrazione nel casertano, precisamente la cava Cesque sita nel

Comune di Falciano del Massico. Dalla documentazione che riuscì a produrre, era chiara la presenza di criticità molto rilevanti sia in materia ambientale che in termini di legalità, trattandosi di una cava che aveva avviato le sue attività in assenza della certificazione antimafia, che non possedeva tutte le certificazioni ambientali necessarie e la cui attività era stata dichiarata insalubre dalla ASL di Caserta e aveva ricevuto parere negativo dal genio civile. Mi fu risposto che vi erano tutti gli elementi per avviare un'istruttoria congiunta delle due Commissioni. Eppure le Commissioni ecomafie e antimafia, nonostante l'impegno detto, non sono riuscite a dare la giusta attenzione alla vicenda.

Studiando un caso del genere, si può comprendere dove si innesca quel meccanismo perverso dell'illegalità, che spesso deve la sua florida attività grazie anche alla complicità di funzionari pubblici conniventi. Come è possibile, infatti, avviare un'attività così delicata di tipo insalubre senza le autorizzazioni previste per legge e senza la dovuta certificazione antimafia? Quanti occhi sono stati chiusi per far partire questa cava? Come mai nessun controllo è stato effettuato? Come mai, nonostante i numerosi sequestri avvenuti ai danni dell'azienda e del proprietario (che, guarda caso, risulta essere coinvolto anche in una famosa inchiesta sui Casalesi), nulla è cambiato e nessuno è stato punito? Gli unici a essere puniti, giorno dopo giorno, sono i cittadini falcianesi, che subiscono inevitabilmente l'inquinamento di questa attività tutt'ora in atto.

Ritengo che situazioni locali gravi come questa che vi ho appena esposto debbano essere obbligatoriamente messe sotto la lente di ingrandimento della Commissione, perché fanno comprendere come il sistema criminale che ruota attorno a questi disastri sia sempre lo stesso. Questo serve a farci capire dove è necessario agire a livello normativo e giudiziario per porre fine a quello che risulta essere il cuore pulsante dell'economia criminale.

Con l'auspicio quindi che il lavoro di questa Commissione possa essere quanto più produttivo possibile, a nome del Gruppo del MoVimento 5 Stelle dichiaro il nostro voto favorevole. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 627, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 218 e 570.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LAUS (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUS (PD). Signor Presidente, ritengo doveroso condividere con l'Assemblea la notizia del grave episodio di violenza avvenuto domenica sera a Moncalieri, alle porte di Torino, dove una giovane atleta di origini nigeriane è stata ferita a seguito di un lancio di uova da un'automobile. La ragazza, appena ventiduenne, ha riportato una lesione alla cornea, rischiando l'intervento chirurgico. Poche ore prima, sempre nel territorio di Torino, si era svolta una manifestazione di piazza per condannare la recente aggressione ai danni di un altro giovane, uno studente diciannovenne picchiato a sangue in strada perché - cito testualmente dalla ricostruzione dei fatti - camminava in modo troppo *gay*.

Nemmeno la peggior dabbenaggine, che è caratteristica alquanto rivalutata ultimamente da certa classe politica, può giustificare chi, come il ministro Salvini, nega l'aumento di episodi di intolleranza e di discriminazione nel nostro Paese. Nessuna giustificazione è accettabile di fronte a una deriva tanto ignobile, che invece è nostro compito, compito delle istituzioni, contrastare con fermezza e con rigore. Eppure, quando si dice che non c'è limite al peggio, qualcuno ha provato a giustificare l'ingiustificabile, come il ministro Di Maio, ad esempio, quando in un'intervista ha liquidato l'allarme razzismo in Italia come una montatura della sinistra contro l'alleato di Governo, il tutto nel silenzio tombale e assordante del presidente Conte, l'avvocato degli italiani, ma evidentemente non di tutti gli italiani: non della giovane vittima di razzismo a Moncalieri e non del mio giovane concittadino, aggredito perché omosessuale.

Eppure siamo innanzitutto noi, care colleghe e cari colleghi, che abbiamo il compito di agire per dare il buon esempio, di agire sui comportamenti prima ancora che sui reati, di agire culturalmente ancora

prima che sul piano giudiziario. La responsabilità che abbiamo, dunque, è schiacciante e, se non poniamo un argine invalicabile a questa che non ho esitato a definire ignobile deriva, rischiamo non solo di favorire, ma addirittura di legittimare la prepotenza e la violenza contro chi è considerato diverso per l'orientamento sessuale, la fede religiosa, la razza o qualsivoglia ragione.

Mi rivolgo dunque ai tanti, come me, che alla deriva violenta non vogliono arrendersi, ma soprattutto non vogliono diventare complici di chi intorno alla diversità da tempo ha cominciato ad esercitarsi in calcoli cinici e pericolosi. Scendiamo in piazza, fermiamo chi discrimina, fermiamo chi giustifica, fermiamo chi nega. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 2 agosto 2018

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 2 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (*ore 13,38*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità (648) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità ([648](#))

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1. Cfr. anche seduta n. 28.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ([717](#))

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Marcucci](#), [Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bini](#), [Cirinnà](#), [Collina](#), [Ferrari](#), [Parrini](#), [Zanda](#)

Respinta ()**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 luglio

2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premessi che:

vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso del decreto legge;

innanzitutto le misure tra loro estremamente eterogenee previste nel decreto costituiscono di per sé l'evidente dimostrazione della carenza del requisito della straordinarietà del caso e della necessità e urgenza di provvedere;

infatti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo;

la scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione che è operata mettendo nel decreto una molteplicità di micro misure accomunate solo dall'intento di prorogarne i termini in scadenza si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in un ammasso di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale;

come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 "i cosiddetti decreti "milleproroghe", che, con cadenza ormai annuale, vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale. [...]. Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'art. 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei";

considerato che

tale ultimo caso riguarda con tutta evidenza il presente decreto-legge che nella stessa relazione palesa l'eterogeneità delle sue finalità enumerando quali scopi del decreto: da un lato la garanzia della continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi a fini di sostegno agli investimenti; dall'altro la necessità di assicurare il completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di conclusione degli accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo

rilevato peraltro che:

la puntuale giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte nn. 171/2007 e 128/2008, ha stabilito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Carta fondamentale non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta». In tali pronunce la Consulta ha peraltro sottolineato che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità), ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

contrariamente a tale impostazione nel decreto in esame i requisiti di necessità ed urgenza delle disposizioni dell'articolato vengono solo apoditticamente enunciati;

tenuto conto che:

anche sul merito stesso del provvedimento emergono forti perplessità;

l'articolo 1, comma 2, fissa al 31 ottobre 2018 la data per lo svolgimento delle elezioni provinciali e proroga il mandato dei presidenti di provincia e dei consiglieri provinciali in scadenza

fino a tale data; prevede inoltre che, in tale quadro, abbiano luogo contestualmente le elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018;

la disposizione in esame non tiene conto che ad oggi, le scadenze dei mandati provinciali sono le seguenti: 47 presidenti di provincia scadono entro il mese di ottobre 2018, 12 consigli provinciali entro il 31 ottobre 2018, 15 consigli entro il 31 dicembre 2018, 43 consigli entro il gennaio 2019. L'election day proposto dal Governo non è realizzabile nella data del 31 ottobre, perché la maggior parte delle province (43) delle regioni a statuto ordinario, in base alla disposizione introdotta, sarà costretta a convocare le elezioni per il rinnovo degli organi a ottobre (per il presidente della provincia) e a gennaio (per il consiglio provinciale) con una evidente duplicazione di procedure e di costi;

inoltre la previsione dell'election day al 31 ottobre 2018 per le 15 province i cui consigli scadano entro il 31 dicembre 2018 comporta una interruzione anticipata del mandato che suscita dubbi di costituzionalità, soprattutto in mancanza di un intervento di revisione della legge 56/14. Tale situazione conferma pertanto l'urgenza di un intervento legislativo che superi l'attuale precarietà dell'assetto del governo provinciale per dare una prospettiva certa di riassetto della disciplina in materia e agli attuali organi provinciali che svolgono funzioni di rilievo nel contesto economico e sociale nei loro territori di riferimento;

si sospende fino al 15 febbraio 2019 l'efficacia delle disposizioni della legge n. 103 del 2017, con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza, palesando l'incapacità dell'attuale esecutivo di intervenire tempestivamente laddove richiesti interventi di tipo tecnico. Un'incapacità che si traduce in un grave atteggiamento dilatorio che conduce a rinviare l'applicazione di disposizioni particolarmente rilevanti ai fini della celerità nell'acquisizione della prova testimoniale in procedimenti relativi a reati di particolare pericolosità sociale;

considerato che

l'articolo 3 proroga al 31 agosto 2019 il termine per la denuncia del possesso da parte dei proprietari di animali da compagnia a scopo non commerciale appartenenti a specie esotiche invasive, ovvero le specie originarie di altre regioni geografiche che possono rappresentare una minaccia per l'ambiente naturale nel quale vengono introdotte perché si insediano perfettamente nel nuovo habitat e producono una perdita di biodiversità. La relazione al decreto-legge giustifica tale la proroga con la necessità di applicare al meglio il decreto legislativo n. 230 del 2017 che ha adeguato l'ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 1143 del 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. A parte che non si comprende per quale motivo razionale la proroga del termine in questione potrebbe far "applicare con efficacia" la normativa europea e nazionale, affermare che i requisiti di "necessità e urgenza" siano rispettati perché il termine ultimo per la presentazione delle denunce scadrà il 13 agosto 2018 e di denunce nel frattempo ne sono giunte molto poche significa non aver compreso cosa la Costituzione intenda con "necessità e urgenza" ed i motivi per cui tale previsione è contemplata nella nostra Carta fondamentale;

l'articolo proroga dal 30 aprile al 31 maggio 2019 il termine per la consegna delle opere previste nel piano degli interventi necessari al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019. Individua, inoltre, nel Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 il Commissario straordinario per l'attuazione del piano degli interventi necessari allo svolgimento della manifestazione sportiva in oggetto. Dispone, infine, in ordine alla composizione della cabina di coordinamento per l'attuazione del piano;

a questo riguardo non si può che segnalare che l'individuazione del Commissario straordinario non è certamente una proroga e risulta palesemente eterogenea rispetto al testo del decreto incorrendo in quel vizio rilevato dalla Corte di estraneità rispetto alla supposta e dichiarata ratio unitaria del provvedimento in esame;

rilevato che

ad ulteriore dimostrazione dell'eterogeneità del decreto l'articolo 12 prevede il rifinanziamento del Fondo - istituito presso il Mediocredito centrale - per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito stesso concedono per attività di sostegno all'export. Una norma, pur condivisibile nel merito, che in tutta evidenza non si configura come una proroga, bensì come un semplice rifinanziamento di un Fondo già esistente ed operativo che non contiene alcun adeguamento di termini in scadenza, delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 717.

QP2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinta (**)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premessi che:

- il decreto-legge in esame, composto da tredici articoli, contiene proroghe di termini legislativi che investono numerosi ambiti di competenza, caratterizzandosi per un contenuto disorganico ed eterogeneo al quale mancano i presupposti di necessità e urgenza così come previsti dall'articolo 77 della Costituzione;

- tali requisiti, si ricorda, sono stati più volte richiamati dalle sentenze della Corte Costituzionale, tra cui si segnala la sentenza n. 22 del 2012 nella quale la Consulta ha rintracciato l'illegittimità di un decreto-legge il cui contenuto non rispettava il vincolo della omogeneità: un vincolo, come affermato dalla Corte, implicitamente contenuto nell'articolo 77 della Costituzione ed esplicitamente previsto dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 di diretta attuazione costituzionale del citato articolo 77;

- in forza di tale disposizione, infatti, i decreti-legge devono dunque contenere misure di immediata applicazione e con un contenuto specifico e omogeneo;

- il presente decreto-legge, invece, prevede in modo confusionario una serie di disposizioni destinate a incidere su diversi settori: dai trasferimenti erariali dello Stato a norme in materia di date elettorali, passando per disposizioni in materia di intercettazioni alla partecipazione a distanza ai procedimenti penali e alla normativa in materia di edilizia scolastica. Il decreto contiene inoltre ulteriori misure in materia di Abilitazione scientifica nazionale alla realizzazione dell'Universiade di Napoli 2019 a disposizioni in materia di Banche di credito cooperativo;

- si tratta, con tutta evidenza, di un coacervo di norme che dimostrano non solo un uso improprio e arbitrario dello strumento della decretazione d'urgenza, ma anche la prova provata dell'incapacità da parte dell' Esecutivo di dirigere in modo efficace ed efficiente la macchina amministrativa dello Stato, di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 della Carta Costituzionale e conseguentemente di rispondere in modo puntuale alle istanze ed alle esigenze del Paese;

- il ricorso sistematico a un decreto-legge quale è appunto il c.d. "Milleproroghe", che riguarda una serie eterogenea di interventi che dovrebbero essere adottati in molti casi già da tempo, denuncia di per sé la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza, non essendo contemplata come giustificazione il mero decorso del tempo ai fini dell'applicazione di norme di legge che impongono obblighi di adempimenti alla Pubblica amministrazione;

- l'aspettativa, che si protrae ormai da numerosi anni, di poter ricorrere ad uno strumento legislativo che la Costituzione prevede solo in casi di necessità ed urgenza, determina una

modificazione sostanziale della Carta costituzionale, inducendo zone di «pigritia istituzionale» in alcuni settori della Pubblica amministrazione, e il rischio che i Governi in carica utilizzino il decreto cd Milleproroghe per non affrontare nodi politici importanti;

- i vari decreti di proroga termini rappresentano una denuncia dell'incapacità del Governo ad intrattenere un corretto rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo: si tratta, infatti, del medesimo soggetto che dirige l'Amministrazione statale la quale, per inefficienza o per difficoltà nell'inseguire modificazioni che si accavallano continuamente, si ritrova costretta a correggere ed adeguare le connesse procedure;

- in realtà, lo strumento della decretazione d'urgenza -e soprattutto quello in materia di proroga di termini di legge- dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, tendenzialmente non ripetibile;

- la circostanza che l'Esecutivo se ne avvalga regolarmente conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, un vulnus all'articolo 70 della Carta Costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e, soprattutto, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 717 di "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

QP3

[MALLEGGNI](#), [BERUTTI](#), [PAGANO](#), [AIMI](#), [FERRO](#), [MALAN](#), [DAMIANI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MASINI](#), [BERARDI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [RIZZOTTI](#) (*)

Respinta ()**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 717, di conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca di proroghe di termini relative a un ampio e disomogeneo ventaglio di materie, negli ambiti più svariati: proroga di termini in materia di enti territoriali, di giustizia, di ambiente, di infrastrutture, di politiche sociali, di istruzione e università, di cultura, di salute, di eventi sismici, di sport, di banche popolari e gruppi bancari cooperativi, di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese;

il decreto-legge che dispone la proroga di termini previsti da disposizioni legislative è diventato, da diversi anni, una consuetudine del Parlamento che rappresenta un pessimo esempio di tecnica legislativa;

il ricorso sistematico ad un decreto-legge contenente una pluralità di proroghe in numerosi ambiti - non a caso da sempre definito "mille-proroghe" - rende l'esame delle specifiche proposte del tutto privo di giustificazione, con riferimento ai presupposti della necessità e dell'urgenza chiaramente sanciti dall'articolo 77 della Costituzione, laddove sarebbero più opportuni e razionali interventi legislativi ordinari di modulazione delle scadenze;

tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte Costituzionale, continua a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

lo stesso risulta, altresì, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;

il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte Costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge. In particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto *tout court* illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

come si legge nella sentenza, infatti, quest'ultima disposizione, là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» - pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte - costituisce esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento;

il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che anche nel corso della presente legislatura, stanno assumendo la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la continua e reiterata composizione di decreti «*omnibus*», oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa, che si accompagna spesso all'eccessivo ricorso all'apposizione della questione di fiducia;

considerato che:

appare scontato che l'aspettativa del decreto "mille proroghe", anzi la certezza della sua emanazione con cadenza sistematica, in quanto prassi ormai consolidata, costituisca un fortissimo disincentivo per la pubblica amministrazione ad adempiere ai suoi doveri e agli atti dovuti;

come più volte evidenziato anche nel corso della passata legislatura, il decreto-legge reca con sé l'idea di ritardi nell'attuazione di leggi e della non omogeneità dei temi che vengono di volta in volta affrontati. In realtà, il titolo di questo provvedimento, nello specifico «proroga di termini previsti da disposizioni legislative», è più configurabile come un'ovvia necessità di fare manutenzione alle leggi che nella fase di attuazione richiedono aggiustamenti per raggiungere più efficacemente gli obiettivi previsti;

è evidente quindi che il provvedimento interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte Costituzionale - tra le altre, con la sentenza n. 22 del 2012 - affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. In tali termini, i contenuti normativi del decreto-legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;

molti dei casi di proroga di termini contemplati nel provvedimento in oggetto sono assolutamente privi dei requisiti di necessità e urgenza, oltretutto «straordinari», come previsto dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. Ne è un esempio evidente la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, che intervenendo sulla legge 23 giugno 2017, n.103, reca misure organizzative in tema di servizi per la partecipazione al dibattimento a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto, oltre che estendono il regime della multivideo conferenza anche ai processi con detenuti non in regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario;

emerge, pertanto, come alcune scelte non abbiano alcuna attinenza con esigenze indifferibili ed urgenti, ma piuttosto con altre valutazioni, anche di tipo politico, e pertanto assolutamente non rientranti, nell'ambito della decretazione d'urgenza secondo i principi stabiliti dal dettato costituzionale;

in realtà, lo strumento della decretazione d'urgenza - e soprattutto quello in materia di proroga di termini di legge - dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto,

tendenzialmente non ripetibile; ma la circostanza che l'attuale Esecutivo se ne avvalga, conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e, soprattutto, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento;

l'articolo 3 al comma 1, reca un ulteriore proroga per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive celando una sorta di sanatoria per coloro che in base all'articolo 27 comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.230 posseggono animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale;

l'articolo 4, al comma 2, reca l'ennesima proroga del termine per l'applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n.206, relativo all'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento acquatico;

l'articolo 6, al comma 3, proroga per l'anno scolastico 2018/2019 la validità delle graduatorie per le assegnazioni temporanee del personale docente e dei dirigenti scolastici presso scuole statali all'estero. Si tratta, con tutta evidenza, di un coacervo di norme che dimostrano non solo un uso improprio e arbitrario dello strumento della decretazione d'urgenza, ma anche la prova provata dell'incapacità assoluta da parte dell'attuale Esecutivo di dirigere in modo efficace ed efficiente la macchina amministrativa dello Stato, di assicurare il buon andamento di alcuni settori della pubblica amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 della Carta costituzionale e conseguentemente di rispondere in modo puntuale alle istanze ed alle esigenze del Paese;

l'articolo 9, recante proroga di termini in materia di eventi sismici, dispone l'ampliamento del termine per la presentazione, da parte dei destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo; una situazione paradossale per cui l'attuale esecutivo ha ritenuto di intervenire su una norma, quella della legge n.89 del 24 luglio 2018 approvata dalla sua stessa maggioranza solo pochi giorni fa;

l'articolo 11 dispone alcune proroghe in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi e nei fatti non si tratta di dare solo più tempo per firmare i «patti di coesione», cioè i contratti con cui le banche si collegano fra loro e la capogruppo, ma di intervenire anche sull'impianto generale del decreto-legge 14 febbraio 2016, n.18 che reca misure concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

ritenuto che:

il provvedimento è quindi viziato dal punto di vista della legittimità costituzionale sia perché ha un contenuto disomogeneo che probabilmente comporterà interventi successivi integrativi, non soddisfacendo dunque le esigenze di chiarezza e semplificazione della legislazione, sia perché privo dei requisiti straordinari di necessità e urgenza;

giova evidenziare, tra l'altro, che un decreto eterogeneo all'origine, reca già in sé il rischio, ancor più inquietante, della radicale trasformazione, nel corso dell'iter, rispetto alla sua versione iniziale, in un provvedimento *omnibus* che puntualmente diventa il veicolo per inserire e approvare un coacervo di norme senza alcun nesso, come sopra evidenziato;

è più che mai evidente come il decreto-legge sia diventato uno strumento ad incastro variabile con una utilizzazione dell'articolo 77 della Costituzione assolutamente arbitraria e intollerabile. È quanto mai doverosa una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei confronti del Parlamento,

delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato 717.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ([689](#))

ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;
- b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;
- c) verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, in materia di tutela delle vittime di estorsione e di usura, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
- d) verificare l'attuazione e l'adeguatezza della normativa in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie;
- e) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni;
- f) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia nonché sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono;
- g) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;
- h) verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;

- i)* indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
- l)* accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo:
- 1) alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive, collusive o comunque illecite;
 - 2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva;
 - 3) all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;
 - 4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte;
- m)* valutare la penetrazione nel territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle specificità di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto;
- n)* indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali e accertare le modalità di difesa dai condizionamenti mafiosi del sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche;
- o)* verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;
- p)* programmare un'attività volta a monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, nonché alle conseguenze sulla qualità complessiva dell'informazione, e indicare eventuali iniziative che ritenga opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie;
- q)* valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o simile, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
- r)* verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

- s) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;
- t) esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito; nell'ambito dei compiti di cui alla presente lettera la Commissione può procedere alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto delle mafie, al fine di definire nuove e più efficaci strategie da attuare, anche attraverso forme di integrazione, in tale ambito;
- u) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
- v) esaminare la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie, indicando eventuali iniziative ritenute utili a questo fine;
- z) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali richiamato al comma 1, lettera i), la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.

4. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera t), del presente articolo.

5. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

Art. 2.

Approvato

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti la Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare

di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

Approvato

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 4.

Approvato

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

Approvato

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede

senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

Approvato

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

Approvato

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe Commissioni precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l'informatizzazione.

Art. 8.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ([6](#))

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione parlamentare antimafia». La Commissione ha i seguenti compiti:
- a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e alla legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;
 - b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;
 - c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio dei fine pena e delle scarcerazioni;
 - d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;
 - e) verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in tema di sistemi informativi e di banche dati in uso all'autorità e agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;
 - f) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo: alle nuove modalità di azione mediante condotte corruttive o collusive; agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva; all'infiltrazione all'interno di associazioni a carattere segreto o riservato; ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;
 - g) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
 - h) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti nonché di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

- i)* verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, statale e regionale finalizzata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;
- l)* verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o simile, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
- m)* verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;
- n)* verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;
- o)* valutare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile dell'antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano nel contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito;
- p)* promuovere la realizzazione e monitorare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione alla verifica dell'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, e delle relative finalità;
- q)* svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente burocratica e amministrativa, e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
- r)* riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione può deliberare di richiedere al Governo una relazione di valutazione dell'impatto che specifici progetti di legge in discussione possono rivestire per quanto riguarda le politiche di contrasto delle organizzazioni criminali nelle materie di competenza della Commissione, con particolare riguardo alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *h)*, *l)* e *m)* del comma 1 del presente articolo; analoga relazione può essere richiesta alla Autorità nazionale anticorruzione con riferimento alle modalità di difesa degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi di cui al comma 1, lettera *h)*, del presente articolo.

4. La Commissione può richiedere al Governo informazioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata su una amministrazione locale; a tal fine il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione comunicazione riguardante l'avvio delle procedure di verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; la Commissione può altresì richiedere al Governo specifiche relazioni sull'azione di ripristino della legalità nel corso della gestione straordinaria delle amministrazioni sciolte ai sensi del citato articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. La Commissione può richiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai

registri e alle banche dati di cui all'articolo 117 del codice di procedura penale, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo, per le finalità connesse in particolare ai compiti di cui al comma 1, lettere e), g) e q), del presente articolo. La Commissione esprime parere sulla proposta di nomina del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

6. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, così come da ultimo definito dalla relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura. Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente i Presidenti delle Camere e il Presidente della Commissione.

2. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dei due rami del Parlamento. La Commissione elegge a scrutinio segreto due vicepresidenti e due segretari.

4. Per l'elezione a scrutinio segreto, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti pubblici, ivi comprese università ed enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del

bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività delle analoghe Commissioni precedenti istituite dalle leggi 20 dicembre 1962, n. 1720; 13 settembre 1982, n. 646; 23 marzo 1988, n. 94; 7 agosto 1992, n. 356; 30 giugno 1994, n. 430; 1° ottobre 1996, n. 509; 19 ottobre 2001, n. 386; 27 ottobre 2006, n. 277; 4 agosto 2008, n. 132; 19 luglio 2013, n. 87, e ne cura l'informatizzazione.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 689
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ([173](#))

ARTICOLI DA 1 A 8

Art. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;

f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli

organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

g) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti nonché di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

h) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, statale e regionale finalizzata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;

i) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o simile, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

l) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

m) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio, anche consultando le associazioni di carattere nazionale o locale che più significativamente operano nel contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;

n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

o) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132. Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di

autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a

esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 689

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari ([314](#))

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale,

con i seguenti compiti:

- a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similare;
- b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;
- c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;
- d) accertare la congruità della normativa vigente e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali;
- e) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;
- f) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
- g) verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;
- h) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;
- i) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;
- l) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
- m) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti della Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad

esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2018 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 689
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere ([503](#))

ARTICOLI DA 1 A 8

Art. 1.

(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione» con i seguenti compiti:

- a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali e promuovere iniziative legislative ed amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;
- b) verificare l'attuazione del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative ed amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;
- c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;
- d) verificare l'attuazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio dei fine pena e della quantificazione effettiva delle pene;
- e) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in tema di sistemi informativi e banche dati, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia a livello di Unione europea e promuovere accordi in sede internazionale;
- f) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle politiche-amministrativo-istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni del Centro e del Nord d'Italia e le connessioni di queste organizzazioni presenti *in loco* con quelle attive nei territori di origine;
- g) valutare le modalità operative dei gruppi criminali mafiosi, messe in campo per infiltrare e controllare attività economiche e finanziarie nelle aree caratterizzate dall'influenza della crisi economica;
- h) verificare i processi di internazionalizzazione delle organizzazioni criminali mafiose e le forme di cooperazione e interazione delle stesse con altre organizzazioni criminali finalizzate alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, approfondendo la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali straniere;
- i) verificare ed approfondire le conseguenze geopolitiche dell'attività delle organizzazioni criminali mafiose nazionali e straniere;
- l) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
- m) accertare le attività connesse ai fatti di strage, ai grandi delitti di mafia ed in particolare ai delitti avvenuti nel periodo 1992-1993 e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute, anche con riferimento alla trattativa, diretta o indiretta, tra le organizzazioni criminali mafiose ed apparati, esponenti o settori istituzionali dello Stato;
- n) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo: alle modalità di azione mediante condotte corruttive o collusive; agli insediamenti stabilmente esistenti

nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva; all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque a carattere segreto o riservato; ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;

o) accertare quali siano gli interessi delle mafie e delle organizzazioni criminali nel sistema del gioco d'azzardo;

p) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

q) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica europea, statale e regionale finalizzata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;

r) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni mobili ed immobili, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

s) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali mafiosi, nonché al controllo del territorio anche consultando le associazioni e fondazioni a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano nel settore del contrasto alle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;

t) accertare i risultati conseguiti e lo stato attuale della lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso, nonché le nuove procedure e gli eventuali sistemi di contrasto da adottare;

u) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione può deliberare di richiedere al Governo una relazione sull'impatto che specifici progetti di legge in discussione possono avere sulle politiche di contrasto delle organizzazioni criminali mafiose; analoga relazione può essere richiesta all'Autorità nazionale anticorruzione, con riferimento alle modalità di difesa degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi.

4. La Commissione può richiedere al Governo informazioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata su una amministrazione locale; a tal fine il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere e al presidente della Commissione una comunicazione riguardante l'avvio delle procedure di verifica e delle relative relazioni ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. La Commissione può altresì richiedere al Governo specifiche relazioni sull'azione di ripristino della legalità nel corso della gestione straordinaria delle amministrazioni sciolte ai sensi dell'articolo 143 del citato testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

6. La Commissione può richiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai registri e alle banche dati di cui all'articolo 117 del codice di procedura penale, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo, per le finalità connesse in particolare ai compiti di cui al comma

1, lettere e), f), g) e o);

7. La Commissione esprime parere sulla proposta di nomina del direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione di cui all'articolo 111 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

8. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico ed istituzionale.

9. I membri della Commissione, nello svolgimento delle attività della stessa, godono delle prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione e agli stessi non è in alcun modo applicabile l'articolo 28 della Costituzione.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Non possono far parte della Commissione parlamentari nei confronti dei quali sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, come definito nella relazione approvata, nella seduta del 23 settembre 2014, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, e delle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura.

3. Qualora una delle situazioni previste nel comma 2 sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi viene immediatamente sostituito dal Presidente della Camera di appartenenza.

4. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

5. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di ufficio.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti

operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 250.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 689 .
DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ([627](#))

ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

- a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
- b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri;
- c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
- d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
- e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;
- f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;

- g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta istituita dalla presente legge nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;
- h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;
- i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica;
- l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo ambientale, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, in attuazione dei principi dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

Approvato

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

Approvato

(Testimonianze)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.

Approvato

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

Approvato

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

Approvato

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro

per l'anno 2018 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ([218](#))

ARTICOLI DA 1 A 6

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

- a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
- b) individuare eventuali specifiche cause del fenomeno del cosiddetto «rogo di rifiuti» su tutto il territorio nazionale, con specifico riferimento alla combustione dei rifiuti e imballaggi in plastica;
- c) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del Paese e verso altre Nazioni;
- d) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi con destinazioni estere e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta dei Paesi destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
- e) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
- f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi;
- g) verificare la sussistenza di attività illecite relative alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;
- h) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione

al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione sulla formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di cui alla legge 4 agosto 2008, n. 132.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo

326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 627

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ([570](#))

ARTICOLI DA 1 A 6

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi con destinazioni estere e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta dei Paesi destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;

d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione

centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

e) verificare lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei siti inquinati nel territorio nazionale e l'eventuale sussistenza di attività illecite relative a tali siti nonché alle attività di bonifica e alla gestione dei rifiuti radioattivi;

f) verificare la sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;

g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione;

h) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi negli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dei siti di discariche abusive;

i) verificare lo stato di attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori. Al termine dei suoi lavori la Commissione presenta altresì alle Camere una o più relazioni di rendiconto dettagliato sulla propria attività.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta di quindici senatori e di quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione sulla formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di cui alla legge 4 agosto 2008, n. 132.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2018 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 627 .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 627:

sull'articolo 5, il senatore Lucidi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Caliendo, Candiani, Cantu', Cattaneo, Cerno, Cioffi, Cirinna', Crimi, De Poli, Fazzone, Mantero, Merlo, Messina Alfredo, Napolitano, Renzi, Ronzulli, Rossomando, Santangelo, Saviane, Sciascia, Siri e Zaffini.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

5a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Stefano, cessa di farne parte la senatrice Sbröllini;

9a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Sbröllini, cessa di farne parte il senatore Stefano.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Valente Valeria, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, D'Alfonso Luciano, D'Arienzo Vincenzo, Fedeli Valeria, Giacobbe Francesco, Malpezzi Simona Flavia, Rampi Roberto

Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle società di capitali, cooperative e consortili (726)

(presentato in data 30/07/2018);

senatrice Lupo Giulia

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo (727)

(presentato in data 30/07/2018);

senatori Vallardi Gianpaolo, Bergesio Giorgio Maria, Sbrana Rosellina, Ripamonti Paolo, Arrigoni Paolo, Augussoni Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzagliani Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano, Fattori Elena, Mollame Francesco

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (728)

(presentato in data 31/07/2018);

senatori Piarulli Angela Anna Bruna, D'Angelo Grazia, Riccardi Alessandra

Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale (729)

(presentato in data 31/07/2018).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Giarrusso Mario Michele

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso (510) previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) (assegnato in data 31/07/2018).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Paolo Mattei in qualità di componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) (n. 2).

Tale comunicazione è trasmessa, per competenza, alla 11a Commissione permanente.

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con lettera in data 19 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2018, n. 64, la prima relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati dall'ARERA nel periodo di *prorogatio*, aggiornata al 19 luglio 2018 (*Doc. CCXXXI*, n. 1).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 20 luglio, 24 luglio e 25 luglio 2018, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) per l'esercizio 2016. Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 49);

dell'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.) per gli esercizi dal 2015 al 2016. Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 50);

dell'Autorità Portuale di Messina, per l'esercizio 2017. Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 51);

dell'Autorità Portuale di Napoli, per gli esercizi dal 2015 al 2016. Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 52);

dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) per l'esercizio 2016. Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 53).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti

La Banca d'Italia, con lettera in data 16 luglio 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229, la relazione di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa alla "Attuazione degli orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea concernenti le politiche e le prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di prodotti e servizi bancari al dettaglio" (n. 4).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Fazzolari ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00034 del senatore Marsilio ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Richetti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00131 della senatrice Bellanova ed altri.

Il senatore Richetti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00136 della senatrice Bellanova

ed altri.

Mozioni

[BINETTI](#), [MALLEGNI](#), [MALAN](#), [FANTETTI](#), [ALDERISI](#), [BATTISTONI](#), [MODENA](#), [SACCONE](#), [RAUTI](#), [SERAFINI](#), [CONZATTI](#), [MASINI](#), [FLORIS](#), [CANGINI](#), [MINUTO](#), [NASTRI](#), [TESTOR](#), [SICLARI](#), [RIVOLTA](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [TOFFANIN](#), [DAMIANI](#) - Il Senato,

premessi che:

in una società che ancora si interroga sul senso della famiglia ed è alla ricerca della sua identità profonda, la figura del *caregiver* familiare diventa uno degli indicatori di qualità della relazione di cura a cui ogni membro di ogni famiglia ha diritto nella vita;

l'articolo 3 della recente proposta di direttiva europea del 26 aprile 2017 definisce il prestatore di assistenza, *caregiver*, come un lavoratore che fornisce assistenza o sostegno personali in caso di malattia grave o dipendenza di un familiare che abbia necessità, temporanea o permanente, di assistenza a causa di disabilità o di gravi condizioni di salute diverse dalla malattia grave. Il *caregiver* è una figura che può essere indispensabile nella vita di una persona, ogni volta che si crea una condizione di dipendenza, una perdita di autonomia, più o meno prolungata, più o meno reversibile. Queste circostanze detteranno ovviamente la durata dell'impegno del *caregiver* nel tempo, per cui è necessario prevedere che, nel caso della progressione di una malattia, il fabbisogno di *caregiver* aumenti e contestualmente cresca il fabbisogno che lo stesso caregiver ha di cura e di tutele;

quel che è certo è che solo la famiglia offre quella garanzia di solidità e di solidarietà, oltre la quale si sperimenta il drammatico vuoto della solitudine e dell'abbandono. Il *caregiver* familiare, prendendo su di sé il peso della relazione di cura, coordina una pluralità di interventi fatti da diversi specialisti, tutti necessari, ma poco efficaci se viene meno il coordinamento familiare, che richiede tempo e dedizione; svolge il suo ruolo gratuitamente, spesso senza piena consapevolezza e senza riconoscimenti;

rilevato che:

solo recentemente ci sono stati alcuni tentativi di far uscire il *caregiver* familiare dalla sua "invisibilità", offrendogli anche in Italia il riconoscimento giuridico che in gran parte dei Paesi europei ha già ottenuto da tempo. La legislazione in diversi Stati europei, come Francia, Spagna e Gran Bretagna, ma anche Polonia, Romania e Grecia, prevede specifiche tutele per i *caregiver* familiari, tra cui benefici economici, contributi previdenziali, supporti di vacanza assistenziali, eccetera;

la convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla "Protezione e promozione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità" ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009, all'articolo 28, comma 1, afferma: "Gli Stati parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità" e alla lettera c) intende "garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie che vivono in situazione di povertà l'accesso all'aiuto pubblico per sostenere le spese della disabilità e il diritto al sollievo";

la raccomandazione NR (91) 2 del Comitato dei Ministri del lavoro e affari sociali chiede agli Stati che i familiari assistenti possano beneficiare di una copertura sociale adeguata; i familiari assistenti devono essere informati sulla possibilità di usufruire di servizi territoriali, di servizi di sollievo e di sostegno; i servizi pubblici devono favorire e garantire un ventaglio di possibilità riguardo alla presa in carico del familiare non autosufficiente, al fine di permettere al familiare assistente di godere di alcuni giorni di vacanza e di sollievo;

la raccomandazione NR (98) 9 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa chiede agli Stati che i familiari assistenti quali membri della famiglia che si prendono cura di un congiunto non autosufficiente devono sensibilizzare tutti gli attori istituzionali sulle difficoltà e la responsabilità che richiede il lavoro di cura e permettere ai familiari assistenti di usufruire di momenti di sollievo;

nel 2006, alla conferenza internazionale "Il bisogno di sollievo è universale" tenutasi a Toronto, Rosalyn Carter diceva che ci sono solo 4 tipologie di persone nel mondo: quelle che sono state familiari assistenti, quelle che attualmente sono familiari assistenti, quelle che saranno familiari assistenti e quelle persone che avranno bisogno di essere aiutate e assistite. Si deve essere tutti sensibili alle esigenze dei *caregiver* familiari, ne risulterà una migliore qualità di vita per loro e per le

persone con disabilità, sia sul piano della salute fisica e psichica che su quello socioeconomico. E non si potrà più affermare che il *caregiver* familiare ha una vita più breve di almeno 10 anni perché non ha tempo per curarsi;

il 26 aprile 2017, la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'equilibrio delle attività professionali e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. La Commissione ha ribadito che esiste la necessità di rafforzare i congedi parentali e tutte le tutele alle persone che si prendono cura di altre persone, soprattutto nel contesto familiare. La normativa europea si basa sul recentissimo "pilastro europeo dei diritti sociali", proclamato da Parlamento, Consiglio e Commissione che all'art. 9 dice: "I genitori e le persone con responsabilità di assistenza hanno diritto a un congedo appropriato, modalità di lavoro flessibili, e accesso ai servizi di assistenza. Uomini e donne hanno parità di accesso e sono incoraggiati a servirsene e a usufruirne in modo equilibrato". Vale la pena ricordare che sebbene le previsioni normative si riferiscono soprattutto ai lavoratori dipendenti, secondo l'art. 12 del pilastro anche i lavoratori autonomi hanno diritto ad un'adeguata protezione sociale;

anche in Italia, quindi, è diventato urgente riconoscere il valore sociale ed economico del *caregiver* per la famiglia e per l'intera collettività. I *caregiver* familiari vivono una condizione di abnegazione quasi totale, che limita alcuni dei loro diritti umani fondamentali, come ad esempio quelli alla salute, al riposo, alla vita sociale e alla realizzazione personale;

in Italia, i *caregiver* operano in un quadro socio-assistenziale reso sempre più difficile dai continui tagli, a livello nazionale e locale, dei fondi destinati al sostegno delle famiglie in cui vive una persona non autosufficiente. La legge n. 112 del 2016, la cosiddetta legge sul "dopo di noi", stenta a trovare piena attuazione. I costi sempre maggiori nelle residenze sanitarie assistenziali, che offrono servizi spesso non adeguati e la parcellizzazione delle risposte assistenziali, ormai rivolte solo ad alcune specifiche categorie, rendono difficile ipotizzare una vera presa in carico per i disabili gravi, i malati cronici, soprattutto se anziani e affetti da patologie disabilitanti. A rendere più difficile la vita delle famiglie concorre anche la carenza assoluta dell'assistenza domiciliare (ADI), che obbliga a rivolgersi agli ospedali per gestire emergenze che potrebbero essere affrontate anche in un contesto familiare, se debitamente assistite. Ma neppure la migliore forma di assistenza domiciliare potrebbe mai funzionare in assenza di un *caregiver* efficace e disponibile;

tenuto conto che:

spesso, la volontarietà del *caregiver* è dettata dalla sua necessità nell'ambito familiare, a fronte di un'oggettiva carenza di servizi alternativi. In una società che invecchia, con nuclei familiari sempre più ristretti, accade spesso che l'onere della cura si concentri su di una persona sola e non si possa distribuire tra fratelli in una società di figli unici. Anzianità e solitudine sono già di per sé due vincoli importanti, che si sommano a patologie meglio identificate, senza dimenticare l'oggettivo aumento di demenze senili e di morbo di Alzheimer che rendono più difficile il lavoro di cura del *caregiver*;

a volte, il livello di coinvolgimento del *caregiver* cresce con il tempo, mentre si riducono gli spazi di autonomia. Il *caregiver* familiare può trovarsi impegnato nel suo compito senza averne piena consapevolezza all'inizio, ma senza riuscire a venirsene fuori successivamente. Si finisce col sentirsi vittime di un sistema socio-familiare poco comprensivo. Tutelare i *caregiver* diventa al tempo stesso un atto di giustizia, una forma di cura e un investimento per il sistema di *welfare* che non può farne a meno;

nell'esperienza ormai consolidata in questo campo, occorre porre l'accento su quattro diverse forme di tutela per il *caregiver*: l'ambito previdenziale e assicurativo, quello assistenziale e quello professionale. A cominciare da quello previdenziale, per riconoscergli la copertura di contributi figurativi, equiparati almeno a quelli da lavoro domestico. Contributi che vanno sommati a quelli già versati per altre attività lavorative, in modo da consentirgli l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei 30 anni di contributi totali. Altro aspetto importante è quello di ottenere le tutele analoghe a quelle previste per le malattie professionali, con copertura assicurativa a carico dello Stato. Inoltre andrebbe previsto, in caso di malattia, un rimborso spese per i costi sostenuti. Si tratterebbe della tutela del suo

stesso diritto alla salute. Al *caregiver* familiare va garantito anche il diritto al lavoro, equiparandolo ai soggetti beneficiari della legge n. 68 del 1999. Un diritto garantito utilizzando la modalità del telelavoro, che impone al datore di lavoro di individuare compiti e mansioni che si prestino a tale modalità;

altro bisogno impellente, richiesto con forza dai *caregiver* familiari, è quello del "sollevio". Il *caregiver* familiare ha urgente necessità di contare su alcuni servizi che lo aiutino a prevenire lo *stress* psicofisico dovuto all'assistenza continua ad un congiunto non autosufficiente. Occorre poter contare su servizi capaci di assicurare un sollevio sia durante la conduzione ordinaria dell'attività assistenziale sia in situazioni di particolare emergenza consentendogli di riorganizzare la vita familiare con un adeguato periodo di riposo. Questo si può realizzare di norma in apposite strutture in cui la persona con disabilità viene accolta per alcuni giorni o, in caso di assoluta urgenza, anche nel domicilio della persona disabile. In numerosi Paesi europei, ci sono leggi che considerano una priorità il "diritto al sollevio", rendendolo effettivo con l'istituzione, in tutti i centri residenziali, di 2-3 posti letto. Si dà così una risposta personalizzata al bisogno di sollevio dei familiari assistenti e delle persone con disabilità;

si tratta, in definitiva, di dare riconoscimento all'enorme lavoro di cura necessario per chi ha bisogno nell'arco intero delle 24 ore di una persona che gli stia accanto, con perizia e con amore: è una battaglia che va centrata sui diritti, a cominciare dal diritto alla salute: un diritto fondamentale, inalienabile, per il quale non si possono porre limiti di bilancio, ricordando che è un diritto di tutti e non può accadere che per garantire i diritti dei propri familiari si debba rinunciare ai propri;

difficile dire quanti siano in Italia i *caregiver* familiari. Ci sono stime Istat sulle persone con disabilità, ma alla persona con disabilità non corrisponde per forza di cose un *caregiver* familiare prevalente. E anche facendo riferimento ai dati INPS, è impossibile dire quante persone con disabilità hanno la necessità di un *caregiver* familiare sulle 24 ore: è impensabile darne una quantificazione, ma trattandosi di un diritto non è il numero dei potenziali aventi diritto che deve interessare, ma piuttosto il riconoscimento di un diritto. Le agevolazioni fiscali, previdenziali e giuslasvoristiche per i *caregiver*, ossia per i familiari che assistono congiunti disabili o malati, sono un atto di giustizia improcrastinabile;

secondo i dati Istat, le famiglie con almeno una persona disabile in Italia sono almeno 2.396.000 ovvero l'11,2 per cento del totale; più della metà assistono persone con forme gravi o gravissime. L'Istat stesso evidenzia come la famiglia sia per il 95 per cento dei casi il primo luogo di cura e di assistenza delle persone con disabilità. Dall'elaborazione dei dati Istat emerge che i *caregiver* familiari sono per il 73,5 per cento donne. Il 35 per cento è costretto a lasciare il lavoro e questo dato coincide con la gravità dell'*handicap* e dell'età; se la persona malata o disabile è un figlio, quasi sempre uno dei genitori lascia il lavoro. Riguardo ai tempi di impegno nella relazione di cura il 40 per cento assiste per tutte le 24 ore la persona che ne ha bisogno, mentre un 20 per cento se ne occupa solo di notte e il restante 40 per cento gli dedica varie ore durante il giorno. Quasi il 100 per cento dei *caregiver* familiari vive con la persona di cui si prende cura e il tempo di assistenza è molto vario. Il 54 per cento di loro assistono da oltre 30 anni la persona di famiglia malata. A volte si nota una certa mancanza di fiducia da parte dei *caregiver* verso gli operatori professionali, ma contemporaneamente si cerca il loro aiuto anche attraverso servizi come l'assistenza domiciliare e i centri di sollevio, di cui hanno bisogno per avere informazioni precise;

una riflessione particolare merita il malato oncologico per la possibilità di ricevere cure palliative a domicilio, concretamente quando e se in famiglia c'è un *caregiver* disponibile. È opinione diffusa e documentata che il paziente preferisce ricevere a domicilio le cure palliative, nel contesto di una vita familiare ricca di affetti e nello scenario domestico, in cui si può muovere con più autonomia, in compagnia delle proprie cose. Di particolare interesse in questi casi anche l'assistenza nutrizionale, che va garantita 24 ore su 24, con personale qualificato, in stretta relazione di dialogo con il *caregiver* familiare. È una scelta da preferire anche sotto il profilo della gestione economica. Recenti studi di economia sanitaria negli USA mostrano che nell'ultimo anno di vita di una persona si concentra il 13 per cento di tutta la spesa sanitaria, che in Gran Bretagna sale fino al 29 per cento. Un'ulteriore analisi

dei dati ha condotto ad osservare come sempre negli USA il 50 per cento dei costi si concentri nell'ultimo mese di vita. Il ricorso sistematico alle cure palliative domiciliari riduce invece del 45 per cento i costi relativi alla fase finale della vita. Ma non è solo la convenienza economica, pur così importante per la sostenibilità del sistema, a dettare questo criterio, quanto la certezza che in questo modo si risponde più e meglio alla qualità di vita di una persona e alla sua dignità;

sorprende che in Italia si faccia un così scarso ricorso alle cure palliative domiciliari. La situazione italiana, resa nota dalla pubblicazione del X rapporto sulla condizione del paziente oncologico, curato dalla FAVO insieme ad altri autorevoli interlocutori, conferma come la legge n. 38 del 2010 sulle cure palliative sia applicata, come molte altre, in modo fortemente disuguale nelle nostre regioni. Anche sotto il profilo dell'assistenza domiciliare le famiglie si sentono lasciate sole e il carico dell'assistenza ricade sul *caregiver* familiare. Eppure le cure palliative rientrano tra i livelli essenziali di assistenza e dovrebbero essere erogate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

ma la diversa condizione economico-organizzativa che caratterizza ogni singola regione rende difficile questa legittima attesa dei malati e delle loro famiglie. Eppure le cure palliative in assistenza domiciliare costituiscono una documentata fonte di risparmio per il servizio sanitario regionale e dovrebbero essere proprio le Regioni in maggiori difficoltà economiche a farsi portavoce di questo metodo di cura che ha nel *caregiver* familiare il suo punto di snodo più efficace. Il fabbisogno di cure palliative è destinato a crescere velocemente nei prossimi anni e si prevede un incremento del 60 per cento nei prossimi 20 anni, concentrato in una fascia d'età che oscilla intorno agli 85 anni;

il nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute fornisce una serie di dati interessanti sulla morte dei pazienti con neoplasia e sul rapporto con le cure palliative domiciliari, da cui emerge come la continuità assistenziale sia uno dei fattori di maggiore interesse per garantire non solo qualità di vita ai pazienti, ma anche oggettiva lunghezza di vita, a costi di gran lunga più contenuti rispetto a quelli di tipo ospedaliero o in *hospice*. Tornare a vivere a casa negli ultimi mesi di vita, anche per morire in casa, è uno dei maggiori e migliori investimenti che le famiglie e il sistema sanitario nazionale possono fare. Per rendere operativa questa "rivoluzione copernicana" è necessario però che la famiglia non si senta mai lasciata sola. Il *caregiver* oncologico ha diritto, come tutti i *caregiver*, ad un supplemento di formazione che dia sicurezza a lui, alla sua famiglia, a cominciare dal paziente, e al sistema sociosanitario che ruota intorno a lui;

deve diventare lo snodo, competente e disponibile, capace di dialogare con i familiari, i medici e gli infermieri, ma anche con tutta quella burocrazia che rende il nostro SSN quasi impenetrabile rispetto alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie. I pazienti hanno bisogno di un *caregiver* che li aiuti ad aderire alle terapie in modo corretto e che li supporti fisicamente ed emotivamente, impegna il Governo:

- 1) ad assumere iniziative volte a valorizzare la figura e il lavoro del *caregiver* come esplicita manifestazione di coesione sociale e familiare, tenendo conto del lavoro di sostegno a questa figura già svolto dalle rispettive associazioni;
- 2) a riconoscere la figura del *caregiver*, come è definita dal "pilastro europeo dei diritti sociali", sburocratizzando le procedure che ostacolano il suo impegno;
- 3) a prevedere uno sviluppo adeguato di assistenza domiciliare, in cui siano integrati vari tipi di servizio: da quello nutrizionale, a quello fisioterapeutico, in modo da sollevare realmente il *caregiver* e la famiglia dal carico delle cure primarie;
- 4) a garantire che, durante il periodo in cui svolge il suo ruolo, il *caregiver* possa ottenere concrete facilitazioni nel suo lavoro: permessi retribuiti, orario flessibile, *part time*, telelavoro, eccetera;
- 5) a garantire che la sua copertura assicurativa e previdenziale sia costantemente integrata anche nei tempi dedicati al suo ruolo di *caregiver*;
- 6) a consentirgli di avere la massima cura possibile della sua salute, attraverso misure di sostegno analoghe a quelle ottenute per le malattie professionali;
- 7) a facilitarli la possibilità di accedere a punti sollievo, in cui condividere il carico di lavoro del paziente, con altri operatori in situazioni analoghe, senza sentirsi solo;
- 8) a rendere strutturale il fondo per i *caregiver*, previsto dalla legge di stabilità per il 2018 (legge n.

205 del 2017), in modo da farne una risorsa su cui sia sempre possibile contare, in tutte le Regioni;
9) a promuovere iniziative di formazione specifica per i *caregiver*, sia secondo il modello della compresenza che a distanza; con *tutorial* appositi il *caregiver* potrà affrontare e risolvere problemi concreti legati al contesto in cui vive il paziente;
10) nel caso del *caregiver* oncologico, ad attivare la rete delle cure palliative a domicilio, senza inutili attese e senza eccessive burocrazie;
11) a sostenere i *caregiver* dopo la morte del familiare per evitare sindromi di "burn out";
12) a riferire alle Camere con una relazione annuale sui costi e sulle risorse del servizio dei *caregiver*, per valutare anche in termini economici il risparmio effettivo della rete di sollievo, ai fini di uno spostamento effettivo del SSN dall'ospedale al territorio.

(1-00035)

Interrogazioni

BOLDRINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici (AS 624), dispone la cessione a titolo gratuito al Governo dello Stato della Libia, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato italiano, di un massimo di 10 unità navali CP classe 500, in dotazione al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e di un massimo di 2 unità navali in dotazione alla Guardia di finanza;

tra le navi in cessione figura l'unica motovedetta in servizio nella Sacca, destando la preoccupazione delle comunità di Goro e Gorino (Ferrara), dal momento che questo mezzo controlla un territorio molto vasto e di notevole importanza ambientale ed economica, con oltre 1.200 pescatori e circa 1.300 natanti registrati e numerosi problemi relativi ai furti di novellame;

in sede di esame del disegno di legge, è stato approvato l'ordine del giorno G1.101 che impegna il Governo a valutare l'adozione delle misure che dovessero rendersi necessarie per assicurare continuità ai compiti di vigilanza e controllo svolti dalle unità della Guardia costiera anche con l'eventuale sostituzione dell'unità navale in servizio nella Sacca con un mezzo adeguato dal punto di vista tecnologico, alla luce dell'essenziale lavoro svolto dalla motovedetta nella lotta al bracconaggio e nel mantenimento della sicurezza per l'intera comunità di Goro e Gorino;

il comandante della Guardia costiera di porto Garibaldi, Francesco Luciani, ha dichiarato che, per evitare che la zona costiera resti sguarnita, arriverà una motovedetta in sostituzione, più moderna e performante,

si chiede di sapere in quali i tempi si procederà alla sostituzione della motovedetta, visto che il tratto di costa interessata non può restare privo di un efficace presidio per la sicurezza, non potendo più fare affidamento sul servizio di vigilanza fornito ad oggi dalla Capitaneria di porto.

(3-00140)

BONINO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

a quanto si apprende da numerose fonti stampa, lunedì 11 giugno 2018, intorno alle 22, a Caserta due richiedenti asilo originari del Mali, Daby e Sekou, vengono avvicinati da una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiavano tre giovani italiani, i quali sparano alcuni colpi con una pistola ad aria compressa, al grido "Salvini Salvini";

a tale episodio di stampo xenofobo nelle ultime settimane ne sono seguiti diversi, in tutta Italia: il 20 giugno a Napoli, Bouyangui Konate, cuoco maliano di 21 anni, rifugiato, viene colpito da due ragazzi con un fucile a piombini;

il 3 luglio, a Forlì, una donna nigeriana viene avvicinata da un motorino, con due persone a bordo, dal quale parte un colpo da una pistola ad aria compressa che la ferisce a un piede e il 5 luglio, sempre a Forlì, un uomo di 33 anni originario della Costa d'Avorio viene colpito all'addome con colpi esplosi da pistola ad aria compressa;

l'11 luglio, a Latina, due uomini di origine nigeriana vengono raggiunti da proiettili di gomma esplosi da un'Alfa 155 nei pressi della fermata dell'autobus;

il 17 luglio, a Roma, una bambina "rom" di poco più di un anno, viene raggiunta da un colpo di pistola ad aria compressa e rischia di rimanere paralizzata;

il 26 luglio, a Partinico, un richiedente asilo senegalese di 19 anni viene aggredito e picchiato, mentre sta lavorando al bar, da tre uomini che gli gridano: "Tornatene al tuo paese, sporco negro". Lo stesso giorno a Vicenza, un operaio di origine capoverdiana che lavorava su un ponteggio viene colpito alle spalle dai colpi di una carabina e ad Aversa, un richiedente asilo della Guinea viene avvicinato da due ragazzi in moto, che gli sparano con un'arma ad aria compressa, colpendolo al volto;

il 28 luglio, a Milano, un uomo di origine cingalese viene aggredito in un parco. L'aggressore pretendeva che parlasse in italiano al telefono e lo ha minacciato con un taglierino sulla gola davanti alla figlia terrorizzata;

il 29 luglio, ad Aprilia, un uomo di origine marocchina viene inseguito e aggredito da due uomini e viene ritrovato morto, abbandonato sulla strada e sempre il 29 luglio, Daisy Osakue, nazionale di atletica leggera, viene aggredita a Moncalieri mentre rincasava: da un'auto in corsa le sono state lanciate contro delle uova. L'atleta è stata colpita a un occhio ed è stata operata per una lesione alla cornea;

considerato che il Ministro in indirizzo, nel commentare pubblicamente i fatti gravi avvenuti negli ultimi giorni, ha dichiarato al "The Sunday Times", che "il razzismo è una invenzione della sinistra" e che il problema sia in realtà riconducibile alla criminalità degli immigrati: "Ricordo che i reati commessi ogni giorno in Italia da immigrati sono circa 700, quasi un terzo del totale, e questo è l'unico vero allarme reale contro cui da ministro sto combattendo", aggiungendo inoltre che "aggredire e picchiare è un reato, a prescindere dal colore della pelle di chi lo compie, e come tale va punito. Ma accusare di razzismo tutti gli italiani ed il governo in seguito ad alcuni limitati episodi è una follia", si chiede di sapere:

a partire dalle denunce presentate alle Forze dell'ordine, quanti episodi di stampo xenofobo si siano verificati in Italia dall'inizio del 2018 ad oggi;

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per prevenire e arginare il verificarsi di tali episodi ai danni di cittadini stranieri o di etnia rom, il cui numero, da quanto è stato riportato nelle ultime settimane dalla stampa, sembra aver subito un improvviso e preoccupante incremento nel giro di poche settimane.

(3-00142)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e per gli affari europei* - Premesso che:

da fonti stampa è emerso che secondo l'associazione Coldiretti dall'inizio del 2018 l'importazione in Italia di olio d'oliva proveniente dalla Tunisia sarebbe aumentata del 260 per cento, facendo registrare una vera e propria impennata;

nel 2016 la Commissione europea aveva concesso alla Tunisia due contingenti temporanei a dazio zero per le esportazioni di olio dirette verso l'Unione europea, in particolare 35.000 tonnellate all'anno per il 2016 e il 2017 al fine di cercare di sostenere la difficile situazione socio-economica del Paese;

dalla relazione della Commissione europea risulta che il Paese non ne avrebbe usufruito quasi per nulla, avendo esportato verso l'Unione tra il 2016 e il 2017 solo 2.557 delle 70.000 tonnellate accordate;

sempre secondo fonti stampa, la Tunisia avrebbe chiesto all'Unione europea di rinnovare la concessione di nuove quote di *export* a dazio zero verso la stessa Unione, motivando la richiesta con il fatto che l'agricoltura tunisina si è riorganizzata tanto da prevedere un raddoppio della produzione di olio d'oliva per il 2018. Questo salto avrebbe permesso, già nel primo quadrimestre del 2018, alla Tunisia di esportare verso l'Italia ben 26.000 tonnellate di olio d'oliva;

preso atto che:

nel 2017 la produzione dell'Italia, che è il secondo produttore mondiale dopo la Spagna, è stata di 429.000 tonnellate, e il costo di produzione dell'olio in Tunisia risulta pari a circa 2 euro al litro, contro il corrispondente costo di produzione italiano pari a circa 7 euro al litro (fonte Coldiretti);

qualora si permettesse alla Tunisia di sfruttare le quote non utilizzate per gli anni passati, pari a poco

meno di 70.000 tonnellate, e contemporaneamente, se ne aggiungessero altrettante per il 2018 e il 2019, ci si troverebbe di fronte a un'invasione di olio tunisino e la produzione italiana ne uscirebbe gravemente penalizzata;

considerato infine che l'olio importato, di bassa qualità rispetto a quello italiano, viene spesso commercializzato dalle multinazionali sotto la copertura di ex marchi nazionali ceduti all'estero per dare una parvenza di italianità da sfruttare sui mercati nazionali ed esteri, a danno di produttori e di consumatori,

si chiede di sapere:

di quali informazioni i Ministri in indirizzo dispongano in merito alle notizie riportate e se le stesse trovino conferma;

quali iniziative intendano assumere, anche in sede europea, volte alla tutela dei prodotti, degli agricoltori e dei consumatori italiani, oltre che dell'economia di alcune regioni italiane.

(3-00143)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DE BONIS](#), [NATURALE](#), [LEONE](#), [CIAMPOLILLO](#), [ABATE](#), [AGOSTINELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [GALLICCHIO](#), [LOMUTI](#), [BOTTO](#), [FATTORI](#), [MOLLAME](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo* - Premesso che:

la varietà di grano duro denominata "Senatore Cappelli" è stata iscritta a registro nel 1969 dal CRA, oggi CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), ente di ricerca pubblica vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al quale sono riconducibili i diritti del costituente e quindi i diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento della varietà stessa;

questo tipo di grano, dalle dimostrate e importanti qualità nutrizionali, con particolare riferimento al basso contenuto di glutine, venne costituito nel primo ventennio del '900, mettendo così a disposizione degli agricoltori una varietà adattabile al contesto;

il grano duro "Cappelli" è coltivato in particolare nel Meridione d'Italia (Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) con estensioni nelle Marche, in Abruzzo e in Toscana;

Nazareno Strampelli (1866-1942), il genetista di Castelraimondo (Macerata) che costituì questa varietà di grano nel 1915, operò presso la regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti mediante selezione genealogica dalla popolazione nord-africana Jenah Rhetifah e successivamente si trasferì presso il centro di ricerca per la cerealicoltura di Foggia;

Strampelli dedicò questa *cultivar* al marchese abruzzese Raffaele Cappelli, senatore del Regno d'Italia che, negli ultimi anni dell'800, aveva avviato trasformazioni agrarie importanti in Puglia;

la varietà "Cappelli" è ancora iscritta nel registro nazionale delle varietà, tenuto presso il Ministero, e il mantenimento della sua purezza è stato effettuato dalla sezione di Foggia dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura;

considerato che il CREA in data 30 giugno 2016 ha avviato un procedimento di evidenza pubblica (n. 0030316) "aperto alle Aziende Sementiere per formulare manifestazioni di interesse preliminari per l'acquisizione esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione della nuova cultivar (di seguito Varietà) di grano duro denominata 'CAPPELLI';

considerato altresì che, a parere degli interroganti:

la suddetta procedura desta diversi dubbi dal punto di vista della regolarità legale in quanto la costituzione del seme "Cappelli" risale al 1915 e la prima iscrizione al registro nazionale risale al decreto ministeriale 5 agosto 1938 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 29 agosto 1938). Il brevetto, dunque, sarebbe già scaduto ai sensi dell'art. 109 del codice di proprietà industriale e l'utilizzo della formula "nuova" *cultivar*, per attribuirne diritti di sfruttamento commerciale a qualcuno, sarebbe operazione opinabile;

in particolare il "Cappelli" è stato iscritto nel registro delle varietà di specie agrarie presso il Ministero la prima volta in data 5 agosto 1938, poi in data 3 maggio 1969 venne iscritto nuovamente e in seguito fu fatto un secondo rinnovo il 13 ottobre 1990, a cui sono seguiti un terzo rinnovo il 14 febbraio 2001 e un ultimo rinnovo il 26 febbraio 2011;

inoltre nel citato bando si precisava che "il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né un sollecito all'investimento ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 e s.m.i., bensì semplice ricerca di mercato, cui non consegue alcun obbligo per l'Ente a fornire informazioni circa l'esito di offerte, né alcun obbligo di stipula";

invece, la determinazione direttoriale n. 96 del 10 agosto 2016 procedeva all'assegnazione in esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione della nuova *cultivar* "Cappelli" alla Società italiana sementi SIS SpA, con sede a San Lazzaro di Savena (Bologna) via Mirandola n. 1. Di conseguenza la società, come annunciato sul proprio sito, per 15 anni produrrà e certificherà in esclusiva la varietà antica di frumento duro;

considerato inoltre che:

la circostanza, secondo quanto riferiscono gli organi di stampa, ha sollevato tra gli operatori dell'intera filiera del grano "Cappelli" molteplici perplessità per le modalità di assegnazione dell'esclusiva e per le ripercussioni negative;

a fronte delle numerose proteste che hanno trovato eco sulla stampa, nella XVII Legislatura sono stati presentati svariati atti di sindacato ispettivo, di cui solo due hanno ricevuto risposta;

in particolare il sottosegretario *pro tempore* Castiglione, rispondendo all'interrogazione 5-12526 presentata dal deputato Schullian Manfred, precisava che dal 2007 e fino al 2016, la varietà è stata affidata per la moltiplicazione, ai fini della successiva commercializzazione, con un'esclusiva territoriale a due ditte, una per la sola Sardegna (Selet) e l'altra per il restante territorio italiano;

in realtà risulta agli interroganti che a seguito della risoluzione del contratto novennale è stata avviata la suddetta procedura ad evidenza pubblica per individuare il nuovo soggetto cui affidare la moltiplicazione del seme. La procedura di selezione pubblica ha visto 4 manifestazioni di interesse, tra cui quella della ditta Selet. Queste aziende sono state invitate, dall'apposita commissione tecnica, a proporre un piano di sviluppo e ad accettare i nuovi livelli di *royalty* attestati su 40 euro a tonnellata rispetto ai 15 euro dei precedenti contratti. Tuttavia, a seguito di tale richiesta, la Selet non avrebbe fornito alcun riscontro e, con la citata determina n. 96 del 10 agosto 2016, l'esclusiva è stata affidata alla società SIS sulla base delle garanzie fornite rispetto a quanto richiesto in termini di capacità produttiva e diffusione su tutto il territorio;

il sottosegretario Castiglione aggiungeva che è fatto salvo il diritto dell'agricoltore di autoriprodurre il seme per i propri bisogni, tra i quali non figura il commercio del seme autoprodotta: chiunque voglia produrre e porre in commercio il seme, pertanto, dovrà sottoporsi al regime di certificazione e controllo previsti dalla legge sementiera;

ulteriormente, il Ministro *pro tempore* Martina, rispondendo all'interrogazione 3-03447 presentata presso la Camera dei deputati, confermava quanto riferito dal sottosegretario Castiglione precisando che la produzione delle sementi di base è riservata, nel caso della varietà "Cappelli", al CREA di Foggia, che può indicare la SIS come esecutore materiale della produzione;

in questo senso il responsabile della conservazione in purezza, ovvero il CREA-CER Foggia, è l'unico soggetto che possa avere la disponibilità del seme di base, e può quindi cedere in via contrattuale tale seme per la produzione commerciale. Tali profili, pertanto, avrebbero scongiurato il rischio paventato sia in termini di possibili conflitti di interessi che di costituzione di situazioni di monopolio in capo alla SIS;

precisava infine Martina che la varietà di frumento duro "Cappelli" è una varietà pubblica e, in quanto tale, la semente può essere commercializzata da ogni soggetto a cui è stata riconosciuta la facoltà di esercitare l'attività sementiera nel campo specifico dei cereali restando salvo in ogni caso il diritto dell'agricoltore di autoriprodurre il seme per i soli propri bisogni, che non prevedono il commercio dello stesso seme prodotto. Tali precisazioni, tuttavia, a parere degli interroganti non riescono a cancellare il paradosso secondo il quale gli agricoltori possano essere liberi di coltivare la varietà ma non di commercializzarla;

l'assegnazione creerebbe quindi un regime di monopolio: la fornitura del seme all'azienda agricola è condizionata alla sottoscrizione di un contratto con la ditta sementiera nel quale si prevede il conferimento dell'intera produzione agricola: gli imprenditori non avranno, quindi, la possibilità di

sviluppare e promuovere un proprio progetto di filiera;

diversi agricoltori hanno segnalato al primo firmatario del presente atto, con prove documentali inoppugnabili, il diniego di fornitura del seme da parte di SIS che subordinava tale rapporto all'obbligatoria riconsegna del grano da macina, in violazione alle regole di libero mercato;

considerato infine che, per quanto risulta:

l'associazione Granosalus, a tutela dei produttori e consumatori associati, con nota PEC del 21 dicembre 2017, acquisita al protocollo CREA n. 51654, chiedeva al CREA di acquisire gli atti riguardanti l'assegnazione alla Società italiana sementi della licenza in esclusiva per la moltiplicazione e lo sfruttamento commerciale della varietà di grano duro denominata "Cappelli". Con nota CREA, a firma del responsabile del procedimento, dottor Nicola Pecchioni, del 19 gennaio 2018, si informava l'associazione Granosalus di aver trasmesso la predetta istanza ai controinteressati. Con successiva istanza trasmessa a mezzo PEC in data 2 febbraio 2018 al CREA, al Ministero e alla SIS, l'associazione reiterava la richiesta di ottenere: il contratto di licenza in esclusiva stipulato tra il CREA e la società a seguito della determinazione direttoriale n. 96/2016, i disciplinari di produzione adottati da SIS e tutta la documentazione relativa all'attività svolta dall'assegnataria durante la campagna 2017 e, comunque, riferita al "contratto di filiera" utilizzato dalla SIS, nonché di ottenere copia dell'atto della SIS del 25 gennaio 2018 di opposizione all'istanza Granosalus e la determina CREA n. 84 del 21 luglio 2016, nonché i verbali della commissione tecnica ivi costituita per la valutazione delle manifestazioni di interesse e delle offerte per la varietà di grano duro. Si invitava anche il CREA a prendere atto delle violazioni della SIS, procedendo alla risoluzione del contratto, attivando una nuova procedura per l'assegnazione della licenza con revisione delle condizioni di esercizio dell'esclusiva e al Ministero a procedere al riesame della fattispecie, adottando i dovuti provvedimenti nei confronti del CREA;

con nota del CREA, inviata a mezzo PEC in data 7 marzo 2018, lo stesso comunicava l'accoglimento parziale della richiesta di accesso agli atti formulata dall'associazione Granosalus e si trasmetteva la seguente documentazione: 1) contratto di licenza in esclusiva stipulato tra il CREA e la SIS a seguito di determinazione direttoriale n. 96/2016; 2) atto della SIS in data 25 gennaio 2018 di opposizione all'istanza Granosalus; 3) determina CREA n. 84 del 21 luglio 2016; 4) verbali della commissione tecnica;

con nota del 19 marzo 2018, trasmessa a mezzo PEC al CREA, al Ministero e alla SIS, l'associazione Granosalus, formulando espressa riserva in ordine alla parzialità dell'accesso agli atti rispetto ai documenti trasmessi, chiedeva di fornire le motivazioni circa gli *omissis* operati sull'esibito contratto di licenza in esclusiva stipulato tra il CREA e la SIS risultando, in tal modo, impedita la lettura di una serie di fondamentali pattuizioni e invitava il responsabile del procedimento a rendere conto delle ragioni a supporto dell'omessa ostensione del testo degli articoli oscurati che, di fatto, rendevano impossibile la conoscenza delle fondamentali norme regolatrici del rapporto di cessione;

con nota del CREA, inviata a mezzo PEC in data 19 aprile 2018, quest'ultimo poneva a giustificazione degli *omissis* la supposta tutela di diritti di riservatezza dei soggetti interessati;

sussistendo in capo all'associazione Granosalus l'interesse legittimo alla conoscenza delle condizioni contrattuali contenute nel contratto stipulato fra il CREA e la SIS riguardante la licenza in esclusiva per la moltiplicazione e lo sfruttamento commerciale della varietà di grano duro denominata "Cappelli", la stessa associazione ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, per avere accesso integrale agli atti del CREA,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le motivazioni che hanno condotto la commissione, istituita dal CREA al fine di valutare le manifestazioni di interesse e offerte per l'acquisizione esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione economiche della varietà di grano duro denominata "Cappelli", a procedere all'assegnazione dei relativi diritti alla Società italiana sementi SIS SpA e se il contratto comprenda anche specifiche clausole per la sua rescissione;

se, alla luce delle prove documentali fornite dagli agricoltori, non ritenga di valutare la possibilità di

rescindere immediatamente il contratto;

se non ritenga di assumere le opportune iniziative di competenza per evitare l'instaurarsi di un regime di monopolio, da un lato relativo all'attività di ritiro della granella e di vendita della stessa all'industria di trasformazione, che penalizzerebbe le filiere già attivate e, dall'altro, relativo alla riproduzione e alla commercializzazione della semente della varietà di grano duro "Cappelli", fino ad oggi in capo ad almeno due industrie sementiere;

quali iniziative intenda adottare affinché siano verificate eventuali violazioni della disciplina in materia di tutela della concorrenza e, nel caso, garantita l'applicazione delle relative sanzioni.

(3-00141)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[FARAONE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il cantiere navale di Palermo, da diversi decenni a questa parte, vive una condizione di precarietà che lo ha sempre più declassato ad un ruolo marginale, in contrasto con la storia e le sue potenzialità, seppur oggi ridotte;

il depotenziamento delle strutture, a cominciare dalla definitiva compromissione dei bacini galleggianti, è il risultato del concorso tra la "tiepida" volontà di Fincantieri di mantenere il sito "industrialmente protagonista", e le incertezze della politica siciliana, che negli anni ha generato aspettative non mantenute (prima riparazione dei bacini, poi costruzione di un grande bacino galleggiante) e di interventi (bacino in muratura di 150.000 tonnellate di stazza lorda) che rischiano solamente di rappresentare uno sperpero di denaro pubblico, in quanto nello stesso bacino da 150.000 tonnellate sono stati effettuati solo lavori di messa in sicurezza per complessivi 26 milioni di euro;

il finanziamento necessario promesso da anni e mai intervenuto determina, nei fatti, una situazione di pre chiusura dello stabilimento, mentre sarebbe necessario il completamento del "bacino 150.000", che toglierebbe ogni alibi a Fincantieri, a giustificazione del suo mancato intervento, come dichiarato dall'amministratore delegato Bono in occasione della manifestazione del 3 luglio 2018;

premessi, inoltre, che:

la debolezza del sindacato, peraltro ufficialmente emarginato da Fincantieri stessa, e le incertezze della politica hanno prodotto una situazione nella quale Fincantieri giustifica i mancati interventi e determina l'emarginazione sempre più marcata dello stabilimento di Palermo, ridotto al rango di officina di supporto;

se la costruzione di tronconi di navi, da una parte, porta lavoro per lo stabilimento, dall'altra parte, per la natura degli interventi emargina l'indotto e di conseguenza non porta nessun contributo alla città;

al momento, anche solo un malaugurato impedimento tecnico all'esercizio del "bacino 400.000", l'unico rimasto in funzione nello stabilimento, comporterebbe nei fatti la chiusura del cantiere;

la situazione è assai grave e necessita di essere affrontata con la massima sollecitudine,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intraprendere proprie iniziative al fine di assicurare al cantiere navale di Palermo i necessari investimenti per il rilancio dell'attività e il ritorno ad un ruolo da protagonista nel panorama della cantieristica navale.

(4-00444)

[CASINI](#), [BERNINI](#), [MANCA](#), [CANGINI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo* - Premesso che:

il 1° ottobre 2017, è venuto a cessare un sistema di regole di mercato per lo zucchero che durava dal 1968 ed ha avuto inizio una nuova era, senza più quote di produzione fissate per ciascun Paese e operatore. Per la campagna europea 2017-2018 è prevista una produzione di 20,5 milioni di tonnellate (4 in più rispetto al 2016-2017) a fronte di un consumo di 17,6 milioni di tonnellate ed eccedenze superiori ai 3,5 milioni di tonnellate. Francia e Germania, che rappresentano già oltre il 50 per cento della produzione, hanno aumentato le loro produzioni di oltre il 30 per cento;

l'ultima rilevazione ufficiale resa nota dalla Commissione europea, risalente purtroppo solo a marzo 2018, presenta un prezzo medio dello zucchero nell'Unione a valori bassissimi mai toccati prima (376 euro per tonnellata), che si collocano ben al di sotto del prezzo di riferimento di 404 euro per tonnellata, fissato dai regolamenti UE,

in tale contesto, l'Italia è diventata la principale destinazione dello zucchero eccedentario proveniente dai grandi Paesi produttori dell'Unione, come Francia e Germania, che oltretutto vendono a prezzi anche inferiori rispetto a quelli praticati nel Paese d'origine, nonostante gli ingenti costi di trasporto necessari;

il drastico calo del prezzo dello zucchero, oltre il 30 per cento in pochi mesi, non solo sta avendo conseguenze pesantissime sui bilanci delle imprese saccarifere, ma anche un impatto inevitabile sul livello di remunerazione della barbabietola, che rappresenta oltre il 50 per cento del costo di produzione dello zucchero. Come anche confermato dalle associazioni europee dei produttori di zucchero (CEFS), dei bieticoltori (CIBE) e da autorevole stampa internazionale, gli attuali prezzi non sono sostenibili nemmeno per i produttori europei più competitivi;

la cooperativa COPROB, presente sul mercato con il marchio "Italia Zuccheri", è la principale realtà produttrice di zucchero italiana con 500 dipendenti, di cui 300 fissi e 200 stagionali; associa circa 7.000 aziende agricole distribuite tra l'Emilia-Romagna e il Veneto che coltivano 30-32.000 ettari di barbabietole. Grazie anche agli ingenti investimenti in innovazione, che hanno portato ad un aumento del potenziale produttivo del 30 per cento, la cooperativa di nei suoi due stabilimenti di Minerbio (Bologna) e Pontelongo (Padova) ha oggi una capacità produttiva di 300.000 tonnellate;

il 26 marzo 2018 COPROB ha lanciato un "patto per lo zucchero italiano" per chiedere a istituzioni, clienti agroindustriali italiani e distributori di sostenere un'equa valorizzazione dello zucchero al 100 per cento italiano e all'Europa misure di tutela adeguate per la continuità delle filiere bieticolo-saccarifere mediterranee;

l'80 per cento dei circa 600.000 prodotti alimentari realizzati a livello industriale, disponibili presso la grande distribuzione, contiene zucchero. Mantenere l'attuale "zoccolo duro" di produzione italiana, che oggi copre il 20 per cento del fabbisogno di zucchero nazionale, rimane fondamentale. Senza produzione, l'Italia sarebbe uno dei pochi Paesi al mondo con un consumo di zucchero di 1.600.000 tonnellate essendo il terzo mercato di consumo in Europa a non disporre di una produzione nazionale;

l'Italia, in assenza di interventi urgenti, rischia quindi di rimanere senza una riserva strategica di zucchero, perdendo la produzione di una materia prima per il *made in italy* dei prodotti alimentari italiani e la scomparsa della bieticoltura, che dal punto di vista agronomico rappresenta un importante esempio d'integrazione orizzontale di filiere agroalimentari basata sulla migliore pratica della rotazione tra colture e su un positivo impatto ambientale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione della filiera bieticolo-saccarifera italiana rappresentata dalla cooperativa COPROB Italia Zuccheri e quali misure urgenti intenda attuare per tutelare la filiera italiana e i relativi posti di lavoro, considerato anche che ogni zuccherificio porta sul territorio un valore di circa 100 milioni di euro all'anno (fonte: European house Ambrosetti);

se intenda convocare al più presto un apposito tavolo che coinvolga tutte le istituzioni nazionali e regionali e gli operatori della filiera, clienti agroindustriali italiani e distributori, al fine di sostenere un'equa valorizzazione dello zucchero al 100 per cento italiano e favorire *partnership* per garantire nel breve-medio termine l'adeguato approvvigionamento di prodotto;

se intenda valutare, insieme con la Conferenza Stato-Regioni, un aumento del sostegno accoppiato per la barbabietola, considerato che la repentina notevole riduzione del prezzo zucchero impatta inevitabilmente anche sulla barbabietola;

quali interventi intenda mettere in atto per impedire sul mercato italiano comportamenti a limite della violazione della concorrenza da parte di operatori francesi e tedeschi;

se intenda attivarsi in sede europea, nei prossimi Consigli dei Ministri agricoltura UE, per chiedere l'urgente attivazione dell'ammasso privato per lo zucchero, che è l'unica misura prevista dai regolamenti UE per fronteggiare le crisi dei mercati agricoli e, in secondo luogo, l'attivazione di misure strutturali per riequilibrare il mercato europeo dello zucchero.

(4-00445)

[QUAGLIARIELLO](#) - Ai Ministri dell'interno e per la famiglia e le disabilità - Premesso che:

l'Avvocatura dello Stato di Trento ha risposto alla richiesta avanzata dal Comune di Moena il 28

giugno 2018 dando parere positivo alla "piena esecuzione" della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale civile di Trento ha accolto la domanda di cambiamento di sesso e di nome proposto da un cittadino, con i conseguenti effetti anche sugli atti di nascita delle figlie dello stesso richiedente; l'Avvocatura dello Stato di Trento ha accolto esplicitamente il suggerimento del legale del richiedente di utilizzare la formula n. 160 di cui al decreto ministeriale 5 aprile 2002 sulla redazione degli atti dello stato civile, opportunamente adattata alle particolarità del caso; secondo l'Avvocatura, pertanto, il Comune di Moena avrebbe l'obbligo di conformarsi alla sentenza, facendo risultare nel certificato di nascita delle due figlie non più un padre, che con sentenza è stato riconosciuto aver cambiato sesso nel 2018, ma due madri; viceversa, l'articolo 31, comma 6, del decreto-legislativo n. 150 del 2011 in materia di controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso stabilisce che "la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo"; preso atto che tale concatenazione porta *contra legem* a cancellare di fatto i principi di diritto naturale e fatti storicamente accertabili come la nascita avvenuta a suo tempo delle bambine da un padre e da una madre, si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intendano assumere affinché il Comune di Moena sia sollecitato ad annullare in autotutela un provvedimento chiaramente illegittimo. (4-00446)

[CASTIELLO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute* - Premesso che: il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, avrebbe annunciato la richiesta di conclusione del regime commissariale, essendosi normalizzata, a suo dire, la situazione della sanità in Campania; è notorio che le disfunzioni della sanità campana sono persistenti e di crescente gravità. In particolare su 34.000 ammalati di tumore all'anno, 20.000 avrebbero bisogno di radioterapie, mentre da un censimento dell'AIRO (Associazione italiana radiologia oncologica) si arriva a malapena a 11.000. Ben 9.000 malati sfuggono al sistema erogativo campano. Di questi una parte rimane esclusa dalla radioterapia subendo una forte riduzione delle probabilità di sopravvivenza. Un'altra parte è costretta a cercarsi fuori regione le cure, alimentando la migrazione sanitaria, per la quale la Campania detiene il primato tra le regioni meridionali. Con 53.000 ricoveri esterni, pari all'8,9 per cento del totale, la Campania è la regione in testa in questa drammatica fuga; le radioterapie eseguite fuori regione provocano un esborso di decine di milioni di euro. La migrazione sanitaria, soprattutto per le cure nel settore oncologico, ha impoverito la sanità della regione a vantaggio delle regioni che possono contare su una efficiente gestione sanitaria e su migliori strutture. Secondo una recente ricerca del Censis "Migrare per curarsi", la Campania perde 235 milioni di euro per anno; in generale, le strutture ospedaliere campane registrano gravi carenze, oltre che negli organici del personale medico e infermieristico, nelle dotazioni farmaceutiche e strumentali, tanto è che, spesse volte, non è possibile eseguire una TAC o è possibile soltanto con considerevole ritardo per una molteplicità di cause (malfunzionamento dell'apparecchiatura, *deficit* di assistenza tecnica, mancanza del personale addetto, eccetera); il 54 per cento dei Campani si dirige verso i poli ospedalieri altamente specializzati del Nord, ma un 21 per cento dei flussi migratori è ascrivibile alle eccessive, intollerabili lungaggini delle liste di attesa; il ritorno alla normalità, necessario per la conclusione del commissariamento, non si realizza soltanto con la riduzione dell'esposizione debitoria, ma anche e soprattutto con l'efficientamento delle strutture, non a caso l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, con disposizione di principio, vincola l'attività amministrativa al rispetto del principio di efficacia e non soltanto al rispetto del principio di economicità che, da solo, non è in grado di attuare il buon andamento prescritto dall'articolo 97 della Costituzione, si chiede di sapere: quali siano gli intendimenti del Governo nei riguardi della pretesa del Presidente della regione Campania di concludere il commissariamento della sanità regionale;

in particolare, se si intenda prorogare il commissariamento della sanità regionale con la nomina, peraltro, di un diverso commissario, non apparendo compatibile il cumulo, nella stessa persona, dello *status* di amministratore e di commissario chiamato a sostituirlo. È a parere dell'interrogante un inaccettabile paradosso nominare commissario lo stesso soggetto che, con la sua attività giudicata inidonea, ha dato origine alle criticità che hanno imposto il commissariamento; ed invero nessun amministratore d'azienda sostituirebbe i propri collaboratori, che abbiano dato prova di inefficienza, col loro medesimi nella veste di commissari;

infine, se si intenda ripristinare il regime di incompatibilità di cui alla legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190) che all'art. 1, comma 569, dispone che: "La nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento".

(4-00447)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00140, della senatrice Boldrini, sulla sostituzione della motovedetta della Guardia costiera nella zona di Goro e Gorino (Ferrara).

